

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE..... 1**Capo I - Fonti..... 1**

Art. 1 (Terminologia) 1

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)..... 2

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG) 3

Art. 4 (Contenuti del PRG)..... 4

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)..... 5

Capo II - Disposizioni generali..... 7

Art. 6 (Infrastrutture e servizi) 7

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG) 8

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia) 9

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali) 11

Art. 10 (Usi e attività)..... 12

Art. 11 (Equilibri funzionali)..... 16

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e infrastrutture per interventi di recupero) 17

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e infrastrutture per interventi di nuova
costruzione) 18

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento) 19

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)..... 21

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi) 23

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)..... 24

Art. 18 (Fasce di rispetto) 25

Art. 18_{bis} (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie) 26

Art. 19 (Difesa del suolo)..... 27

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di
sviluppo turistico) 28

Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria) 29

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE 30**Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali..... 30**

Art. 22 (Unità di paesaggio)..... 30

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)..... 32

Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici) 34

Art. 25 (Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di
valore culturale)..... 35Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e
archeologico) 40

Art. 27 (Percorsi storici)..... 43

Capo II - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 44

Art. 28 (Trasporti)..... 44

Art. 29 (Sorgenti, pozzi) 45

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")..... 47

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)..... 48

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)..... 49

Art. 33 (Viabilità e ferrovia) 50

Art. 34 (Gasdotto, acquedotto) 55

Art. 35 (Gestione dei rifiuti)	56
Art. 36 (Industria e artigianato).....	57
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione).....	58
Art. 38 (Cimitero comunale).....	59
Art. 39 (Attrezzature turistico-ricreative).....	60
Capo III - Tutela e valorizzazione naturalistica.....	61
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)	61
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)	62
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale).....	63
Capo IV - Zonizzazione, servizi e viabilità	64
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)	64
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”).....	65
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”).....	76
Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)	81
Art. 47 (Sottozone di tipo “C”).....	109
Art. 48 (Sottozone di tipo “D”).....	114
Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)	115
Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”).....	116
Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)	117
Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”).....	126
Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)	136
Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”).....	143
Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)	145
Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”).....	170
Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”).....	173
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi, strutture utilizzate per attività agrituristiche e di fattorie didattiche nelle sottozone di tipo E)	174
Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori.).....	175
Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)	179
Art. 61 (Aree destinate a servizi).....	188
Art. 62 (Riqualficazione delle fasce edificate lungo tratte stradali).....	192
<u>TITOLO III - AMBITI INEDIFICABILI.....</u>	193
Art. 63 (Aree boscate).....	193
Art. 64 (Zone umide e laghi).....	194
Art. 65 (Terreni sedi di frane)	195
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione).....	196
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)	197
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)	198
Art. 69 (Destinazioni d’uso in atto).....	199
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)	200
Art. 71 (Poteri di deroga).....	201
Art. 72 (Interventi per la riqualficazione ambientale ed urbanistica mediante l’uso di tecniche di edilizia sostenibile).....	202

Titolo I - Disposizioni direttive

Capo I - Fonti

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
- a) PdC = Permesso di Costruire, lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, comma 1, lettera a), e smi;
 - b) SCIA = Scia Edilizia, lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, comma 1, lettera b), e smi.
 - c) d.leg.vo = Decreto Legislativo;
 - d) l = Legge dello Stato;
 - e) lr = Legge della Regione Valle d'Aosta;
 - f) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
 - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della lr 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
 - h) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
 - i) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - j) PdRF = Piano di Riordino Fondiario
 - k) PMIR = Programma integrato di interesse regionale;
 - l) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
 - m) PSR = Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903;
 - n) PST = Programma di Sviluppo Turistico lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
 - o) PTA = Piano di Tutela delle Acque – ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e smi;
 - p) PTIL = Progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale;
 - q) PTIR = Progetto operativo integrato di rilievo regionale;
 - r) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con lr 10 aprile 1998, n. 13;
 - s) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
 - t) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
 - u) RIR = Rischio di Incidenti Rilevanti;
 - v) SAdF = Studio Agronomico di Fattibilità;
 - w) SdF = Studio di fattibilità;
 - x) slm = Sul Livello del Mare;
 - y) smi = Successive Modificazioni e Integrazioni (a una legge);

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone¹, tenuto conto delle porzioni di sistemi ambientali² che ricomprendono le diverse porzioni di “aree”, e gli interventi relativi ai diversi settori³.
2. Per l’individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni generali, di cui al Capo II, a quelle finali di cui al Titolo III e a quelle di tipo regolamentare-edilizio, quelle riguardanti:
 - a) la sottozona nella quale è ubicato l’immobile interessato;
 - b) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt da 44 a 60;
 - c) l’appartenenza o meno dell’immobile a una o più aree di cui agli artt da 61 a 67;
 - d) le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera c);
 - e) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt da 11 a 16;
 - f) le prescrizioni urbanistiche relative alle attrezzature di cui alla lettera e);
 - g) gli ambiti inedificabili e relative prescrizioni di cui al titolo V della l.r. 11/1998 e smi.
3. La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi descrive la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
5. Nelle tabelle relative alle sottozone le sole colonne relative al PRG sono prescrittive. In caso di incongruenza tra le tabelle e il testo delle norme prevalgono le indicazioni e i contenuti delle tabelle e delle relative note.
6. In merito alla lettura delle tabelle dei parametri edilizi si definisce densità fondiaria il rapporto tra la superficie urbanistica (sur) e la superficie fondiaria (SF) (colonna 4) e densità fondiaria massima è la densità fondiaria massima ammissibile (colonna 5), nelle more dell’adeguamento del regolamento edilizio ai sensi dell’art. 54 della l.r. 11/1998.
7. Le sottozone di tipo A, B, C, F, che sono interessate, anche solo in parte, da alto e/o medio rischio idrogeologico, e le sottozone Ed, Eg ed Eh sono contrassegnate con un asterisco “*” sia nella tavola P4 che nei relativi articoli e tabelle delle NTA; per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa relativa agli ambiti inedificabili⁴; le sottozone di cui sopra, non contrassegnate con un asterisco “*”, potrebbero comunque essere interessate, anche solo in parte, da basso rischio idrogeologico.

¹ Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421.

² NAPTP, Titolo II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO.

³ NAPTP, Titolo III – NORME PER SETTORI.

⁴ LR 11/1998 e smi, articoli 35, 36 e 37.

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”, art. 11, comma 1.
2. Ai sensi delle NAPTP, art. 3, il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3, e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II – Norme per parti di territorio – e TITOLO III – Norme per settori.

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Gli elaborati⁵ costituenti il PRG si compongono di:
 - a) cartografia motivazionale (in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale; in scala 1:5.000 per le parti antropizzate); ambiti inedificabili (in scala 1:10.000):
 - 1) M1 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico;
 - 2) M2 - analisi dei valori naturalistici;
 - 3) M3 - uso del suolo e strutture agricole;
 - 4) M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali;
 - 5) M5 - vincoli legge 431/1985;
 - 6) ambiti inedificabili:
 - G1 - relazione tecnica;
 - G2 - clivometrica o delle pendenze;
 - G3 - uso del suolo ai fini geodinamici;
 - G4 - geologica;
 - G5 - dissesti;
 - G8 - dinamica fluviale e delle opere di difesa idraulica esistente;
 - b) cartografia prescrittiva (in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate; in scala 1:1.000 per la classificazione degli edifici posti nelle sottozone di tipo A); ambiti inedificabili (in scala 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000):
 - 7) P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
 - 8) P2 - tutela e valorizzazione naturalistica;
 - 9) P3 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
 - 10) P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG;
 - 11) P5 - zonizzazione con sovrapposizioneambiti inedificabili per frane;
 - 12) P6 - zonizzazione con sovrapposizioneambiti inedificabili per inondazioni;
 - 13) P7 - Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi sugli edifici;
 - 14) ambiti inedificabili⁶:
 - G13 - terreni sede di frane;
 - G9/10 /14- terreni a rischio di inondazioni;
 - G11/12 - terreni a rischio di valanga o slavine;
 - aree boscate;
 - c) relazione;
 - d) norme di attuazione;
 - e) banca dati del PRG dati.
2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della Lr 11/1998 e smi, art. 14⁷, comma 5, lettera a)⁸, e con le procedure previste dall'art. 17, stessa legge.
3. La rappresentazione dei fabbricati sulla base catastale non certifica la loro esatta ubicazione nella realtà né la loro regolarità urbanistica.

⁵ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

⁶ Comprende la cartografia di cui al Titolo V della Lr 11/1998.

⁷ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG).

⁸ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lettera a):

Le modifiche non costituenti varianti sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.

3_{bis}. La tavola P7 – “Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi sugli edifici” definisce le aree in funzione del livello di pericolosità in presenza di opere di protezione e le pone in relazione con gli ambiti inedificabili di cui all’art. 35 della l.r. 11/98. Tale carta è necessaria epr l’applicazione della disciplina di cui all’art. 44 comma 17, all’art. 46, comma 13, all’art. 52, comma 9, all’art. 55, comma 16, e all’art. 60, comma 10 delle presenti NTA. Tale carta viene modificata con le procedure di cui all’art. 16 della l.r. 11/1998.

Capo II - Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali⁹.
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale^I o regionale^{II}. I servizi di rilevanza regionale sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fa; i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozone di tipo A, B, C, E, sono ricompresi in sottozone di tipo Fb.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP¹⁰ nonché le disposizioni della Lr 11/1998 e smi e relativi provvedimenti attuativi¹¹ e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
 - a) acquedotto capace di fornire litri 300 al giorno per abitante residente e litri 200 al giorno per abitante fluttuante¹²;
 - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33 NTA.
5. L'amministrazione comunale verifica ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo ai sensi dell'art. 23¹³ della Lr 11/1998 e smi, relativamente a:
 - a) per la sanità: assistenza agli anziani, assistenza all'infanzia;
 - b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile;
 - c) per l'istruzione: scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media;
 - d) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
 - e) per l'amministrazione: uffici comunali, cimiteri;
 - f) spazi per parcheggi: di sottozona, per viabilità, funzionali a servizi, destinati a sopperire alle carenze pregresse, funzionali ad attività produttive, funzionali ad attività commerciali, funzionali ad attività turistiche.

⁹ Deliberazione Consiglio Regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999.

¹⁰ NAPTP, art. 23, commi 10 e 11.

¹¹ Lr 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23.

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della Legge Regionale 6 Aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici).

¹² Quantità di litri per abitante prescritta dal Piano regionale di tutela della acque, Norme di Attuazione, allegato C, Capitolo 2, Scheda 3.A.3.

¹³ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 n. 517/XI.

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD, programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio e limitatamente alle sottozone di tipo A apposta normativa di attuazione, avendo cura di riportare gli estremi normativi di riferimento per ogni tipo di strumento attuativo individuato sotto forma di nota a piè di pagina.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure di cui alla Lr 11/1998 e smi, TITOLO IV, nonché le concessioni edilizie, rilasciabili in assenza di PUD¹⁴.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammesso il permesso di costruire (pdc) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del permesso di costruire, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge¹⁵, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione¹⁶.
6. Alle attività di ristrutturazione urbanistica, si applica la disciplina di cui all'art. 24, comma 8, NAPTP.
7. Agli insediamenti di nuovo impianto individuati nella sottozona Cd01-Pont-des-Mottes opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 24, commi 10, 11, 12.

¹⁴ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, art. 61bis.

¹⁵ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 68. (Concessione gratuita).

¹⁶ Lr 6 aprile 1998, n. 11, Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia, Capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72.

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:
 - a) interventi di recupero¹⁷:
 - 1) la manutenzione straordinaria;
 - 2) il restauro;
 - 3) il risanamento conservativo;
 - 4) la ristrutturazione edilizia;
 - b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
 - 1) la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
 - 2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
 - 3) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
 - 4) l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - 5) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - 6) i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
 - c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
 - d) altri interventi:
 - 1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
 - 2) riconversione ai sensi di legge¹⁸;
 - 3) rilocalizzazione ai sensi di legge¹⁹; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5;
 - 4) scavi e movimenti di terra;
 - 5) depositi di materiale;
 - 6) scavi archeologici.
- ¹_{bis} L'applicazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle definizioni di cui alla norma vigente²⁰.

¹⁷ *Deliberazione della Giunta regionale 1759/2014 "Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali delle zone del PRG ai sensi dell'art. 59, comma 4, della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11.*

Deliberazione della giunta regionale 17 Aprile 2000, n. 1180 - "Precisazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione n. 2515 del 26 luglio; dGr 2761 del 9 agosto 2004.

¹⁸ *Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3.*

¹⁹ *NAPTP, art. 25, comma 4.*

²⁰ *Deliberazione della Giunta regionale 1759/2014 "Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali delle zone del PRG ai sensi dell'art. 59, comma 4, della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11.*

2. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e regolamentari in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico nonché di rendimento energetico nell'edilizia²¹.
3. – non reca disposizioni –

²¹ Decreto del Ministro infrastrutture e trasporti 27 luglio 2005, in GU n 178 del 2 agosto 2005; Decreto legislativo 10 agosto 2005, n 192, in GU n 222 del 23 agosto 2005; Ir 01/08/2012 n. 26 " Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili".

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani di miglioramento fondiario, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati ai sensi del PTP; in merito, pure a titolo non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
 - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
 - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi²²;
 - d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti²³;
 - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a m² 5.000;
 - f) sistemazioni agrarie riguardanti aree con superficie superiore a m² 50.000 ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6;
 - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg, per superfici oltre 2 ha;
 - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 2 ha;
 - i) – non reca disposizioni –
 - j) serre fisse, oltre 1.000 m² di superficie complessiva.

²² Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4.

²³ NAPTP, art. 40.

Art. 10 (Usi e attività)

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla lr n. 11/1998, art. 73, sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 14.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso (a1);
 - b) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia (a2);
 - c) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria (a3).
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia (b1);
 - b) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia (b2);
 - c) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura (b3);
 - d) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura (b4);
 - e) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura, ivi compresa olivicoltura (b5);
 - f) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura, ivi compresa olivicoltura (b6);
 - g) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle (b7);
 - h) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle (b8);
 - i) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature (b9);
 - j) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (b10);
 - k) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate (b11);
 - l) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate (b12);
 - m) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche (b13);

- n) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche (b14);
 - o) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature (b15);
 - p) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (b16);
 - q) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b17);
 - r) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b18);
 - s) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi (b19);
 - t) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi (b20);
 - u) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie (b21);
 - v) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie (b22);
 - w) centri di turismo equestre regionali, aventi carattere agro-silvo-pastorale, non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione²⁴ (b23);
 - x) agriturismo (b24);
- x_{bis}) serre mobili e fisse di cui all'art. 59 delle presenti NTA, comma 13, lettere b), c), e d) (b25).
- 4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c1);
 - b) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (c2);
 - c) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c3);
 - d) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (c4).
 - 5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) abitazione permanente o principale (d1);
 - b) bed and breakfast (d2).
 - 6. La destinazione ad abitazione temporanea (d-bis)²⁵;
 - 7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);

²⁴ Lr 13 maggio 1993, n. 33, art. 12, comma 4.

²⁵ Art. 73 Lr 11/1998 come modificato dall'art. 45 della Lr 21 del 29 dicembre 2003.

- b) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale (e2);
 - c) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi (e3);
 - d) – *non reca disposizioni* –
 - e) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione (e5);
 - f) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio (e6);
 - g) serre mobili e fisse di cui all'art. 59 delle presenti NTA, comma 13, lettere b), c), e d); (e7);
 - h) depositi di attrezzature e materiali da costruzione di imprese edili ad esclusione del materiale proveniente da scavi e demolizioni (e8).
8. La destinazione ad usi e attività commerciali, di interesse prevalentemente locale, (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) esercizi di vicinato (f1);
 - b) medie strutture di vendita di minori dimensioni (f2);
 - c) commercio su aree pubbliche (f3);
 - d) stazioni di servizio automobilistiche (f4);
 - e) – *non reca disposizioni* –
9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) alberghi (g1);
 - a_{bis}) albergo diffuso (g1bis);
 - b) residenze turistico-alberghiere (g2);
 - c) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie (g3);
 - d) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù (g4);
 - e) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi (g5);
 - f) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs) (g6);
 - g) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere (g7);
 - h) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio (g8);
 - i) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici (g9)
 - j) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar (g10);
 - k) sosta temporanea autocaravan (g11);
 - l) case e appartamenti per vacanze (g12);
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante (h1);
 - b) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante (h2).
11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- a) grandi strutture di vendita (i1);
 - b) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni (i2).
12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) impianti sportivi coperti (l1);
 - b) impianti sportivi all'aperto (l2);
 - c) impianti per pubblici spettacoli (l3);
 - d) impianti di trasporto a fune(l4);
 - e) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature (l5);
 - f) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l6).
13. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi, tramvie, monorotaie (m1);
 - b) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi, impianti ferroviari, impianti autostradali (m2);
 - c) impianti di radio-telecomunicazione (m3);
 - d) – *non reca disposizioni* –
 - e) cabine di trasformazione dell'energia elettrica (m5);
 - f) – *non reca disposizioni* –
- 13_{bis}) Ai fini della definizione della destinazione d'uso, gli uffici sono compresi nelle abitazioni permanenti nel caso di uffici, studi e ambulatori ricavati nell'ambito dell'abitazione medesima e in considerazione dell'analogo carico urbanistico tra i due usi, oppure rientrano nelle attività artigianali, nel caso siano uffici a servizio dell'attività artigianale, e infine sono inclusi tra le attività commerciali in tutti gli altri casi, ad esclusione degli uffici della pubblica amministrazione, i quali fanno parte delle attività di tipo pubblico.

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 2, attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi e infrastrutture di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui agli articoli 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e infrastrutture per interventi di recupero)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza condizioni.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate²⁶:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi e assicurata, nelle sottozone di tipo Bb, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni dalla strada statale 26;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne²⁷;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione e, nelle sottozone di tipo Bb, percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno un ventesimo della superficie territoriale;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
 - f) quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive²⁸, verde pubblico e parcheggio non inferiore al venti per cento nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigiani ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario; resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta²⁹.
4. Gli interventi di riconversione produttiva con ristrutturazione edilizia, ampliamenti, oltre a quanto indicato al comma 3, sono subordinati all'esistenza nel concreto di una superficie attrezzata a spazi pubblici, ad attività collettive³⁰, verde pubblico e parcheggio, non inferiore a 20% della superficie territoriale^{31 32} della sottozona interessata.
5. Nel caso in cui siano associati insediamenti produttivi ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio e verde per gli stessi specificatamente prescritta³³. Le disposizioni che precedono si applicano, altresì, agli insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario disgiunti da quelli di tipo produttivo.
6. La trasformazione anche parziale di edifici non compresi nelle sottozone di tipo A, con previsione di nuove destinazioni di uso che comportino maggiore dotazione di parcheggi, è subordinata alla creazione di aree di parcheggio ragguagliate a quelle necessarie nel caso di interventi di nuova costruzione.

²⁶ NAPTP, art. 25, commi 4 e 5.

²⁷ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo III e s.m.i..

²⁸ NAPTP, art. 25, comma 6.

²⁹ NAPTP, articolo 23, comma 5.

³⁰ NAPTP, art. 25, comma 6.

³¹ NAPTP, art. 25, comma 6: La quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, verde pubblico e parcheggio, ai sensi della disciplina sugli standard, dovrà essere non inferiore al venti per cento; nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta dall'articolo 23, comma 5.

³² Deliberazione della GR 24 marzo 1999, n. 517/XI: Parcheggi funzionali ad attività produttive. Il PRG prevede, ove necessario, specifiche ed adeguate aree di parcheggio a servizio di destinazioni ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi valutando le esigenze di stazionamento sia interne che esterne delle sottozone, tenuto conto dell'afflusso prevedibile e della tipologia dell'utenza. Nelle aree industriali gli spazi di sosta per il personale, gli spazi per il carico e lo scarico, il deposito dei materiali e delle merci sono escluse dal computo degli spazi pubblici e sono a carico dell'attività produttiva, nelle dimensioni fissate dal PRG.

³³ NAPTP, articolo 23, comma 5.

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e infrastrutture per interventi di nuova costruzione)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona interessata sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Tali verifiche sono effettuate via a via che pervengono le istanze.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste, il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine dell'ottenimento della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi produttivi, oltre a quanto indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate³⁴:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, assicurata, nelle sottozone di tipo Bb, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da derivazioni dalla strada statale 26;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne³⁵;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione e, nelle sottozone di tipo Bb, percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
 - f) la quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive³⁶, verde pubblico e parcheggio, dovrà essere non inferiore al venti per cento; nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o commerciali, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta³⁷. Per gli insediamenti artigianali e terziario in genere, gli spazi pubblici dovranno essere commisurati all'effettiva necessità connessa all'insediamento medesimo.

³⁴ NAPTP, art. 25, comma 5.

³⁵ Vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI.

³⁶ NAPTP, art. 25, comma 6.

³⁷ NAPTP, art. 23, comma 5.

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)

1. Nelle sottozone di tipo E gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali, di cui all'art. 10, commi 3 e 4, sono consentiti e sono attuabili alle condizioni³⁸ di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il giudizio di razionalità³⁹;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore in atto⁴⁰;
 - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale, di cui alla tavola richiamata all'art. 26, comma 3;
 - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n. 350 UBA⁴¹ per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi; il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazione proposti da aziende zootecniche già operanti sul territorio comunale da 3 anni;
2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione di una azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti; in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative esistenti nell'ambito dell'azienda. Qualora le superfici abitative esistenti non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
 - a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità; in ogni caso l'eventuale maggiore superficie abitativa deve essere computata secondo l'indice di 0,01 m² di superficie urbanistica per ogni m² di terreno coltivato dall'azienda, con un minimo di 80 m² ed un massimo di 150-200 m² di complessiva superficie urbanistica⁴².
3. Il permesso di costruire a realizzare le opere di cui al comma 2 è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici⁴³.
4. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività industriali ed artigiani, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate⁴⁴:
 - a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi in disuso presenti nel territorio comunale aventi già tale destinazione e nella disponibilità del richiedente;
 - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale⁴⁵. Costituiscono situazioni di incompatibilità ambientale da rilocalizzare o riordinare⁴⁶, quelle che comportano l'impiego di mezzi pesanti di trasporto da e per l'area interessata, di cui all'art. 10, comma 7, lettere c), d). Fino alla rilocalizzazione di tali attività sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale⁴⁷.

³⁸ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a).

³⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n 517/XI – Capitolo 2, Paragrafo A, numero 6.

⁴⁰ Piano di sviluppo rurale 2007-2013 in attuazione del regolamento CE 1698-2005 approvato dalla Decisione della CE C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 3399/XII del 20 marzo 2008.

⁴¹ Calcolate secondo gli standard costruttivi dell'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 1544-2006.

⁴² NAPTP, art. 26, comma 8.

⁴³ NAPTP, art. 26, comma 8.

⁴⁴ NAPTP art. 25, comma 4, 5.

⁴⁵ NAPTP art. 25, comma 4, 5

⁴⁶ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5

⁴⁷ NAPTP art. 25, comma 4, 5.

5. Sono assentibili nuove abitazioni temporanee, di cui art. 10, comma 6, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/3 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi per tali usi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale⁴⁸.
6. Sono assentibili nuove abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2,50 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale⁴⁹.
7. Sono assentibili nuove aziende alberghiere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere a) e b),⁵⁰ prioritariamente mediante il recupero, con eventuale ampliamento, delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto e mediante il completamento delle sottozone di tipo B⁵¹.
8. Sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze di cui all'art. 10, comma 9, lettere c), d), g), l)⁵² prioritariamente mediante il recupero di strutture edilizie esistenti. La realizzazione di nuove strutture è subordinata alla approvazione di un programma di sviluppo turistico⁵³.
9. Alla fine dell'anno in cui la variante sostanziale assume efficacia e alla fine degli anni successivi è verificato il rispetto dei rapporti di cui ai commi 5 e 6. Qualora si verifichi che i rapporti non siano rispettati per carenza di interventi di recupero, è sospeso l'assentimento di nuove concessioni edilizie fino a quando sia ripristinato il rapporto medesimo.
10. Si prescinde dalle verifiche di cui al comma 9 per i casi di permessi di costruire concernenti l'edilizia residenziale pubblica.
11. All'inizio di ogni anno successivo a quello in cui la variante sostanziale ha assunto efficacia, il Sindaco da notizia, con avviso affisso all'Albo comunale, degli esiti della verifica degli equilibri funzionali relativi all'anno precedente.

⁴⁸ NAPTP art. 24, comma 4.

⁴⁹ NAPTP art. 24, comma 4.

⁵⁰ NAPTP art. 29, comma 2.

⁵¹ - non reca disposizioni -

⁵² NAPTP, art. 29, comma 4.

⁵³ NAPTP, art. 27, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

1. Nelle sottozone di tipo E **non è consentita** la modificazione di uso dei fabbricati agricoli idonei all'uso agricolo. L'idoneità all'uso agricolo dei fabbricati agro-silvo-pastorali è determinata dall'Assessorato all'Agricoltura.
2. Gli interventi riguardanti fabbricati agricoli non idonei all'uso agricolo sono soggetti alle disposizioni seguenti:
 - a) nelle sottozone di tipo Ef, Eg, ed Eh è ammesso il mutamento di uso alle seguenti condizioni:
 - 1) per i fabbricati costruiti in data antecedente al 1945, il mutamento è ammesso;
 - 2) per fabbricati costruiti in data compresa tra il 1945 e il 07/07/1984, con volumetria inferiore ai 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza;
 - 3) per fabbricati costruiti in data compresa tra il 1945 e il 07/07/1984, con volumetria superiore ai 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore, il mutamento è ammesso a condizione che vi sia presentazione di un apposito studio sul comprensorio agricolo in cui sono inseriti i fabbricati⁵⁴;
 - 4) per fabbricati costruiti in data posteriore al 07/07/1984, con volumetria inferiore ai 600 m³, il mutamento è ammesso il mutamento, a condizione che il fabbricato faccia parte di agglomerati rurali già dotati di volume abitativo;
 - 5) per fabbricati costruiti in data posteriore al 07/07/1984, con volumetria superiore ai 600 m³, il mutamento è ammesso a condizione che vi sia presentazione di un apposito studio sul comprensorio agricolo in cui sono inseriti i fabbricati⁵⁵;

⁵⁴ Lo studio, che deve essere redatto da un tecnico di settore abilitato, è finalizzato alla definizione della possibilità di operare il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli non razionali, nei casi di cui alla tabella e qualora le condizioni non siano già state fissate nel PRG all'atto della valutazione della bozza di variante o della sua approvazione.

L'estensione territoriale dello studio in questione (il territorio comunale o porzioni omogenee di esso) sarà concordata con la struttura regionale competente in materia di agricoltura, in funzione di una omogeneità, dal punto di vista agricolo, tale da consentire la valutazione di opportunità del cambio di destinazione d'uso dell'edificio/i.

Contenuti minimi:

1. individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.)
2. individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti
3. individuazione del/degli edificio/i suscettibile/i di trasformazione
4. motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo
5. confronto con la normativa di PRG
6. evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie

Procedura

Lo studio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, deve essere inoltrato alle strutture competenti in materia di agricoltura e di urbanistica affinché queste esprimano il loro parere entro il termine massimo di 30 gg.

Qualora lo studio sia conforme alle disposizioni del PRG i suoi effetti si esplicano a partire dalla sua approvazione.

Qualora i parametri edilizi e urbanistici individuati per gli edifici suscettibili di trasformazione non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, lo studio sarà efficace solo successivamente all'entrata in vigore delle conseguenti procedure di variazione del PRG.

⁵⁵ Lo studio, che deve essere redatto da un tecnico di settore abilitato, è finalizzato alla definizione della possibilità di operare il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli non razionali, nei casi di cui alla tabella e qualora le condizioni non siano già state fissate nel PRG all'atto della valutazione della bozza di variante o della sua approvazione.

L'estensione territoriale dello studio in questione (il territorio comunale o porzioni omogenee di esso) sarà concordata con la struttura regionale competente in materia di agricoltura, in funzione di una omogeneità, dal punto di vista agricolo, tale da consentire la valutazione di opportunità del cambio di destinazione d'uso dell'edificio/i.

Contenuti minimi:

1. individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.)
2. individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti
3. individuazione del/degli edificio/i suscettibile/i di trasformazione
4. motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo
5. confronto con la normativa di PRG
6. evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie

Procedura

- b) In ogni caso il mutamento d'uso è ammesso per gli immobili dotati delle necessarie urbanizzazioni primarie o previa sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che impegna il proprietario dell'immobile a provvedere all'esecuzione delle urbanizzazioni necessarie contestualmente all'effettuazione del mutamento di uso.
3. Per le strutture ricettive agrituristiche non più soggette a eventuali vincoli di destinazione, la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n.11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale esistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni⁵⁶.
4. nelle sottozone di tipo A, B, C, F la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso o attività è soggetta alla verifica della sufficienza dei servizi e infrastrutture in atto; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12.
5. Sono assentibili nuove strutture ricettive per parchi di campeggio, di cui alla normativa regionale, solo nell'ambito della sottozona Cd01-Pont Des Mottes e Fb05* Chavonne. Nelle altre sottozone di tipo B e C sono assentibili nuove strutture ricettive per parchi di campeggio e villaggi turistici solo in quanto previsti da programmi di sviluppo turistico approvati.
6. Con riferimento a tutto il territorio comunale, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso residenziale temporaneo e per fabbricati ad uso di aziende alberghiere debbono soddisfare le seguenti condizioni:

$$V1 \leq 3 * Vaa$$

dove:

V1 = superficie utile abitabile di nuova edificazione ad uso residenza temporanea (di cui art. 10, comma 6).

Vaa = superficie utile abitabile di nuova edificazione ad uso di azienda alberghiera (di cui art. 10, comma 9, lettere a, b).

Lo studio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, deve essere inoltrato alle strutture competenti in materia di agricoltura e di urbanistica affinché queste esprimano il loro parere entro il termine massimo di 30 gg.

Qualora lo studio sia conforme alle disposizioni del PRG i suoi effetti si esplicano a partire dalla sua approvazione.

Qualora i parametri edilizi e urbanistici individuati per gli edifici suscettibili di trasformazione non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, lo studio sarà efficace solo successivamente all'entrata in vigore delle conseguenti procedure di variazione del PRG.

⁵⁶ *Linee guida inerenti al cambio di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, 18 agosto 2009.*

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la loro realizzazione.
2. La superficie urbanistica assentibile nel primo decennio di efficacia della variante generale al PRG nelle sottozone di tipo B e C è stabilita in misura pari a complessivi m² 10.000; per i decenni successivi si provvede mediante variante non sostanziale al PRG ai sensi di legge⁵⁷. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 NTA, non sono posti limiti quantitativi agli interventi di recupero in tutte le sottozone e agli interventi di nuova edificazione nelle sottozone diverse da quelle sopraindicate.
3. La superficie urbanistica assentibile in un decennio, ma non assentita nei termini, può essere assentita nei decenni successivi.

⁵⁷ Lr 11/98 e smi, art. 14, comma 1, lettera b).

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla lr 11/1998 e smi, art. 49, comma 2, lettera d).
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 67, comma 2.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi in concorso con altri comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel relativo territorio comunale⁵⁸.
5. Le aree di parcheggio pubblico individuate e delimitate ai sensi del prg possono essere attuate dai privati proprietari sui relativi sedimi. In questi casi i privati operatori possono ricavare nell'interrato uno o più spazi di parcheggio e dovranno provvedere alla sistemazione del soprassuolo quale area di parcheggio ad uso pubblico. Le modalità di intervento, nonché i termini di utilizzo delle aree di parcheggio da parte del comune, sono definite con convenzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, NTA.

⁵⁸ NAPTP, art. 23, comma 10, lettera e).

Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II.
2. Le fasce di rispetto ferroviaria, stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi⁵⁹.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano⁶⁰.

⁵⁹ DPR 11 luglio 1980, n. 753; Lr 6 aprile 1998, n. 11, e smi; d.lgs 152/2006;

⁶⁰ Le fasce di rispetto sono misurate, di norma, in relazione alla tipologia e alla normativa applicabile, dai margini laterali delle opere che le determinano ovvero dal loro asse.

Art. 18_{bis} (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)

1. Ad una distanza inferiore a 50 m dalle stalle e dalle concimaie, non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, salvo quelle finalizzate ad ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, nonché i suoi coadiuvanti e dipendenti.
2. Distanze inferiori possono essere ammesse per:
 - a) la realizzazione di strutture agrituristiche connesse all'azienda zootecnica: in tal caso valgono le distanze stabilite dalle apposite disposizioni igienico-sanitarie regionali;
 - b) la realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio della azienda zootecnica, con un minimo di 25 m;
 - c) la realizzazione di nuove edificazioni su terreni considerati edificabili dal PRG previgente alla presente Variante sostanziale al PRG, con un minimo di 25 m. In tale caso, se sui terreni compresi nelle sottozone A, B, C, ne deriva un vincolo di distanza e se la competente edificabilità non può essere realizzata nella eventuale parte del lotto non interessata dal vincolo, essa può essere trasferita:
 - in lotti contigui;
 - in lotti non contigui previa formazione in tal caso di idoneo PUD;In tali possibili trasferimenti si rispetteranno comunque i rapporti di copertura, le altezze massime dell'edificio e le norme sulle distanze.
3. Interventi non consentiti:
 - a) l'ampliamento di sottozone edificabili ad una distanza inferiore a 50 m da stalle e concimaie esistenti in sottozone E;
 - b) l'insediamento di nuove stalle o concimaie ad una distanza inferiore a 50 m sia dalle abitazioni esistenti sia dal confine delle sottozone A,B,C, e di quelle di tipo F con strutture pubbliche esistenti o previste dal PRG.
4. Distanze da osservare per altri interventi, salvo quanto previsto al precedente comma:
 - a) ad una distanza inferiore a 25 m da stalle e concimaie non è consentito l'ampliamento di strutture abitative esistenti, allorché l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere;
 - b) non è consentito il cambio di destinazione d'uso a favore di destinazioni che implicino la presenza duratura di persone per edifici posti ad una distanza inferiore a 25 m da stalle e concimaie esistenti: tale distanza non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni di sottozona (A, B, C e F) poiché trattasi di strutture destinate, nel breve o medio periodo, alla chiusura o alla delocalizzazione.

Qualora tali strutture siano rimaste inutilizzate per un periodo continuativo di anni cinque, le stesse non potranno più essere riutilizzate per il ricovero del bestiame se poste a distanza inferiore a 10 m dagli insediamenti esistenti nonché da quelli realizzabili in base alle destinazioni d'uso prevalenti nella sottozona.
 - c) Il potenziamento di stalle o concimaie esistenti poste a distanza inferiore a 50 m dalle abitazioni o dai confini delle sottozone A, B, C e di quelle di tipo F destinate all'edificazione di servizi pubblici, può avvenire se non ne consegue una riduzione della distanza esistente.

Sono comunque sempre ammessi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni sanitarie e di sicurezza di esistenti stalle e concimaie.
5. Nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma, tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e con il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
6. Incompatibilità eventuali di dette strutture agricole ed usi abitativi dovranno essere risolte con attivazione del Comune finalizzata a coordinare esigenze contrastanti.”.

Art. 19 (Difesa del suolo)

1. In tutto il territorio comunale opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4⁶¹ E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibilmente con la disciplina di uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui agli articoli 35, 36 e 37 della lr 11/1998 e smi e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza nelle aree adiacenti.
2. In tutto il territorio comunale, negli interventi di edificazione si applicano le modalità esecutive seguenti⁶¹:
 - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti con specie ecologicamente adatte al sito e altresì adatte alla difesa idrogeologica del sito; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile, curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale senza alterare il corpo idrico ricettore;
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade impermeabilizzate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti a erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
 - d) le acque superficiali di qualunque tipo, ad eccezione di quelle destinate all'irrigazione, captate, deviate o raccolte all'interno di opere artificiali, dovranno essere restituite all'interno di strutture naturali o artificiali idonee per tipologia e portata, curando di evitarne la dispersione su pendii aperti con modalità tali da consentire la formazione di erosioni, dilavamenti o colamenti;
 - e) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi;
 - f) ruscelli e fossi irrigui dovranno mantenere per quanto possibile l'attuale configurazione, eventuali interventi che ne richiedano la copertura o l'intubamento dovranno garantire una capacità di deflusso almeno pari a quella attuale e costante nel tempo. Variazioni del tracciato originario saranno consentite solo ove esse consentano un miglioramento delle condizioni idrauliche.
3. In tutto il territorio comunale sono inoltre stabilite le seguenti limitazioni:
 - a) gli interventi devono essere compatibili con le vigenti leggi in materia di rischio idrogeologico e con eventuali ulteriori disposizioni contenute nelle norme allegate alle cartografie comunali degli ambiti inedificabili per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe⁶².
4. In tutto il territorio comunale le attività estrattive in cava sono definite dal piano regionale delle attività estrattive. Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui all'art. 34, comma 3, NAPTP, e quelle di cui al comma 5 dello stesso articolo.

⁶¹ NAPTP, art. 33, comma 2.

⁶² legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta e s.m.i." e "deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 422 ,Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, previste agli artt. 36 e 37 (Criteri ed indirizzi di carattere tecnico e adempimenti in ordine alla redazione ed approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili) e revoca delle deliberazioni della giunta regionale n. 9797/1994 e 4190/1995

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)

1. Il territorio comunale è interessato dagli strumenti attuativi del PTP seguenti:
 - a) progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL 1 – da Aymavilles a Villeneuve: riqualificazione ambientale, valorizzazione del sistema dei castelli e di *bourgs* e interventi trasformativi nella fascia di fondovalle tra Aymavilles a Villeneuve;
 - b) programmi integrati di interesse regionale denominati PMIR 1 – Fascia della Doire Baltée, PMIR 2 – fascia dell'envers, PMIR 3 – sistema dei castelli, PMIR 6 – Alte vie e altri itinerari escursionistici.
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della lr 11/98 e smi.
3. Il programma di sviluppo turistico (PST) ai sensi della lr 11/1998 e smi, art. 47, è anch'esso finalizzato all'attuazione degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione della risorse e delle peculiarità della località turistica di Villeneuve in associazione eventuale con tutti o parte dei comuni valdostani confinanti⁶³. Nella predisposizione del PST si traducono gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 27, comma 10, e artt 28 e 29, nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari.
4. Alla formazione del programma di sviluppo turistico di cui al comma 3 provvede il comune di Villeneuve autonomamente o in accordo con altri comuni per i casi in cui il programma medesimo riguarda, rispettivamente, il solo territorio di Villeneuve o anche il territorio di altri comuni.

⁶³ NAPTP, art. 27, comma 4.

Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)

1. – Non reca disposizioni –
2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell'art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia massima nell'area di utilizzazione (I_{max}) pari a due volte quella ammessa in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano.
3. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua e ricompresa nella medesima sottozona, fino a raggiungere la densità fondiaria pari a non più di due volte quella ammessa in via ordinaria nella sottozona stessa, nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade comunali e tra le costruzioni.
4. –Ove ammesso dalle presenti Norme è possibile trasferire l'edificabilità di un terreno sui lotti contigui, appartenenti alla stessa sottozona in cui si trovano.-
5. – Non reca disposizioni –

Titolo II - Disposizioni specifiche

Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nelle tavole M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali; P1 – tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali; il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nella scheda del PTP relativa all'unità locale n. 4, denominata "Fondovalle della Doire Baltée da Avise a Villeneuve".
2. Le unità di paesaggio rappresentate nelle tavole richiamate al comma 1 riguardano i tipi seguenti:
 - a) *BV, versanti boscati*. L'unità è caratterizzata da versanti dominati dal bosco con scarsa articolazione in forre, terrazzi e valloni incisi; sistema insediativo formato da piccoli mayen. Ricomprende territori ubicati in destra orografica, sviluppato a monte del percorso storico La Côte, Saburey, Champlongles-Cornes, Champlong-Dessus, Borgognon fino al confine comunale con Valsavarenche e oltre.
 - b) *IT, terrazze con conche insediate*. L'unità è caratterizzata paesaggi della coltura mista fino al confine comunale con Saint-Pierre e Saint-Nicolas (aree pascolive e cerealicole) su cui sono concentrate le maggiori estensioni di aree terrazzate, rappresentativi dell'adret della valle centrale e dei versanti ben esposti delle valli laterali, dominati da una successione di terrazzi che formano conche più o meno ampie delimitate dal bosco; sistema insediativo strutturato per aggregati di varie dimensioni, con frequente presenza di villes, localizzati in funzione dell'organizzazione agraria divisa in settori (prati irrigui a valle e seminativi a monte) e dal sistema dei rus. Sotto i m 900, la coltura a vigna e il sistema insediativo formato da piccoli nuclei (hameaux) sottolineano il paesaggio, con i terrazzamenti e una forte parcellizzazione, in particolare nella vicinanza degli abitati. Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici sono le seguenti:
 - versante a ex seminativo;
 - terrazze e conca prative di sella;
 - agglomerati nelle conche;
 - agglomerati di terrazzo;
 - margini boscati;
 - forre, incisioni e versante;
 - visuali su Chatel-Argent.
 - c) *GS, gole e strettoie*. L'unità è caratterizzata dal corso fluviale prevalentemente in forra, da chiusure e pareti rocciose, da varchi di confluenza delle valli laterali, da piccole conche articolate da un sistema di terrazzi a più livelli su cui sono situati i Bourgs e le villes in dipendenza dei percorsi storici verso oltralpe, relativo a un tratto del Savara che costituisce confine tra Villeneuve e Introd. Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici sono le seguenti:
 - fiume;
 - incisione a versanti rocciosi e forre;
 - terrazze insediate;
 - bene storico isolato;
 - strada di penetrazione a tornanti;
 - fondale di alte vette in testata.

- d) *FD, dominato da uno o più fulcri*. L'unità è costituita da tratti di valle caratterizzati da punti difensivi, chiusure, dossi, speroni, terrazzi su incisioni fluviali, dominati da emergenze storiche, torri, castelli, forti e da salti di quota. Ricomprende i territori in destra orografica dominati dai fulcri dei castelli di Aymavilles, Saint-Pierre e Sarre. Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici sono le seguenti:
- castelli costituenti sistema multipolare di emergenze Chateaux de Aymavilles, de Sarre, de saint-Pierre, de Sarriod de la Tour;
 - emergenza dei siti di impianto dei castelli, con versanti coltivati;
 - insediamenti ai piedi delle emergenze: bourg di Saint-Pierre e di Aymavilles;
 - versanti di fondovalle complessi (ingresso della valle di Cogne, versante dell'adret con monte Torretta, strettoia di Chatel-Argent);
 - piana di Chavonne, con insediamenti industriali di valore storico-documentario;
 - fascia fluviale sinuosa, con strada dell'envers costeggiante;
 - versante boscato con emergenza di Chatel-Argent;
- e) *IK, insediamenti su confluente*. L'unità è costituita da tratti di valle caratterizzati alla confluenza di due torrenti di importanza comparabile, dall'apertura sui fondali testate delle valli confluenti, dalle quinte dei versanti boscati e dai terrazzi dei versanti boscati e dai terrazzi dei versanti meglio esposti; il sistema insediativo è caratterizzato da un nucleo più importante localizzato nel catino di confluenza, collegato con i nuclei sui terrazzi a coltura mista; Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici sono le seguenti:
- Bourg tra torrente Savara e la rocca di Chatel-Argent;
 - espansione lungo strada con insediamenti paleo-industriali;
 - piana di confluenza con attrezzature, edificazioni e impianti;
 - ponte autostrada su torrent Savara;
 - rocca di Chatel-Argent con strada storica in parete rocciosa;
 - impianti e centrali elettriche.
3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, gli strumenti attuativi del prg, di cui ai commi 1, 2 dell'art. 7, devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione dei sistemi di relazioni afferenti alle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Nelle tavole M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali; P1 – tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali; sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali⁶⁴ del paesaggio riconosciute nel territorio comunale:
 - a) Borgo di Villeneuve, quale “bourg”;
 - b) agglomerati di La Crête e Champlong-Rosaire, quali “villages”;
 - c) agglomerati di La Fournaise, Cumiod, Montovert, Peranche, Champlong-Martignon, Croix-Blanche, Champlong-Dessus e Champleval-Dessus, quali “hameaux”;
 - d) “villaggio dell’età del bronzo-ferro” (A119) in località Châtel-Argent, “resti della via consolare romana e del ponte sulla stessa” (A120) in località Trépont e Champagne, “Necropoli neolitica” (A121) e “resti della via consolare romana” (A121) in località Champagne, quali aree archeologiche;
 - e) percorsi storici relativi a: **PS1**, tratto della *antica strada nazionale da Aosta al confine francese del Piccolo San Bernardo*, dal confine con St-Pierre al confine con Arvier, tramite il Borgo e il Pont des Mottes sul Savara; **PS2**, *strada nazionale da Aosta al confine francese del Piccolo San Bernardo*, con tracciato uguale a quello della Ps1, con la sola variante connessa al nuovo ponte sul Savara; **in destra orografica**, **Ps3**, *strada comunale da Aymavilles a Villeneuve*, dal borgo di Villeneuve al confine con Aymavilles, in località Champagnolle; **Ps4**, *strada vicinale di Poignon*, dalla Ps3, in località Champagnolle a Petit-Poignon; **Ps5**, *strada vicinale di Introd*, dalla Ps2 al confine con Introd, alla quota di circa m 760 slm; **Ps6**, *strada comunale da Villeneuve a Valsavarenche*, dalla Ps1 al confine con Introd, alla quota di circa m 1100 slm, tramite Champlong; **Ps7**, *strada vicinale antica da Aymavilles a Valsavarenche*, dal confine con Aymavilles, alla quota di circa m 800 slm, fino alla Ps6, tramite Saburey e Champlong-Dessus; **Ps8**, *strada vicinale di Saburey*, dalla Ps6, poco prima di Champlong, a Champleval-Dessus, tramite Saburey; **Ps9**, *strada vicinale da Champlong-Dessus a Poignon*, dalla Ps7 alla Ps4, in località Prorayer; **Ps10**, *strada vicinale di Arbonne*, dalla Ps2 al ponte di Arbonne; **Ps11** *strada vicinale napoleonica (tratto)*, dalla Ps2 alla Ps12; **in sinistra orografica**, **Ps12**, *strada comunale di Saint-Nicolas*, dalla Ps1 al confine con Arvier, alla quota di circa m 918 slm, tramite La Crête, Montovert e Cumiod; **Ps13**, *strada vicinale del Mercato*, sub-parallela alla Ps13 e costituisce confine di Villeneuve con Saint-Nicolas e Saint-Pierre; **Ps14**, *strada vicinale di Cumiod*, dal ponte di Arbonne alla Ps13, in località Cumiod; **Ps15**, *strada vicinale di Château Feuillet*, dalla Ps13 al confine con Saint-Pierre, alla quota di circa m 689 slm, tramite La Crête; **Ps16**, a lato del ru de Champlong tra il confine con Introd, alla quota di circa m 1.085 slm, e il confine con Aymavilles, alla quota di circa m 1.070 slm; **Ps17** percorso storico che dalla chiesa di Saint-Roch conduce al castello d Chatel Argent e all’abitato di Champlong-Martignon;
 - f) torrenti: Doire Baltée, Montovert, Verrogne, Savara;
 - g) visuali particolari da:
 - 1 Châtel-Argent, verso la valle centrale, la piana di Villeneuve e il massiccio del Rutor;
 - 2 Champlong-Dessus, verso il fondo valle;
 - 3 Montovert, verso la rocca di Châtel-Argent, la Pointe-De-La-Pierre, il Mont-Emilius, la Becca-Di-Nona, l’abitato di Introd, l’imbocco della valle di Rhemes e della Valsavarenche;
 - 4 Chiesa di Saint-Roch (dedicata a Santa Maria), verso fondo valle;
 - 5 Champleval-Dessus, verso la valle centrale e i massicci del Mont-Blanc e del Mont-Rose;
 - 6 Vasca di carico di Champleval - Presa di Champagne verso la valle centrale, il Monte Bianco e il Monte Rosa;

⁶⁴ NAPTP, art. 30, comma 2. Tra le altre componenti si citano : laghi, torrenti, cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico. Versanti terrazzati, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica. Gli agglomerati d'interesse storico artistico, documentario o ambientale con le relative attrezzature, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo. Aree di specifico interesse paesaggistico. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore. Visuali particolari. Monumenti o documenti Percorsi storici . Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.

- h) beni culturali isolati di rilevanza media: Château de Châtel-Argent; Chiesa di Saint-Roch (dedicata a Santa Maria);
 - i) beni culturali di rilevanza minore: Fornace per la calce di La Fournaise; Ponte di Arbonne; Tour Colin, Altoforno (Fornace Lasagna) c/o il Capoluogo;
 - j) cimitero monumentale di Saint-Roch;
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità⁶⁵.
3. I principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.⁶⁶
4. Costituiscono elementi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali tradizionali da tutelare:
- a) i vigneti che si sviluppano in sinistra orografica tra Cumiod e Montovert;
 - b) i prati falciabili in destra orografica del Savara a ovest del Borgo;
 - c) il versante in destra orografica caratterizzato da villaggi immersi nella matrice boscata;
 - d) fascia fluviale sinuosa, con strada dell'envers costeggiante.

⁶⁵ NAPTP, artt 30, 36, comma 9, e art. 38, commi 3 e 4.

⁶⁶ NAPTP, art. 26, comma 1. Per le opere di manutenzione idraulica dei rus cfr Piano di tutela delle acque e Piani regionali di settore in materia di agricoltura.

Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici)

1. Nella tavola M5 – carta dei vincoli paesaggistici e ambientali sono indicate le aree tutelate per legge⁶⁷ (ex legge 431 del 1985):
 - a) i torrenti Doire Baltée, Montovert, Verrogne e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna;
 - b) il territorio comunale per la parte eccedente m 1.600 slm;
 - c) il territorio comunale coperto da foreste e da boschi;
 - d) le zone di interesse archeologico relative ai resti del “villaggio dell’età del bronzo-ferro” (A119) in località Châtel-Argent, ai “resti della via consolare romana e del ponte sulla stessa” (A120) in località Trépont e Champagne, “Necropoli neolitica” (A121) e ai “resti della via consolare romana” (A121) in località Champagne;
 - e) parte di territorio comunale ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.
2. Nella carta prescrittiva P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali sono indicate le aree individuate quali “bellezze naturali”⁶⁸ (ex legge 1497/39) presenti sul territorio comunale:
 - a) area di tutela di specifico interesse paesaggistico relativa alla chiesa di Saint-Roch individuata ai sensi dell’ex legge 1497/39, con D.M. 1 febbraio 1974;
3. Alle aree di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici.⁶⁹
4. La disciplina di cui al comma 3 non trova applicazione nei casi indicati dall’art. 142, commi 2 e 3 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42⁷⁰.

⁶⁷ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 142, comma 1.

⁶⁸ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 136.

⁶⁹ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", parte terza.

⁷⁰ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 142, comma 2, lettera a).

Art. 25 (Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole P1 – tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali⁷¹. Tali beni sono di seguito elencati di cui alcuni riconoscibili sulla base dei codici assegnati dal PTP:
 - a) monumenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale e nazionale, individuati in sede di classificazione⁷²:
 - 6) Casaforte, denominata Tour Colin, località La Crête, nella sottozona Ba06*, (tav. P4d-sparsi, scheda 24);
 - 7) Casaforte-edificio annesso, località La Crête, nella sottozona Ba06*, (tav. P4d-sparsi, scheda 25);
 - 8) Ponte di Arbonne, località Trépont, nella sottozona Ec08*, (tav. P4d-sparsi, scheda 17);
 - 9) Resti di una arcata di ponte romano, località Ponte Languéo, nella sottozona Ed04*, (tav. P4d-sparsi, scheda 32);
 - 10) Chiesa, dedicata a Santa Maria, località Saint-Roch, nella sottozona Ee03* (tav. P4d-sparsi, scheda 2);
 - 11) Castello, località Châtel-Argent, nella sottozona Ee03*, (tav. P4d-sparsi, scheda 6);
 - 12) Muro di cinta, località Châtel-Argent, nella sottozona Ee03*, (tav. P4d-sparsi, scheda 7);
 - 13) Cappella, dedicata a Santa Colomba, località Châtel-Argent, nella sottozona Ee03*, (tav. P4d-sparsi, scheda 8);
 - 14) Edicola, località Châtel-Argent, nella sottozona Ee03*, (tav. P4d-sparsi, scheda 9);
 - 15) Bassorilievo, raffigurante la croce della missione del 1912, località Borgo, nella sottozona Ee03*, (tav. P4d-sparsi, scheda 10);
 - 16) Edicola, località Montovert, nella sottozona Eg01*, (tav. P4d-sparsi, scheda 20);
 - 17) Cappella, dedicata a Sainte Marguerite, località Montovert, nella sottozona Eg01*, (tav. P4d-sparsi, scheda 23/ Ae03*-Montovert);
 - 18) Edicola, località La Cloutra, nella sottozona Eg06*, (tav. P4d-sparsi, scheda 1);
 - 19) Resti della strada romana, località Champrotard, nella sottozona Eg09*, (tav. P4d-sparsi, scheda 18);
 - 20) Cappella, dedicata a Notre-Dame Auxiliatrice, località Saburey, nella sottozona Eg13*, (tav. P4d-sparsi, scheda 13);
 - 21) Edicola, località Champleval-Dessous, nella sottozona Eg16*, (tav. P4d-sparsi, scheda 15);
 - 22) Casermetta-posto di tiro, località Veyne, nella sottozona Eh01* (tav. P4d-sparsi, scheda 16);
 - 23) Ponte sul Savara, località Borgo, nella sottozona Eh01*, (tav. P4d-sparsi, scheda 22);
 - 24) Ponte sulla Dora Baltea, località Borgo, nella sottozona Eh01*, (tav. P4d-sparsi, scheda 23);
 - 25) Spalla del ponte romano, località Trépont, nella sottozona Eh01*, (tav. P4d-sparsi, scheda 31);
 - 26) Edicola, località Chavonne, nella sottozona Fb05*, (tav. P4d-sparsi, scheda 12);
 - 27) Cappella dedicata a Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, località Cumiod, (tav. P4d-sparsi, scheda 33);
 - 28) Edicola, località Champrotard, (tav. P4d-sparsi, scheda 19);
 - 29) Fortino, località Borgo, (tav. P4d-sparsi, scheda 38);
 - 30) Edicola dedicata alla Sainte-Croix, località Croix-Blanche, nella sottozona Eg13* (tav. P4d-sparsi, scheda 26);

⁷¹ NAPTP, art. 36, comma 4; Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c).

⁷² Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

31) Cimitero monumentale di Saint-Roch (tav. P4d-sparsi, scheda 51);

32) Strada denominata “antica strada vicinale napoleonica” (tav. P4d-sparsi, scheda 52);

Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998⁷³.

b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB), isolati o inseriti in contesti insediati, individuati in sede di classificazione:

33) Fontanile, località Bertola, nella sottozona Ba24*, (tav. P4d-sparsi, scheda 1);

34) Lavatoio, località Peranche, nella sottozona Ec13*, (tav. P4d-sparsi, scheda 21);

35) Edificio industriale – centrale idroelettrica, località Chavonne, nella sottozona Ed05*, (tav. P4d-sparsi, scheda 28);

36) Edificio industriale - opera di presa, località Prorayé-Poignon, nella sottozona Ed07*, (tav. P4d-sparsi, scheda 27);

37) Edificio industriale – centrale idroelettrica, località Champagne, nella sottozona Ee01*, (tav. P4d-sparsi, scheda 29);

38) Edificio industriale – centrale idroelettrica, località Chavonne, nella sottozona Ed05*, (tav. P4d-sparsi, scheda 30);

39) Edificio rurale, località Saint-Roch, nella sottozona Ee03*, (tav. P4d-sparsi, scheda 3);

40) Fontanile, località Saburey, , nella sottozona Eg13*, (tav. P4d-sparsi, scheda 14);

41) Fontanile, località Borgo, (tav. P4d, scheda 184 – Ab01*-184);

42) Torchio, località Borgo, (tav. P4d, scheda 115 – Ab01*-115);

43) Resti di altoforno a carbone di legna, località Martinet (tav. P4d, scheda 11).

Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono documento (cat. B) tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/98⁷⁴.

c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale (cat. C), integri o diroccati (cat. DC):

44) Edificio rurale, località Balmet, nella sottozona Ba11*, (tav. P4d-sparsi, scheda 2);

45) Edificio rurale, località Balmet, nella sottozona Ba11*, (tav. P4d-sparsi, scheda 3);

46) Edificio rurale, località La Cloutra, nella sottozona Eg06*, (tav. P4d-sparsi, scheda 10);

47) Edificio rurale, località Châtel-Argent, nella sottozona Ee03*, (tav. P4d-sparsi, scheda 5).

Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC), tutti i fabbricati sparsi,

⁷³ Sono monumenti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni;

A2 - reperti archeologici;

A3 - ponti e strutture viarie;

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi;

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

⁷⁴ Sono documenti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999:

B1 - rascard, grenier, städel, essiccatoi di castagne, barmet;

B2 - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi);

B3 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere);

B4 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: “maison du sel”, terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...).

- integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli individuati alle precedenti lettera a) e b)⁷⁵.
2. Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, qualsiasi intervento deve ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni culturali e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienicosanitari dei locali di abitazione⁷⁶.
 3. Per gli edifici considerati di pregio storico architettonico di cui alla lettera c) del comma 1, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienicosanitari dei locali di abitazione⁷⁷; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi spetta alla competenza della sola amministrazione comunale e della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito tutelato o gravasse su questo la necessità di parere a seguito di specifiche leggi regionali⁷⁸.
 4. Sugli edifici di cui al comma 1 sono ammessi gli interventi di seguito indicati:
 - relativamente ai monumenti e ai documenti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - relativamente agli edifici di pregio: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione è ammessa con le limitazioni di cui al successivo comma 9;
 - relativamente ai diroccati assimilabili a documento o edificio di pregio: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione (per i soli DC) con le limitazioni di cui al successivo comma 9, nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalla l.r. 11/1998, art. 52, comma 4, lettera e).
 5. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, e nelle relative aree di pertinenza F1⁷⁹ sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali⁸⁰, nonché alle disposizioni delle NAPTP, fermo restando che gli interventi ammessi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere:
 - a) a eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) ad eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
 - c) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - d) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni, ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso;
 - e) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità dei beni nell'ambito dei rispettivi contesti;
 - f) a interessare edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, allo studio progettuale della uniformizzazione dei prospetti visibili da suolo pubblico;
 - g) a salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
 - h) a destinare gli organismi edilizi ad usi e attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici.
 6. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che, comunque, possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi⁸¹.

⁷⁵ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

⁷⁶ l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95, commi 2 e 2bis.

⁷⁷ l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95, comma 5.

⁷⁸ l.r. 1 agosto 2012, n. 26 e l.r. 4 agosto 2009 n. 24.

⁷⁹ Si rimanda all'art. 26 delle presenti norme.

⁸⁰ Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

⁸¹ NAPTP, art. 37, comma 4.

7. Le aree libere degli edifici di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tutelate e assoggettate alla disciplina di cui al successivo art. 26: sui bassi fabbricati accessori su di esse esistenti, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.
8. I fontanili e gli abbeveratoi che presentano tipologia tradizionale (lastre di pietra) e realizzati antecedentemente al 1945 costituiscono infrastrutture oggetto di tutela, pertanto gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni culturali.
9. Gli edifici di cui alla lettera c), comma 1, devono tendere:
 - ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - ad eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
 - a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 - a interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine quantomeno, allo studio progettuale della uniformità dei prospetti visibili da suolo pubblico;
 - a salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
 - a destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili.

In particolare si adotteranno le disposizioni seguenti:

- a) un sottotetto esistente, se non ha già preventivamente l'altezza media regolamentare prescritta o non ha già destinazione abitativa, non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile;
- b) l'ampliamento in elevazione per l'adeguamento igienico sanitario dei vari piani deve essere contenuto nel minimo indispensabile;
- c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti;
- d) i progetti e gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti regole:
 - utilizzare le strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti nel presente articolo, o da norme vigenti, o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove nel caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con le tipologie esistenti;
 - l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di porzioni di fabbricato totalmente in legno non possono, di norma, comportare lo smontaggio e il rimontaggio delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare alcuni elementi fortemente degradati e tali da pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei irrecuperabili;
 - ove negli edifici oggetto dell'intervento siano presenti elementi caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), tali elementi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione formale senza falsificazione delle parti mancanti;
 - è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma 9 nonché con interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
 - le volte;
 - gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;

- i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
 - i forni o le macine ad uso privato;
 - gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
 - le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
 - l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
 - qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.
10. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lett. c) del comma 1 afferenti a specifiche leggi regionali⁸², sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni paesaggistici ed architettonici. Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, saranno applicati i limiti imposti dal comma 9 lettere b), c) e d).
 11. Sui beni di cui al comma 1 sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.
 12. Sui bassi fabbricati accessori, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalla Commissione Edilizia o dalle competenti strutture regionali di tutela negli ambiti sottoposti a vincolo, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e adeguamento tipologico.
 13. Sugli edifici diroccati presenti in aree esterne alle sottozone A, si opererà con le modalità delle analoghe strutture delle sottozone A. Inoltre, se si tratta di edifici diroccati assimilabili a documento (DB) o comunque presenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà necessario conseguire il preventivo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di beni architettonici o paesaggistici. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge.
 14. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista⁸³ sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni architettonici, devono essere volti alla loro riqualificazione e conservazione.
 15. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge⁸⁴.

⁸² I.r. n. 24/2009 e I.r. n. 26/2012

⁸³ d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lettera a

⁸⁴ I.r. 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate:

a) nella tavola P1 – tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;

Beni culturali

<i>P1</i>	<i>P4d- sparsi</i>	<i>Descrizione</i>
S016-01	6	Chatel-Argent
S016-02	2	Chiesa di Santa Maria
S017-01	Ae02-13,14	Fornace per calce: La Fournaise
S017-02	17	Ponte di Arbonne
S017-03	24	Tour Colin
S017-04	Af01-3	Maison Carmagne
S017-05	11	Resti di fonderia o altoforno a carbone di legna

Censiti dal PRGC come Monumenti

S014-01	24	Casaforte, denominata Tour Colin, località La Crête
S014-02	25	Casaforte-edificio annesso, località La Crête
S014-03	16	Casermetta-posto di tiro, località Veyne
S014-04	20	Edicola, località Montovert
S014-05	Ae03-23	Cappella, dedicata a Sainte Marguerite, località Montovert
S014-06	33	Cappella, dedicata a Notre-Dame de tout Pouvoir, località Cumiod
S014-07	19	Edicola, località Champrotard
S014-08	18	Resti della strada romana, località Champrotard
S014-09	17	Ponte di Arbonne, località Trépont
S014-10	22	Ponte sul Savara, località Borgo
S014-11	31	Spalla del ponte romano, località Trépont
S014-12	10	Bassorilievo, raffigurante la croce della missione del 1912, località Borgo
S014-13	23	Ponte sulla Dora Baltea, località Borgo
S014-14	38	Fortino, località Borgo
S014-15	9	Edicola, località Châtel-Argent
S014-16	6	Castello, località Châtel-Argent
S014-17	7	Muro di cinta, località Châtel-Argent
S014-18	8	Cappella, dedicata a Santa Colomba, località Châtel-Argent
S014-19	2	Chiesa, dedicata a Santa Maria, località Saint-Roch
S014-20	1	Edicola, località La Cloutra
S014-21	12	Edicola, località Chavonne
S014-22	32	Resti di una arcata di ponte romano, località Ponte Languet
S014-23	13	Cappella, dedicata a Notre-Dame Auxiliatrice, località Saburey
S014-24	15	Edicola, località Champeval-Dessous
S014-25	26	Edicola, dedicata alla Sainte-Croix, località Croix-Blanche

Censiti dal PRGC come Documenti

S014-26	29	Edificio industriale – centrale idroelettrica, località Champagne
S014-27	30	Edificio industriale – centrale idroelettrica, località Champagne
S014-28	Ab01-184	Fontanile, località Borgo
S014-29	3	Edificio rurale, località Saint-Roch
S014-30	28	Edificio industriale – centrale idroelettrica, località Chavonne
S014-31	21	Lavatoio, località Peranche
S014-32	1	Fontanile, località Bertola
S014-33	14	Fontanile, località Bertola
S014-34	27	Edificio industriale - opera di presa, località Camagne
S014-35	Ab01-115	Torchio per olio di noci, località Borgo

Censiti dal PRGC come Monumenti o documenti ricompresi nelle sottozone di tipo A

S014-36	Ad01-8	latteria, località La Crête
S014-37	Ad01-11	Cappella, dedicata a Sainte-Barbe, località La Crête
S014-38	Ad01-33	edificio rurale, località La Crête
S014-39	Ad01-42	edificio rurale, località La Crête
S014-40	Ad01-43	edificio rurale, località La Crête
S014-41	Ae03-32	edificio rurale, località Montovert
S014-42	Ae03-39	edificio rurale, località Montovert
S014-43	Ae03-37	edificio rurale, località Montovert
S014-44	Ae01-10	edificio rurale, località La Fournaise
S014-45	Ae01-12	edificio rurale, località La Fournaise
S014-46	Ae01-13	altoforno, località La Fournaise
S014-47	Ae01-14	altoforno, località La Fournaise
S014-48	Af01-3	Casaforte, denominata maison Carmagne, località Champrotard
S014-49	Af01-5	Fontanile, località Champrotard

S014-50	<i>Af01-4</i>	Edificio rurale, località Champrotard
S014-51	<i>Ab01-139</i>	edificio rurale, località Borgo
S014-52	<i>Ab01-140</i>	edificio rurale, località Borgo
S014-53	<i>Ab01-190</i>	edificio rurale, località Borgo
S014-54	<i>Ab01-191</i>	edificio rurale, località Borgo
S014-55	<i>Ab01-46</i>	edificio rurale, località Borgo
S014-56	<i>Ab01-50</i>	edificio rurale, località Borgo
S014-57	<i>Ab01-51</i>	edificio rurale, località Borgo
S014-58	<i>Ab01-56</i>	edificio rurale, località Borgo
S014-59	<i>Ab01-197</i>	Chiesa, dedicata all'Assunzione della Vergine e a San Biagio, località Borgo
S014-60	<i>Ab01-199</i>	Fortino, località Borgo
S014-61	<i>Ae05-9</i>	Edicola votiva, località Peranche
S014-62	<i>Ad02-22</i>	Cappella, dedicata a San Bernardo, località Champlong-Rosaire
S014-63	<i>Ad02-18</i>	forno, località Champlong-Rosaire
S014-64	<i>Ae09-1</i>	Fontanile, località Vaillon
S014-65	<i>Ae12-1</i>	Cappella, dedicata a Saint-Joconde, località Champlong-Dessus
S014-66	<i>Ae12-8</i>	forno, località Champlong-Dessus
S014-67	<i>Ae12-16</i>	edificio rurale, località Champlong-Dessus
S014-68	<i>Ae08-1</i>	Mulino, località Saburey-Dessus
S014-69	<i>Ae07-11</i>	Fontanile, località Saburey-Dessous

Punti di vista panoramica verso il fondovalle nei pressi di

S013-01	Châtel-Argent
S013-02	Champlong-Dessus
S013-03	Montovert
S013-04	Chiesa di Saint-Roch
S013-05	Champleval-Dessus
S013-06	Presa di Camagne

Percorsi storici

- PS1 tratto della antica strada nazionale da Aosta al confine francese del Piccolo San Bernardo, dal confine con Saint-Pierre al confine con Arvier, tramite il Borgo e il Pont des Mottes sul Savara
- PS2 strada nazionale da Aosta al confine francese del Piccolo San Bernardo, con tracciato uguale a quello della Ps1, con la sola variante connessa al nuovo ponte sul Savara; in destra orografica
- PS3 strada comunale da Aymavilles a Villeneuve, dal borgo di Villeneuve al confine con Aymavilles, in località Champagnolle
- PS4 strada vicinale di Poignon, dalla Ps3, in località Champagnolle, a Petit-Poignon
- PS5 strada vicinale di Introd, dalla Ps2 al confine con Introd, alla quota di circa m 760 slm
- PS6 strada comunale da Villeneuve a Valsavarenche, dalla Ps1 al confine con Introd, alla quota di circa m 1100 slm, tramite Champlong
- PS7 strada vicinale antica da Aymavilles a Valsavarenche, dal confine con Aymavilles, alla quota di circa m 800 slm, fino alla Ps6, tramite Saburey e Champlong-Dessus
- PS8 strada vicinale di Saburey, dalla Ps6, poco prima di Champlong, a Champleval-Dessus, tramite Saburey
- PS9 strada vicinale da Champlong-Dessus a Poignon, dalla Ps7 alla Ps4, in località Prorayer
- PS10 strada vicinale di Arbonne, dalla Ps2 al ponte di Arbonne
- PS11 strada vicinale napoleonica (tratto), dalla Ps2 alla Ps12; in sinistra orografica
- PS12 strada comunale di Saint-Nicolas, dalla Ps1 al confine con Arvier, alla quota di circa m 918 slm, tramite La Crête, Montovert e Cumiod
- PS13 strada vicinale del Mercato, sub-parallela alla Ps13 che costituisce confine di Villeneuve con Saint-Nicolas e Saint-Pierre
- PS14 strada vicinale di Cumiod, dal ponte di Arbonne alla Ps13, in località Cumiod
- PS15 strada vicinale di Château Feuillet, dalla Ps13 al confine con Saint-Pierre, alla quota di circa m 689 slm, tramite La Crête
- PS16 percorso a lato del ru de Champlong
- PS17 percorso storico che dalla Chiesa di Saint-Roch conduce al Castello di Châtel-Argent e all'abitato di Champlong-Martignon

b) nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG.

- Alle aree di cui al comma 1, si applicano in generale le norme di tutela vigenti⁸⁵.
- Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
- Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - areale di pertinenza dell'impianto artigianale di Fournaise;

⁸⁵ D.lgs 22 gennaio 2004, n 42; l.r. 10 giugno 1983, n 56; l.r. 11 aprile 1998, n 13; art. 40 NAPTP.

- areale di competenza della Casaforte Carmagne, in località Champrotard;
 - areale di competenza dell'ex Fonderia Gervasone, in località Martinet;
 - areale di pertinenza della Tour Collin, in località Crêtes;
 - areale di pertinenza del Pont Langueo, in località omonima.
5. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
6. Le seguenti aree, individuate come LM, sono sottoposte a speciale limitazione e ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
- areale di pertinenza della via principale che attraversa il borgo di Villeneuve;
 - areale di pertinenza di due possibili tumuli di epoca pre o protostorica, in località Pont des Mottes.

Art. 27 (Percorsi storici)

1. I percorsi storici sono individuati nelle tavole M4 -Analisi del paesaggio e dei beni culturali; P1 – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici indicati nelle tavole di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato sia agli elementi tipologici rispettivi.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale⁸⁶.
5. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza non è ammessa la realizzazione di linee elettriche e telefoniche lungo i percorsi storici, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.31
6. Con riferimento ai percorsi storici⁸⁷ individuati nelle tavole M4 -Analisi del paesaggio e dei beni culturali; P1 –Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, che presentano strutture e pavimentazioni tradizionali, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, dovranno essere utilizzati materiali lapidei per le pavimentazioni e i muri di sostegno coerenti con quelli in opera presenti nell'area d'intervento.

⁸⁶ NAPTP, art. 37, commi 5 e 6.

⁸⁷ Le strade pedonali ricomprendono i sentieri di cui alle NAPTP, art. 37, comma 5.

Capo II - Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti)

1. Nella tavola P3 -Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, sono indicati gli interventi⁸⁸ diretti alla riqualificazione delle reti della viabilità ordinaria, precisamente:
 - a) A5 Autostrada Torino, Aosta , Monte Bianco: Mantenimento della struttura in atto con inserimento di strutture fonoassorbenti in corrispondenza della sottozona Eg08*-Tzan Tardi verso la scuola media;
 - b) strada statale n. 26: Mantenimento della sezione in atto, con inserimento di “rotatoria alla francese” in corrispondenza dell’incrocio con la ex statale, all’altezza di Veyne;
 - c) strada comunale La Côte-Champagnolle: Rettifiche e allargamento del tracciato in atto tra La Côte e Champagnolle, con breve tratto nel territorio di Aymavilles; sezione m 5,00 più allargamenti in curva; interessa le sottozone Eg04*, Ba10*, Ec11*, Ba09*, Ec13*, Ec12*;
 - d) sono in fase progettuale due percorsi pedonali diretti a collegare, rispettivamente, gli abitati di Trépont e la Crête con il Capoluogo.

⁸⁸ NAPTP, art. 20.

Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

1. Nella tavola P3 -Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi⁸⁹ e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione⁹⁰ ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche indicate nelle tavole di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio⁹¹; l’accesso alle opere di presa e pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 operano le disposizioni ai sensi di legge in materia⁹². In ogni caso sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse idriche;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli⁹³;
 - k) pozzi perdenti⁹⁴;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta⁹⁵;
 - m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame⁹⁶.
4. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, si dovranno predisporre le seguenti misure:
 - a) allacciamento alla rete fognaria comunale e scarico di acque reflue solo al suo interno;
 - b) ove l’allacciamento non sia possibile lo scarico dovrà avvenire all’interno di un pozzo a tenuta stagna da svuotare periodicamente o di una fossa Imhoff con subirrigazione con rilascio di idonea documentazione da parte della ditta di spurgo per eventuali verifiche;

⁸⁹ D.leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31, e smi, art. 2.

⁹⁰ D.leg.vo 152/2006.

⁹¹ D.leg.vo 152/2006.

⁹² D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal d.leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 art 94 l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999 n. 792/XI, allegato B.

⁹³ D.leg.vo 152/2006.

⁹⁴ D.leg.vo 152/2006.

⁹⁵ D.leg.vo 152/2006.

⁹⁶ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, Capitolo I, paragrafo A, numero 3, lettera b).

- c) delocalizzazione delle attività e successiva bonifica dei siti;
 - d) maggiore frequenza dei controlli di qualità sulle acque captate presso la sorgente o il pozzo interessati;
 - e) chiusura e ripristino ambientale delle cave che possono essere in connessione con la falda.
5. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti⁹⁷.
 6. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche⁹⁸, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere attrezzature di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
 7. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto sono da adottare i seguenti accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali:
 - a) allacciamento alla rete fognaria comunale e scarico di acque reflue solo al suo interno;
 - b) ove l'allacciamento non sia possibile lo scarico dovrà avvenire all'interno di un pozzo a tenuta stagna da svuotare periodicamente o di una fossa Imhoff con subirrigazione con rilascio di idonea documentazione da parte della ditta di spurgo per eventuali verifiche⁹⁹;
 8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal soggetto interessato alle opere da eseguire ed è prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o alla dichiarazione di inizio attività.
 9. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge¹⁰⁰.
 10. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, della l.r. 11/98.
 11. Nelle tavole richiamate al comma 1 sono indicate le condotte principali di adduzione dell'acquedotto comunale.

⁹⁷ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE, e sm.; D.leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105, e sm.; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542, e sm.; D.leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003.

⁹⁸ D.leg.vo 152/2006.

⁹⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, Capitolo I, paragrafo A, numero 4, D.leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31, e sm.

¹⁰⁰ D.leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31, e sm., l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B.

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 36, ai lati dei corsi d'acqua naturali valgono le limitazioni d'uso previste dal Piano di tutela delle acque per le relative fasce di rispetto così come definite all'art. 41, della lr 11/1998 e smi.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, indicati nella tavola P3 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, è vietata la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità. Occorre garantire, inoltre, la manutenzione delle opere in argomento e determinare adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche mediante la realizzazione di idonee recinzioni. In ogni caso, i progetti di interventi previsti ad una distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m 10,00 sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle "brantse", oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale. Si perviene alla valorizzazione dei rus anche mediante la manutenzione dei sentieri di servizio lungo il loro percorso per usi ricreativi pedonali e ciclabili.
4. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2 sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo. Sarà a carico del richiedente la valutazione del comportamento idraulico del ramo intercettato, al fine di fornire all'amministrazione competente i necessari elementi di valutazione.

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Titolo II, Capo IV e Capo V, sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi impianti idroelettrici;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici¹⁰¹.
 - d) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica di bassa e media tensione, la realizzazione di opere accessorie, nonché la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti.
2. Nel territorio comunale è da perseguire:
 - a) la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico nonché nei punti panoramici individuati nella tavola P1 - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*;
 - b) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate¹⁰².

2_{bis}. Nelle sottozone di tipo A individuate nella tavola P4, la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione dovrà avvenire con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili fatte salve esigenze di natura tecnica ed economica.
3. E' vietato realizzare linee elettriche aeree lungo i percorsi storici e interrare cavi nel loro sedime, con esclusione delle tratte ricomprese nelle sottozone di tipo A. Eccezionalmente, in assenza di alternative possibili tecnicamente motivate, l'amministrazione comunale può ammettere proposte progettuali differenti.
4. Si applicano le disposizioni di legge in materia di elettrodotti¹⁰³, di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico¹⁰⁴ e di rendimento energetico nell'edilizia¹⁰⁵.
5. Le disposizioni richiamate al comma 4 possono non essere applicate agli edifici classificati monumento, documento, di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale e a quelli comunque ricompresi nelle sottozone di tipo A, qualora, su parere delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di paesaggio, possano pregiudicarne la conservazione.

¹⁰¹ La localizzazione di tali impianti è definita dalla Dgr n.9 del 5 gennaio 2011 l'individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) .

¹⁰² NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d).

¹⁰³ L.r. 8/2011.

¹⁰⁴ DM infrastrutture e trasporti 27 luglio 2005, in GU 2 agosto 2005 n 178.

¹⁰⁵ Lr 18 aprile 2008, n. 21.

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

1. Nella tavola P3 -Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti e i relativi impianti di depurazione in funzione e in progetto. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP¹⁰⁶ nonché delle leggi e dei piani di settore¹⁰⁷.
2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile¹⁰⁸, come segue:
 - a) attorno alle fosse IMHOFF attualmente a servizio delle reti in destra orografica viene definita una fascia di rispetto di 50 m, all'interno della quale non devono essere presenti opere di presa, serbatoi, vasche di accumulo e derivazione ad uso potabile; il vincolo decade per ogni singola fossa nel momento in cui la rispettiva rete viene collegata al depuratore in progetto.
3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento^{109 110}.

¹⁰⁶ NAPTP, art. 22, comma 4:

- la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l'adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;
- la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l'adduzione nei corsi d'acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili;
- la razionalizzazione e l'esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;
- il controllo dell'efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;
- l'immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell'accettabilità ai sensi di legge;
- la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

¹⁰⁷ Lr 8 settembre 1999, n. 27.

¹⁰⁸ Deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999, n. 518/XI, allegato A, Capitolo III, paragrafo B).

¹⁰⁹ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d), e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

¹¹⁰ D.leg.vo 152/2006.

Art. 33 (Viabilità e ferrovia)

1. Nella tavola P3 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, è indicata la rete stradale pubblica che è composta di¹¹¹:
 - a) A - autostrada;
 - b) C - strada extraurbana secondaria (statale, regionale);
 - c) E - strade urbane di quartiere (comunali);
 - d) F - strade locali (comunali, vicinali);
 - e) F-bis - itinerari ciclopedonali e percorsi pedonali.
2. La tabella indica le strade di cui la presente variante prevede modificazioni e quelle di nuova costruzione. La colonna 4, unitamente alla cartografia di piano, indica le previsioni progettuali.

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
RAV	1 <i>Autostrada A5 Torino, Aosta, Monte Bianco</i>	<i>Tra i confini con i comuni di Aymavilles e Arvier</i>	<i>A Autostrada</i>	<i>Mantenimento della struttura in atto con inserimento di strutture fonoassorbenti in corrispondenza della sottozona Eg08*-Tzan Tardi verso la scuola secondaria di primo grado</i>
ANAS	2 <i>Strada statale n. 26</i>	<i>Tratto di statale in corrispondenza del ponte sulla Dora nei pressi dell'abitato di Veyne</i>	<i>C Strada extraurbana secondaria</i>	<i>Mantenimento della sezione in atto, con inserimento di "rotatoria alla francese" in corrispondenza dell'incrocio con la ex statale, all'altezza di Veyne</i>
REGIONE	3 <i>Strada regionale 23</i>	<i>Tra la statale 26 e il confine con Introd</i>	<i>C Strada extraurbana secondaria</i>	<i>Mantenimento della sezione in atto e inserimento di un "capolinea" delle linee di trasporto su gomma locali a sud-ovest della scuola secondaria di primo grado</i>
COMUNE	4 <i>strada comunale La Côte-Champagnolle</i>	<i>Tra l'hameau La Côte e l'hameau Champagnolle</i>	<i>F strada locale</i>	<i>Rettifiche e allargamento del tracciato in atto tra La Côte e Champagnolle; sezione m 5,00 più allargamenti in curva; interessa le sottozone Eg04*, Ba10*, Ec11*, Ba09*, Ec13*, Ec12*</i>
COMUNE	5 <i>(di futura denominazione)</i>	<i>Tra i confini comunali di Saint-Pierre e Arvier; con tali comuni sono da definire i punti di contatto per l'arrivo e la prosecuzione dell'opera; per un tratto, nell'ambito di Trépont, si sovrappone al percorso n. 13</i>	<i>F-bis itinerario ciclopedonale</i>	<i>Nuovo impianto con adeguamento di tratte in atto, sezione m 2,50; interessa le sottozone Eh01*, Fb04*, Ab01*, Ba15*, Ec07, Fb02*, Ee02, Bb01, Ee02, Ba18, Eco8</i>
COMUNE	6 <i>Pont de Mottes-scuola secondaria di primo grado</i>	<i>Tra la regionale 23 e il Capoluogo</i>	<i>F strada locale</i>	<i>Omogeneizzazione del tracciato con inserimento di marciapiedi;</i>

¹¹¹ D.leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
COMUNE	7 (di futura denominazione)	Tra la stazione ferroviaria e la località Veyne; attraversamento pedonale della SS 26 e prosecuzione lungo il lato est del ponte sulla Dora; attraversamento pedonale della comunale per Chavonne e prosecuzione verso il borgo a lato della ex "strada da Aosta al confine francese"; attraversamento pedonale della detta strada e prosecuzione fino all'area di parcheggio	F-bis percorso pedonale	Nuovo impianto con sezione variabile fino a un massimo di 2,50; interessa le sottozone Ba07, Fa1, Eg02, Ba09*
COMUNE	8 strada vicinale di Arbonne	Tra Champagne e Pont d'Arbonne	F strada locale	Nuovo impianto con sezione m 3,00; interna alla sottozona Bc01*
COMUNE	9 (di futura denominazione)	Tra Balmet e centrale Chavonne	F strada locale	Nuovo impianto con sezione m 4,50; interna alle sottozone Eh2, Fb5, Eg5
COMUNE	10 (di futura denominazione)	Tra l'area di parcheggio in atto di Chatelet e la propaggine ovest di La Crête	F strada locale	Nuovo impianto con sezione m 3,00; interna alla sottozona Eg02*
COMUNE	11 (di futura denominazione)	Ha inizio dal ponte sul Savara, lato nord-est, sottopassa la SS attraverso una struttura in atto e percorre l'abitato di Trépont riavvicinandosi alla SS, lato nord-ovest, e proseguendo fino alla cabina primaria; per un tratto, nell'ambito di Trépont, si sovrappone all'itinerario n.6. Fa parte di questo percorso un peduncolo che origina sul lato sud del Savara, si accosta alla SS e prosegue fino alla fermata autobus compresa	F-bis percorso pedonale	Nuovo impianto con sezione variabile fino a un massimo di 2,50; interessa le sottozone: Ab01*, Ba14*, Eh01*, Bc02*, Ee02, Ba17*, Bc01*, Bb01

3. – Non reca disposizioni –
4. Le nuove strade comunali, e gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili¹¹², fatte salve le deroghe ammesse¹¹³. Inoltre deve essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate.
5. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.

¹¹² Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"; dM Infrastrutture e trasporti 19 aprile 2006 "Norme tecniche per le intersezioni stradali".

¹¹³ D.Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2.

6. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di permesso di costruire su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
- a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata¹¹⁴ non inferiore a m 3,00;
 - b) andamento plano-altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico, comunque non superiori, di norma, a 12%;
 - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità delle tratte della strada pubblica direttamente interessate;
 - d) sistema di raccolta delle acque meteoriche e di drenaggio e loro smaltimento in idonei recipienti finali, purché compatibili con la qualità delle relative acque e non ne peggiori le caratteristiche di qualità;
 - e) illuminazione, a richiesta del Comune;
 - f) segnaletica stradale verticale e, ove compatibile con il tipo di pavimentazione adottata, orizzontale;
 - g) immissione in una strada pubblica;
 - h) dove ritenuto necessario potranno essere previsti, anche a richiesta del Comune, marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - i) pavimentazione adeguata all'uso e alla tipologia della strada e al contesto ambientale in cui essa è inserita;
 - j) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative applicabili e le esigenze di funzionalità. Sarà possibile installare reti di protezione a contorno delle piste ciclabili a riparo delle colture in atto.
7. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
8. Per le strade di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
9. Con riferimento ai percorsi storici¹¹⁵ individuati nelle tavole M4 -Analisi del paesaggio e dei beni culturali; P1 -Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, che presentano strutture e pavimentazioni tradizionali, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, dovranno essere utilizzati materiali lapidei per le pavimentazioni e i muri di sostegno coerenti con quelli in opera presenti nell'area d'intervento.

¹¹⁴ Come definita dal Nuovo codice della strada.

¹¹⁵ Le strade pedonali ricomprendono i sentieri di cui alle NAPTP, art. 37, comma 5.

10. Le distanze dal confine autostradale, da rispettare nei nuovi edifici, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti di edifici fronteggianti l'autostrada, non possono essere inferiori a:

strade	entro i centri abitati ¹¹⁶	fuori dai centri abitati	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹¹⁷
A. autostrada ¹¹⁸	m 30,00 ¹¹⁹	m 60,00 ¹²⁰	m 30,00 ¹²¹

11. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, si applicano alla strada statale le disposizioni seguenti:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG ¹²²	fuori dai centri abitati	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹²³
C. strada extraurbana secondaria (strada statale)	m 10,00	m 30,00 ^{124 125}	PUD, oppure m 10,00 minimi

12. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG ¹²⁶	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG ¹²⁷	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹²⁸
E. strade urbane di quartiere (comunali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 m 15,00 per strade > m 8,00 ¹²⁹	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ad eccezione dei casi di cui all'art. 99, comma 3), l.r. 11/98	PUD
F. strade locali (comunali, vicinali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 m 15,00 per strade > m 8,00 ¹³⁰	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹³¹	PUD

13. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, ai fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E sono applicabili le disposizioni di deroga ai sensi di legge¹³².

14. – non reca disposizioni –

¹¹⁶ D.Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, numero 8), art. 4.

¹¹⁷ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹¹⁸ La classificazione delle autostrade come tali è data per assoluta, e quindi non sono necessarie ulteriori determinazioni.

¹¹⁹ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 28, comma 1, lettera a), e smi.

¹²⁰ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera a), e smi.

¹²¹ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a), e smi.

¹²² Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 99; deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

¹²³ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹²⁴ D.M. 1 aprile 1968, art. 4, comma 1, lettera b).

¹²⁵ Distanza da osservarsi nell'edificazione a partire dal ciglio della strada, cui va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione derivanti da progetti approvati.

¹²⁶ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 99; deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

¹²⁷ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I.

¹²⁸ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹²⁹ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹³⁰ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2.

¹³¹ Distanza misurata dall'asse della carreggiata, l.r. 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2.

¹³² Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 99, comma 3.

15. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

Strade	Centro abitato ¹³³	Fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹³⁴	Fuori dai centri abitati e fuori dalle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹³⁵
C. Strada extraurbana secondaria (strada statale)	m 10,00	m 10,00 ¹³⁶	m 30,00 ¹³⁷
E. Strade urbane di quartiere (comunali)	m 5,00	m 5,00	m 20,00
F. Strade locali (comunali, vicinali)	m 5,00	m 5,00	m 20,00 (strade comunali) m 10,00 (strade vicinali) ¹³⁸

16. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento¹³⁹.
17. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento¹⁴⁰, nel rispetto delle norme regionali e nazionali in materia.
18. Nelle fasce di rispetto delle strade comunali e regionali sono ammessi gli interventi stabiliti dalla normativa vigente¹⁴¹.
19. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali, è fissata in metri 5 da misurarsi dall'asse della strade stesse; tale disposizione non si applica nelle sottozone di tipo A.
20. Lungo il tracciato della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici e manufatti di qualsiasi specie a una distanza, misurata in proiezione verticale, minore di m 30,00 dalla zona di occupazione della più vicina rotaia¹⁴², senza autorizzazione dell'ente competente.

¹³³ D.leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, numero 8), art. 4.

¹³⁴ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹³⁵ Nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.

¹³⁶ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a), e smi.

¹³⁷ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera c), e smi.

¹³⁸ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d), e), e smi.

¹³⁹ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5, e smi.

¹⁴⁰ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5, e smi.

¹⁴¹ Articoli 39 e 40 della l.r. 11/1998.

¹⁴² DPR 11 luglio 1980, n. 753, art. 49.

Art. 34 (Gasdotto, acquedotto)

1. Nella tavola P3 -Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, sono indicate le condotte principali dell'oleodotto e del gasdotto.
2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al Comune. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto proprietario o gestore.
3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
4. Ai lati delle condotte acquedottistiche principali è fatto divieto di eseguire interventi edificatori, di effettuare piantagioni e spandere materiali che possano risultare fonti di inquinamento entro fasce di terreno di larghezza pari a m 2,50 misurata dall'asse delle condotte medesime ¹⁴³.
5. Sulla rete d'acquedotto è sempre ammissibile la realizzazione di infrastrutture volte alla produzione di energia idroelettrica, qualora l'intervento sia di iniziativa pubblica.

¹⁴³ Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II.

Art. 35 (Gestione dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi¹⁴⁴ è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti¹⁴⁵, dal piano comunale o sovra-comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal regolamento comunale¹⁴⁶.
2. Le aree relative ai centri di raccolta comunale, sono individuate nella tavola P3 “Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”.
3. Le aree di cui al comma 2 devono presentare fasce di rispetto ai sensi di legge¹⁴⁷ caratterizzate dall’impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggistico-ambientale da precisare in sede di progetto di ciascuna area.

¹⁴⁴ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7.

¹⁴⁵ D.leg.vo 5 febbraio 1997, n. 22.

¹⁴⁶ D.leg.vo 5 maggio 1997, n. 22, art. 21.

¹⁴⁷ Lr 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b).

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. Nell'ambito del territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo D per attività industriali.
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B e C si applicano, rispettivamente, le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46 (sottozone di tipo B) e 47 (sottozone di tipo C) riguardanti le altre destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone medesime.
3. Per usi e attività produttive artigianali o industriali non collocabili in contesti abitativi per incompatibilità ambientale, si intendono quelli che¹⁴⁸ producono:
 - a) impatto paesaggistico negativo rilevante;
 - b) inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
 - c) livelli di sicurezza modesti.
4. Alla data del 30 novembre 2012. nel territorio comunale di Villeneuve e in quelli contermini non sono insediate strutture produttive a "Rischio di incidenti rilevanti", RIR¹⁴⁹.
5. – Non reca disposizioni –

¹⁴⁸ - non reca disposizioni -

¹⁴⁹ D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D.Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2001, n. 138, Allegato, numero 3.1.

Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per gli impianti di radiotelecomunicazioni è disposta dal prg e, ove previsto, dal piano avente carattere di interesse regionale.¹⁵⁰
2. Gli impianti di radiotelecomunicazione previsti negli appositi progetti di rete¹⁵¹ sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore¹⁵² nelle sottozone, di cui al Capo IV, nelle quali il PRG ne ammetta la destinazione d'uso.
3. – non reca disposizioni –
4. Nel territorio Comunale sono presenti le seguenti, postazioni nelle sottozone di seguito indicate unitamente ai relativi gestori:
 - a) Telecom, ponte radio telefonia mobile, lungo strada di St-Nicolas, foglio 13, mappale n. 326;
 - b) Siemens, ripetitore e antenna, foglio 19, mappali nn. 275, 276, 278, 298;
 - c) Tim, stazione radio base per telefonia cellulare, foglio 5, mappali nn. 11, 12, 13;
 - d) Tim e Vodafone, segnale radio in galleria, foglio 5, mappale n. 450; foglio 15, mappale n. 152;¹⁵³
 - e) oltre a quelli in atto alla data dell'adozione delle presenti Norme non citati nell'elenco sovrastante.
5. Restano esclusi dai siti potenzialmente destinati ad impianti di radiotelecomunicazione le aree individuate sulla carta motivazionale dei valori naturalistici (M2).

¹⁵⁰ Lr 25/2005, art. 6-bis, comma 4, come modificata dalla lr 6/2013.

¹⁵¹ Lr 04 novembre 2005, n. 25, Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radio elettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.

¹⁵² Lr 25/2005.

¹⁵³ Alla data del 30 novembre 2007, la comunità montana Monte Rosa non ha ancora provveduto alla formazione del piano dei siti radiotelecomunicazioni relativo al territorio di competenza.

Art. 38 (Cimitero comunale)

1. Nella tavola P3 -Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, è indicato il perimetro dell'impianto cimiteriale comunale in località Saint-Roch; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia^{154 155} fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche¹⁵⁶.
2. Il cimitero è soggetto alla disciplina del regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6, in quanto presenta "interesse storico-culturale" da salvaguardare ai sensi del regolamento medesimo.
3. Nel cimitero monumentale di Saint-Roch sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e manutenzione, mentre per attività di nuova costruzione, di modifica dei manufatti immobili esistenti aventi più di settanta anni e la rimozione di manufatti tombali aventi più di cinquanta anni, è necessaria l'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico artistici e architettonici.

¹⁵⁴ RD 24 luglio 1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie, art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

¹⁵⁵ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

¹⁵⁶ D.Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21.

Art. 39 (Attrezzature turistico-ricreative)

1. Nell'ambito del territorio comunale non sono individuate aree sciabili. Nella tavola P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono indicate le aree ricreativo-sportive in ambiente naturale con valenze turistiche.
2. Nelle sottozone Eh indicate nelle tavole di cui al comma 1 e di seguito richiamate alla lettera a) e nel tratto di Doire Baltée alla lettera b), in relazione alle rispettive specialità, sono ammesse attività ricreativo-sportive con valenze turistiche senza la previsione di realizzare nuove infrastrutture viabili di accesso, precisamente:
 - a) arrampicata sportiva: Ee03*-Châtel-Argent
 - b) percorso natura: Eh01*-Arbonne-Chavonne;
 - c) parchi avventura: Eh02*-Ducret;
 - d) rafting, canoa: Eh01*-Arbonne-Chavonne.*zioni*
3. Nelle sottozone F indicate nelle tavole di cui al comma 1 in relazione alle rispettive specialità, sono ammesse attività ricreativo-sportive con valenze turistiche senza la previsione di realizzare nuove infrastrutture viabili di accesso, precisamente:
 - a) Centro sportivo: Fb02*-Area sportiva;
 - b) Campo di calcio e laghetto pesca sportiva Fb05*-Chavonne Laghetto;
 - c) Parco giochi: Fb04*-Parco fluviale.
4. Per le attività di rafting e si applicano le disposizione dell'art. 49 del Piano di tutela delle acque.
5. Altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale, quali di seguito indicate, sono ammesse ove previste da specifiche determinazioni di PST, di cui all'art. 20, commi 3, 4, nel rispetto degli indirizzi seguenti:
 - a) attrezzature e i servizi per equitazione e mountain-bike, contenendo al minimo le interferenze con i percorsi dell'escursionismo a piedi nei periodi di alta affluenza, e favorendo attrezzature proprie, su strade interpoderali o su altri tracciati di sufficiente sezione;
 - b) pratica del motocross in specifici ambiti a ciò dedicati;
 - c) navigazione aerea senza motore con il divieto di atterraggio in centri abitati.

Capo III - Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. Ai siti e i beni di specifico interesse naturalistico rappresentati nelle tavole M2 -Analisi dei valori naturalistici, P2 - Tutela e valorizzazione naturalistica e di seguito indicati si applicano le disposizioni cogenti e prevalenti di cui alle NAPTP, art. 38, commi 1, 2, 3, 4¹⁵⁷:
 - a) *Efl-Parco Nazionale del Gran Paradiso*, per la tutela e valorizzazione di area ricompresa nel Parco;
 - b) *sono parimenti oggetto di conservazione*¹⁵⁸: i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte nonché: pianta monumentale tiglio di Poignon, Oasi di Cumiod, Sito di Bertola-Bruillen. Il sito in questione, presenta praterie secche seminaturali, con facies di ricolonizzazione con cespugli su calcari (habitat 6210 della natura 2000); Prateria steppica di Chatel Argent. Il sito presenta una interessante formazione xerica a prateria steppica.
2. Ferma restando l'applicazione delle norme di tutela di cui all'art. 38, comma 4, primo periodo, NAPTP, nell'ambito della sottozona Efl-PNGP è ammessa la esecuzione di interventi di recupero dei ruderi degli alpeggi in atto, quali attrezzature ricettive ai sensi di legge a servizio degli utenti della variante all'alta via" n. 2.

	ESITO INDAGINI PER VARIANTE PRG		PTP
Siti di interesse floristico e vegetazionale	FV-1	Vegetazione di zone aride e praterie steppiche	nessuno
	FV-2	Praterie secche seminaturali e fasce di ricolonizzazione con cespugli su calcari in quanto Sito di Interesse Comunitario (habitat 6210 della Natura 2000)	nessuno
Beni puntuali di pregio naturalistico	S009-01	Tiglio Monumentale - <i>Tilia platiphillos</i>	nessuna
	S009-02	Pulsatilla Montana - sa banca dati flora del servizio aree protette	nessuna
Parchi	PN	Parco Nazionale del Gran Paradiso	Parco Nazionale del Gran Paradiso
Strutture geologiche, siti di interesse mineralogico, ecc.	GM-1 GM-2	Verroux glaciali	nessuna
	GM-3	Scaricatore glaciale in roccia sbarrato da un accumulo di frana	
	GM-4 GM-5	Formazioni calanchive	

¹⁵⁷ I commi 1, 2, 3, 4, dell'art. 38 NAPTP.

¹⁵⁸ NAPTP, art. 38, comma 3.

Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)

1. Nel territorio comunale è presente una piccola porzione del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP).¹⁵⁹.

¹⁵⁹ NAPTP, art. 39, comma 1, lettera a).

Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)

1. Nelle tavole M2 –Analisi dei valori naturalistici e P2 –Tutela e valorizzazione naturalistica sono indicate le parti del territorio comunale ricomprese nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, SIC/ZPS IT1202020¹⁶⁰.
2. Nella parte del territorio comunale di cui al comma 1 sono ricomprese, in tutto o in parte, le sottozone seguenti: Ef1-PNGP.
3. Si applica la normativa regionale in materia di valutazione di incidenza e di misure di conservazione nelle Zone di Protezione Speciale¹⁶¹.

	ESITO INDAGINI PER VARIANTE PRG		PTP
Siti di interesse floristico e vegetazionale	FV-1	Vegetazione di zone aride e praterie steppiche	nessuno
	FV-2	Praterie secche seminaturali e fasce di ricolonizzazione con cespugli su calcari in quanto Sito di Interesse Comunitario (habitat 6210 della Natura 2000)	nessuno
Beni puntuali di pregio naturalistico	S009-01	Tiglio Monumentale - <i>Tilia platiphillos</i>	nessuna
	S009-02	Pulsatilla Montana - sa banca dati flora del servizio aree protette	nessuna
Parchi	PN	Parco Nazionale del Gran Paradiso	Parco Nazionale del Gran Paradiso
Strutture geologiche, siti di interesse mineralogico, ecc.	GM-1 GM-2	Verroux glaciali	nessuna
	GM-3	Scaricatore glaciale in roccia sbarrato da un accumulo di frana	
	GM-4 GM-5	Formazioni calanchive	

¹⁶⁰ Ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 1460/2002 e 3361/2002.

¹⁶¹ L.r. 8/2007 sull'attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE relativamente alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; DGR 970 dell'11 maggio 2012 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della DGR 1815/2007; DGR 1087 del 18 aprile 2008 "Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione e le misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS); DGR 3061 del 16 dicembre 2011 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Capo IV - Zonizzazione, servizi e viabilità

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1, sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, nelle sottozone di seguito indicate e rappresentate nella tavola P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG:
 - a) *sottozone di tipo Ab*: Ab01*- Bourg;
 - b) *sottozone di tipo Ad*: Ad01*- La Crête, Ad02- Champlong-Rosaire;
 - c) *sottozone di tipo Ae*: Ae01-La Fournaise, Ae02*-Cumiod, Ae03*-Montovert, Ae04*- Chatelet, Ae05*-Peranche, Ae06*-Champlong-Martignon, Ae07-Saburey-Dessous, Ae08*-Saburey-Dessus, Ae09-Champlong-Vaillon, Ae10*-Champleval-Dessus, Ae11-Croix-Blanche, Ae12*- Champlong-Dessus;
 - d) *sottozone di tipo Af*: Af01*- Champrotard;
 - e) *sottozone di tipo Ba*: Ba01-Montovert, Ba02*-Vereytaz, Ba03*-La Crête, Ba04*- Chateau-Feuillet, Ba05-La Gare, Ba06*-Tour-Colin, Ba07-Casa Gerbore, Ba08*-Veyne, Ba09*- Champagnolle, Ba10*-La Côte, Ba11*-Balmet, Ba12*-La Cloutra, Ba13*-Saint-Roch, Ba14*-Bourg, Ba15*-Cesan, Ba16*-Case Fanfani, Ba17*-Trépont, Ba18-Champagne, Ba19-Champrotard, Ba20-Champlong-Rosaire-Ovest, Ba21*-Champlong-Rosaire-Est, Ba22*- Casa Petitgat, Ba23*-Champlong-Martignon, Ba24*-Bertola, Ba25*-Saburey-Dessus, Ba26-Champlong-Dessus, Ba27- Croix-Blanche, Ba28* Champagnolle;
 - f) *sottozone di tipo Bb*: Bb01- Champagne, Bb02*- Saint Roch, Bb03*- Preille;
 - g) *sottozone di tipo Bc*: Bc01- Trépont-ovest, Bc02*-Trépont-est;
 - h) *sottozone di tipo Ca*: Ca01-Champlong-Rosaire, Ca02-Champlong-Martignon;
 - i) *sottozone di tipo Cd*: Cd01- Pont-des-Mottes;
 - j) *sottozone di tipo E*: con **prevalente copertura forestale**, Ec01*-Champrotard, Ec02*-La Parisia, Ec03*- Montovert, Ec04*- Entre les Ponts, Ec05*- Torrent de Montovert, Ec06*- Veyne, Ec07-Chatelet, Ec08*- Trépont, Ec09*-Chavonne-cimitero, Ec10*-Champagnolle, Ec11*- La Côte Nord, Ec12*-Champleval-Dessous Nord, Ec13*-Alto versante destro Dora Baltea, Ec14*-Champlong-Martignon, Ec15*-Base versante destro Dora Baltea, Ec16*-Champagne, Ec17-Condry, Ec18*-Medio versante destro Dora Baltea, Ec19*-Champleval Dessous Sud, Ec20*-Croix Blanche, Ec21*-Bruillen; per **usi speciali**, Ed01*-Cabina primaria, Ed02*-Preille, Ed03*-Stazione intermedia RSU, Ed04*-Ponte Languéo, Ed05*-Centrale Chavonne, Ed06*-Discarica inerti, Ed07*-Presa Centrale Chavonne, Ed08*-Lo Bau di Dayné; con **specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico**, Ee01*-Centrali di Champagne, Ee02*-Trépont, Ee03*- Chatel Argent, Ee04*-Scuola Media, Ee05*-Pont des Mottes; con **specifico interesse naturalistico**, Ef01*- Parco Nazionale Gran Paradiso; con **particolare interesse agricolo**, Eg01*-Montovert-Cumiod, Eg02*-Veynes-Montovillon, Eg03*-Vereytaz, Eg04*Champagnolle-La Côte, Eg05*-La Cloutra, Eg06*-Balmet, Eg07*-Baou de Dayne, Eg08*-Tzan Tardi, Eg09*- Champrotard Sud, Eg10*-Champrotard Nord, Eg11-La Fourneise, Eg12*-Galleria autostrada, Eg13*-Champlong, con **ordinario interesse agricolo**: Eg14*-Champlong-Lola, Eg15*-Gran Pro, Eg16*-Champleval Dessous, Eg17*-Champleval Dessus, Eg18-Proraye-nord, Eg19-Proraye-sud, Eg20*- Poignon; per **attività ricreative in ambito naturale** Eh01*- Arbonne-Chavonne, Eh02*- Ducret;
 - k) *sottozone di tipo F*: Fa01- La Gare, Fa02*Chavonne, Fb01-Scuola Media, Fb02*-Area sportiva, Fb03*-Scuole elementari e dell'infanzia, Fb04*-Parco fluviale, Fb05*-Chavonne laghetto.

Art. 44 (Sottozone di tipo "A")

1. Nella tavola P4 -Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate¹⁶² le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 4, della lr 11/1998 e sm, nonché:
 - a) relativamente agli interventi di ampliamento, ivi comprese le sopraelevazioni, di edifici pubblici¹⁶³, che non riguardino edifici classificati monumento o documento e quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, la densità fondiaria massima (Imax) e l'altezza massima (Hmax) esistenti nella sottozona di riferimento, quali indicate nella tabella di cui al comma 3, sono incrementabili in misura non superiore, rispettivamente, al 10% e al 15%;
 - b) Ogni intervento sui fabbricati di complessità superiore alla manutenzione straordinaria deve:
 - conseguire il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore ed evitare alterazioni agli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità o il significato;
 - comportare l'eliminazione delle superfetazioni;
 - escludere, anche negli edifici e manufatti privi di intrinseco valore, ma in diretto rapporto visuale con tali elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, l'introduzione di elementi e materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali, gli interventi mimetici ed i camuffamenti, l'arredo urbano con materiali e prodotti in contrasto con il contesto circostante ed alle regole locali ed incoerenti con l'ambiente storico.
 - c) Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali classificati "documento", in quanto costituenti infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.
 - d) Ogni intervento sui fabbricati e sulle loro aree pertinenziali di complessità superiore alla manutenzione straordinaria deve porre particolare attenzione al rapporto con il contesto agricolo e naturale (accessi a sentieri, orti, prati, rus,...).
 - e) Nelle more di adeguamento del regolamento edilizio sui fabbricati aventi finitura esterna intonacata su muratura in pietra, in caso di rifacimento degli intonaci, questi dovranno essere ripristinati con malte a base di calce preparate senza l'impiego di leganti cementizi; in assenza di specifico piano del colore o di analisi stratigrafica comprovante la tinteggiatura e le eventuali decorazioni originarie di facciata del fabbricato, le eventuali tinteggiature dovranno essere limitate all'impiego di colori chiari e tenui, con l'esclusione del bianco e delle tinte tendenti al rosa, all'arancio, al viola, al verde e al blu.
 - f) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi di legge, sono fatte salve le misure delle distanze tra i fabbricati, delle altezze preesistenti, nonché le aree di sedime;
 - g) le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse sottozone non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, culturale, architettonico o ambientale, fatte salve le distanze prescritte dal codice civile;
 - h) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto;
 - i) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettera a), devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri; le autorimesse interrato devono costituire, inoltre, pertinenza di singole unità immobiliari;

¹⁶² NAPTP, art. 36, commi 2, 3.

¹⁶³ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI.

- j) le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 ammessi in ogni sottozona, tenuto conto degli indirizzi del PTP in ordine ai sistemi ambientali di riferimento:

SOTTOZONA Ab01*-Bourg di Villeneuve

SISTEMA URBANO (art. 18, comma 1, NAPTP),

AGGLOMERATO DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO (art. 36, comma 12, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F1, F2, F3),

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia B,C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2) (nota 3)	2 (nota 1) (nota 2)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 1) (nota 2)	6
art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti pianoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k); 13 lettera a), 14;	ce dia	art. 8, comma 1, lettera a) 1,2,3,4, senza ampliamenti pianoaltimetrici;	art. 10, comma 3, lettere a), c), m), x);	pd sc ia
			art. 8, comma 1 ad esclusione della lettera b);	art. 10, comma 8, lettere a), b), c), 13, lettera a);	PUD NA

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana, a bassa, media, alta pericolosità, per le parti della sottozona rispettivamente interessate, e a rischio di inondazione, fasce B e C, per la parte della sottozona interessata.

Nota 2: nelle aree ad alta e media pericolosità per frana, ai sensi della cartografia degli ambiti inedificabili, gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili come prescritto dal comma 17 del presente articolo.

Nota 3: b) nuova costruzione nei soli casi di applicazione di cui all'articolo 52, commi 4 e 4bis della l.r. 11/1998 e con le limitazioni poste dal comma 16 dell'articolo 44 medesimo.

N.B.1: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: relativamente alla sottozona Ab01*-Bourg di Villeneuve, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 2, delimita la zona del vincolo della chiesa di San Rocco di cui al DM 1/02/74 ex l. 1497/39.

N.B.3: relativamente alla sottozona Ab01*-Bourg di Villeneuve, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 4.1, delimita la zona del vincolo archeologico relativo alla via principale del borgo e all'areale della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

SOTTOZONE Ad01*- La Crête,

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO RESIDENZIALE (art. 18, comma 1, NAPTP),

AGGLOMERATI DI INTERESSE DOCUMENTARIO E AMBIENTALE (art. 36, comma 14, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, area F2, F3);

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia B,C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c), 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	ce dia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3, 4, senza ampliamenti planoaltimetrici,	art. 10, comma 3, lettere a), c), e), g), k), m), o), x);	pd scia
			art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6;	Art. 10, comma 13	PUD, NA
			art. 8, comma 1 a esclusione della lettera b);	art. 10, commi 5; 7 lettera a); 9 lettere a), b), c), g), j), l); 13, lettera a), 14;	

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana, a media e bassa pericolosità, e a rischio di inondazione, fasce B, C, nelle parti interessate delle sottozone.

Nota 2: b) nuova costruzione nei soli casi di applicazione di cui all'articolo 52, commi 4 e 4bis della l.r. 11/1998 e con le limitazioni poste dal comma 16 dell'articolo 44 medesimo.

SOTTOZONE Ad02-Champlong-Rosaire**SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO**

(art. 15, comma 1, NAPTP),

AGGLOMERATO DI INTERESSE DOCUMENTARIO E AMBIENTALE (art. 36, comma 14, NAPTP),**TERRENI SEDI DI FRANA** (Gr 2939/2008, capo II, area F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 3, lettere a), c), e), g), o), x); 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 7, lettera a); 12, lettera f); 13, lettera a);	Pdc Scia
			art. 8, comma 1 a esclusione della lettera b);	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 13, lettera a);	PUD NA

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sede di frana a bassa pericolosità, nella parte interessata della sottozona.

Nota 2 b) nuova costruzione nei soli casi di applicazione di cui all'articolo 52, commi 4 e 4bis della l.r. 11/1998 e con le limitazioni poste dal comma 16 dell'articolo 44 medesimo.

SOTTOZONE Ae02*-Cumiod, Ae03*-Montover, Ae04*-Chatelet, Ae05*-Peranche, Ae06*-Champlong-Martignon, Ae10*-Champlival-Dessus, Ae12*-Champlong-Dessus,
SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO
 (art. 15, comma 1, NAPTP),
AGGLOMERATI DI INTERESSE DOCUMENTARIO E AMBIENTALE (art. 36, comma 14, NAPTP),
TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 3, lettere a), c), e), g), o), x); 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 7, lettera a); 12, lettera f); 13, lettera a);	pdc scia
			art. 8, comma 1 a esclusione della lettera b)		art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 13, lettera a);

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili: nell'ambito delle sottozone Ae02*, Ae03*, Ae04*, Ae05*, Ae10*, Ae12* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sede di frana, a media e bassa pericolosità; nelle parti delle sottozone interessate

Le modalità di intervento di cui all'art. 8 comma 1 non riguardano le sottozone Ae04 e Ae06, per le quali sono consentiti gli interventi di recupero di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) 1,2,3,4,5,6

Nota 2: b) nuova costruzione nei soli casi di applicazione di cui all'articolo 52, commi 4 e 4bis della l.r. 11/1998 e con le limitazioni poste dal comma 16 dell'articolo 44 medesimo.

SOTTOZONA Ae01- La Fournaise, Ae7-Saburey-Dessous, Ae09-Champlong-Vaillon, Ae011- Croix-Blanche

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP),

AGGLOMERATO DI INTERESSE DOCUMENTARIO E AMBIENTALE (art. 36, comma 14, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti pianoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 3, lettere a), c), e), g), o), x); 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti pianoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 7, lettera a); 12, lettera f); 13, lettera a);	pdc scia
			art. 8, comma 1 a esclusione della lettera b)	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 13, lettera a);	PUD NA

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sede di frana a bassa pericolosità, nelle parti interessate.

Nota 2: b) nuova costruzione nei soli casi di applicazione di cui all'articolo 52, commi 4 e 4bis della l.r. 11/1998 e con le limitazioni poste dal comma 16 dell'articolo 44 medesimo.

N.B.1: limitatamente alla sottozona Ae01 gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: Relativamente alla sottozona Ae01-La Fournaise, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 4.3, delimita la zona del vincolo archeologico relativo alla presenza di due fornaci.

SOTTOZONA Ae08*-Saburey-Dessus

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP),

AGGLOMERATI DI INTERESSE DOCUMENTARIO E AMBIENTALE (art. 36, comma 14, NAPTP)

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F1, F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
(nota 1) (nota 2)	(nota 1)		(nota 1)	(nota 1)	
art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 3, lettere a), c), e), g), o), x); 4, lettera a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 7, lettera a); 12, lettera f); 13, lettera a);	pdc scia
			art. 8, comma 1 a) 1,2,3,4	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 13, lettera a);	PUD NA

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sede di frana ad alta, media e bassa pericolosità, nelle parti interessate della sottozona.

Nota 2: b) nuova costruzione nei soli casi di applicazione di cui all'articolo 52, commi 4 e 4bis della l.r. 11/1998 e con le limitazioni poste dal comma 16 dell'articolo 44 medesimo.

Sottozona Af01*-Champrotard

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP),

SISTEMA FLUVIALE (art. 14, comma 1, NAPTP)

AGGLOMERATO DI INTERESSE DOCUMENTARIO E AMBIENTALE (art. 36, comma 14, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce B,C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
(nota 1) (nota 2)	(nota 1)		(nota 1)	(nota 1)	
art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6	art. 10, commi 3, lettere a), c), e), g), o), x); 4, lettera a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, b) d) 1, 6;	art. 10, commi 7, lettera a); 12, lettera f); 13, lettera a);	Pdc Scia
			art. 8, comma 1 a esclusione della lettera b)	art. 10, commi 3 lettera x); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 13, lettera a);	PUD NA

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei a rischio di inondazione, fasce B, C, nella parte interessata della sottozona.

Nota 2: b) nuova costruzione nei soli casi di applicazione di cui all'articolo 52, commi 4 e 4bis della l.r. 11/1998 e con le limitazioni poste dal comma 16 dell'articolo 44 medesimo.

N.B.1: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: relativamente alla sottozona Af01*-Champrotard, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 4.4, corrisponde all'areale di pertinenza della casaforte Carmagne.

3. I limiti di densità e altezza in ogni sottozona sono indicati nella tabella di cui al presente comma:

Sottozona	Classi di agglomerati e toponimi	Slp m^2 Superficie lorda dei piani	SFU m^2 Somma delle superficie fondiarie	Im m^2/m^2 Densità fondiaria media, Slp/SFU	Ie m^2/m^2 Densità fondiaria massima esistente	H max m Altezza massima <i>(nota 1)</i>	H max M Altezza massima con pud o na
Ab01*	Bourg	55.998	37.189	1,51	4,08	13,00	10,00
Ad01*	La Crête	19.065	19.218	0,99	2,23	13,50	8,00
Ad02	Champlong-Rosaire	5.316	7.095	0,75	2,82	10,00	7,50
Ae01	La Fournaise	990	3.840	0,26	1,68	7,50	7,50
Ae02*	Cumiod	3.695	3.860	0,96	2,03	9,00	7,50
Ae03*	Montovert	8.933	7.417	1,20	2,04	12,00	7,50
Ae04*	Chatelet	1.728	1.872	0,92	2,21	10,00	7,50
Ae05*	Peranche	2.483	3.945	0,63	3,39	13,00	7,50
Ae06*	Champlong-Martignon	2.391	1.635	1,46	2,80	9,00	7,50
Ae07	Saburey-Dessous	2.931	2.143	1,37	2,54	10,00	7,50
Ae08*	Saburey-Dessus	2.094	3.928	0,53	3,00	10,00	7,50
Ae09	Champlong-Vaillon	1.936	1.425	1,36	3,00	10,50	7,50
Ae10*	Champleval-Dessus	2.433	1.943	1,25	3,01	7,50	7,50
Ae11	Croix Blanche	2.833	2.181	1,30	1,68	10,00	7,50
Ae12*	Champlong-Dessus	7.544	8.776	0,86	2,04	12,50	7,50
Af01*	Champrotard	3.503	5.007	0,70	3,15	12,00	7,50

Nota 1: cfr re art. 17 RE

4. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, definiscono:

a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:

48) densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi delle NAPTP, art. 36, comma 10¹⁶⁴;

49) le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati;

b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:

50) la densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;

51) le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati,

¹⁶⁴ NAPTP, art. 36, comma 10:

"Con riferimento ai caratteri storici strutturali, gli agglomerati sono distinti nelle seguenti classi di decrescente complessità che, ad eccezione delle strutture di cui alla lettera f), sono evidenziate nelle tavole del PTP:

a) centro storico di Aosta: -omissis -

b) bourg: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;

c) ville: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;

d) village: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;

e) hameau: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;

f) altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità."

- c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
5. Ai fini della determinazione delle densità fondiaria, delle superfici lorde, di quelle utili, della insediabilità, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili.
6. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi, per la generalità dei casi, dalla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i),¹⁶⁵ e dal comma 8 del presente articolo.
7. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza esistente sul lotto interessato dall'intervento, eccezion fatta per gli interventi ammessi, per la generalità dei casi, dalla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i),¹⁶⁶ e dal comma 8 del presente articolo.
8. Nell'ambito degli interventi di rifacimento dei tetti la relativa struttura portante è appoggiata direttamente sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile o direttamente sulla muratura perimetrale, con la possibilità di interporvi un trave di altezza non superiore a cm 40.
9. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 6, NAPTP.
10. Sono di seguito indicati gli interventi eseguibili sugli edifici e manufatti considerati di valore culturale:
- a) sugli edifici classificati monumento e documento sono ammessi gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera)1,2,3;
- b) sugli edifici e manufatti classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale sono ammessi gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a)1,2,3,4 senza ampliamenti planoaltimetrici e ristrutturazione totale, 5, d)1. Si rammenta che gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a)4 sono ammissibili esclusivamente se in presenza di strumento attuativo.
11. Nell'ambito delle sottozone di tipo A è vietata la realizzazione o l'installazione¹⁶⁷:
- a) di impianti idroelettrici ed eolici;
- b) di pannelli solari o fotovoltaici sugli edifici classificati monumenti, documenti o di pregio storico architettonico e ambientale. Sugli edifici classificati documenti o di pregio l'installazione è ammissibili con le limitazioni e acquisizione dei pareri di cui al successivo comma 15.
12. Gli interventi di recupero eccedenti quelli di manutenzione devono interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, allo studio progettuale della uniformizzazione dei prospetti visibili da suolo pubblico.
13. Relativamente alla sottozona Ab01*-Bourg di Villeneuve, si applicano gli indirizzi di cui all'art. 36, comma 12, NAPTP.
14. Gli strumenti attuativi la cui approvazione è necessaria ai sensi delle prescrizioni tabellari di cui al presente articolo sono estesi, di norma, all'intera sottozona interessata. E' ammessa l'individuazione e la delimitazione di comparti per l'attuazione con PUD di interventi interessanti porzioni ben definite di sottozona con deliberazione del Consiglio comunale e sentita la Commissione edilizia nelle seguenti sottozone:
- nella sottozona Ab01 in numero massimo di 4 comparti;
 - nella sottozona Ad01 in numero massimo di 3 comparti.

¹⁶⁵ Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo II, paragrafo A, numero 2 e paragrafo B, numero 1.

¹⁶⁶ Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo II, paragrafo B, numero 1.

¹⁶⁷ dGr 9/2011.

15. Installazione impianti tecnologici (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.): nell'ambito di interventi ammessi dal PRG è consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia sulle falde di copertura del tetto di ciascun fabbricato non visibili da punti privilegiati che saranno individuati caso per caso. Nel caso si proceda all'installazione di tali apparecchiature congiuntamente ad interventi di rifacimento totale o parziale dell'orditura del tetto, tali impianti dovranno essere inseriti nello spessore dell'orditura stessa senza rilevanti parti aggettanti a vista e, quindi, a filo della superficie esterna della copertura medesima, nei casi di pacchetti di copertura con isolamento. È inoltre consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia sulle aree libere di pertinenza dell'edificio, preferibilmente addossati a manufatti esistenti quali ad esempio muri di contenimento o di cinta. Per l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia da posizionare su edifici soggetti alla disciplina di cui agli artt. 10 e 11 del d.lgs 42/2004 e s.m.i. e alla l.r. n. 56/1983 sarà necessario acquisire il parere vincolante della Sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali. Sono da privilegiarsi interventi di tipo collettivo.
16. Nell'ambito delle sottozone di tipo A, ad eccezione delle sottozone Ab01*-Bourg, Ad01*-La Crête e Ad02-Champlong-Rosaire, è ammessa la realizzazione di strutture pertinenziali ai sensi dell'art. 52, comma 4 bis, e relative disposizioni attuative¹⁶⁸ della L.R. 11/98 e s.m.i.
17. Relativamente alla sottozona **Ab01*-Bourg di Villeneuve**, la compatibilità degli interventi ammessi con lo stato di dissesto esistente, di cui alla normativa regionale per i terreni sede di frana¹⁶⁹, è dato dalla Tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi", per quel che concerne gli interventi di cui alla disciplina d'uso vigente. L'attuazione degli interventi e delle destinazioni indicati nella tabella, di cui al comma 2, nelle aree ad alta (F1) e media pericolosità (F2), ai sensi della disciplina dei terreni sedi di frana, di cui all'art. 35 della l.r. 11/98, quando previsto dalla normativa in vigore, sono **subordinati** alla redazione di uno specifico **studio di compatibilità**, sviluppato, tenendo conto della tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi", secondo i punti seguenti:¹⁷⁰
- . individuazione della classificazione urbanistica (sottozona di PRG, ecc.);
 - . caratterizzazione dei vincoli presenti;
 - . valutazione della vulnerabilità dell'opera;
 - . verifica dell'efficienza delle opere di difesa attiva e passiva esistenti;¹⁷¹¹⁷²
 - . definizione degli interventi di protezione da adottare;
 - . conclusioni della verifica.

La tipologia e la specificità degli interventi ammessi nelle fasce di cui sopra sono definite dalla disciplina contenuta nella DGR 2939/2008 e smi.

Sono ammessi gli interventi di mutamento di destinazione d'uso da altro ad abitazione (lettere d) e dbis), comma 2, art. 73, l.r.11/98) limitatamente a fabbricati o porzioni di fabbricati all'interno dei quali esistano già unità destinate ad abitazione¹⁷³. Per quanto riguarda gli edifici individuati dalle schede nn. 20, 32, 92, 96 e 98 di cui alla tavola *P4D-Ab01-Bourg* la trasformazione è ammessa anche nel caso non vi siano porzioni già destinate ad uso abitativo.

Per **destinazione d'uso** dei singoli immobili utile ai fini dell'applicazione del presente comma è definita dall'ultimo titolo abilitativo rilasciato o dal Catasto.

¹⁶⁸ Deliberazione della Giunta Regionale 1810/2012

¹⁶⁹ Capitolo II, paragrafo C1, comma 3, DGR 2939/2008 e smi

¹⁷⁰ L'individuazione e l'illustrazione delle dinamiche e della pericolosità dei fenomeni che caratterizzano il vincolo si trovano nella relazione tecnica allegata alla carta degli ambiti inedificabili, di cui all'art 35. I contenuti della relazione per la valutazione di compatibilità sono definiti nella relazione tecnica per lo studio di compatibilità allegata alla tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi".

¹⁷¹ Con Verifica delle opere esistenti si intende la verifica visiva per mezzo di sopralluogo su terreno eseguito da un professionista abilitato il cui scopo sarà quello di verificare lo stato di efficienza di tutte le opere la cui azione risulta determinante nella mitigazione delle condizioni di pericolo nei confronti del sito di interesse. La fase di verifica sarà seguita da una relazione tecnica, facente parte dello Studio di Compatibilità contenente la documentazione fotografica dello stato di efficienza delle opere.

¹⁷² Sulla base delle simulazioni traiettografiche di caduta blocchi eseguite, si ritiene che, se le opere di difesa presenti sul versante sono completamente efficienti, le aree denominate zona 1 e zona 2 rappresentate nella Tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi", sono soggette all'azione di crolli di materiale lapideo con valori di altezza di volo massima pari a 1,5-2,0 m e valori di energia cinetica di traslazione massima pari a 100-200 kJ.

¹⁷³ Capitolo II, paragrafo C1, comma 2, lettera a) 3), DGR 2939/2008 e smi.

18. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di beni culturali, devono essere volti alla loro riqualificazione e conservazione.
19. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge.

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹⁷⁴ e indicati nella tavola P4d – Schedatura degli edifici nelle sottozone di tipo A; tale classificazione evidenzia le categorie seguenti:
 - a) **monumenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹⁷⁵:**
 - 1) Chiesa, dedicata all’Assunzione della Vergine e a San Biagio, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 197);
 - 2) Fortino, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 199);
 - 3) Cappella, dedicata a Sainte-Barbe, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 11);
 - 4) Casaforte Carmagne, nella sottozona Af01*-Champrotard, (tav. P4d, scheda 3);
 - 5) Edicola votiva, nella sottozona Ae05*-Peranche, (tav. P4d, scheda 9);
 - 6) Cappella dedicata a San Bernardo, nella sottozona Ad02-Champlong-Rosaire, (tav. P4d, scheda 22);
 - 7) Cappella dedicata a Saint-Joconde, nella sottozona Ae12*-Champlong-Dessus, (tav. P4d, scheda 1);
 - b) **documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹⁷⁶:**
 - 52) edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 46);
 - 53) edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 50);
 - 54) edificio rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 51);
 - 55) edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 56);
 - 56) edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 139);
 - 57) edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 140);
 - 58) edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 190);
 - 59) edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 191);
 - 60) latteria, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 8);
 - 61) edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01*- La Crête, (tav. P4d, scheda 33);
 - 62) edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01*- La Crête, (tav. P4d, scheda 42);
 - 63) edificio residenziale, nella sottozona Ad01*- La Crête, (tav. P4d, scheda 43);
 - 64) forno, nella sottozona Ad02- Champlong-Rosaire, (tav. P4d, scheda 18);
 - 65) edificio residenziale, nella sottozona Ae01- La Fournaise, (tav. P4d, scheda 10);
 - 66) edificio artigianale, nella sottozona Ae01- La Fournaise, (tav. P4d, scheda 12);
 - 67) altoforno, nella sottozona Ae01- La Fournaise, (tav. P4d, scheda 13);
 - 68) altoforno, nella sottozona Ae01- La Fournaise, (tav. P4d, scheda 14);
 - 69) edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae03*- Montovert, (tav. P4d, scheda 32);

¹⁷⁴ Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418.

¹⁷⁵ Sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni;

A2 - reperti archeologici;

A3 - ponti e strutture viarie;

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi;

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

¹⁷⁶ Sono documenti:

B1 - rascard, grenier, städel, essiccatoi di castagne, barmet;

B2 - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi);

B3 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere);

B4 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: “maison du sel”, terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...).

- 70) edificio residenziale, nella sottozona Ae03*- Montovert, (tav. P4d, scheda 37);
- 71) edificio rurale, nella sottozona Ae03*- Montovert, (tav. P4d, scheda 39);
- 72) Fontanile, nella sottozona Ae03*- Montovert, (tav. P4d, scheda 47);
- 73) forno, nella sottozona Ae12*- Champlong-Dessus, (tav. P4d, scheda 8);
- 74) Edificio rurale, nella sottozona Ae12*- Champlong-Dessus, (tav. P4d, scheda 16);
- 75) fontanile, nella sottozona Ae07- Saburey-Dessous, (tav. P4d, scheda 11);
- 76) mulino, nella sottozona Ae08*- Saburey-Dessus, (tav. P4d, scheda 1);
- 77) Fontanile, nella sottozona Ae09-Champlong-Vaillon , (tav. P4d, scheda 1);
- 78) Edificio rurale, nella sottozona Af01*- Champrotard,, (tav. P4d, scheda 4);
- 79) Fontanile, nella sottozona Af01*-Champrotard, (tav, P4d, scheda 5);
- c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati,¹⁷⁷ ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999:**
- 1) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 3);
 - 2) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 19);
 - 3) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 20);
 - 4) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 21);
 - 5) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 22);
 - 6) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 23);
 - 7) Edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 27);
 - 8) Edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 28);
 - 9) Edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 29);
 - 10) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 30);
 - 11) Edificio rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 32);
 - 12) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 33);
 - 13) Edificio rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 37);
 - 14) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 64);
 - 15) Barmet, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 66);
 - 16) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 69);
 - 17) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 73);
 - 18) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 75);
 - 19) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 76);
 - 20) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 78);
 - 21) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 86);
 - 22) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 91);
 - 23) Edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 103);
 - 24) Edificio residenziale/commerciale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 104);
 - 25) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 108);

¹⁷⁷ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

- 26) Edificio rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 113);
- 27) Edificio rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 131);
- 28) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 132);
- 29) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 134);
- 30) Edificio rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 135);
- 31) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 136);
- 32) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 137);
- 33) Edificio rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 142);
- 34) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 144);
- 35) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 146);
- 36) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 156);
- 37) Edificio rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 157);
- 38) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 159);
- 39) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 161);
- 40) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 163);
- 41) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 166);
- 42) Edificio rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 168);
- 43) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 169);
- 44) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 175);
- 45) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 176);
- 46) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 178);
- 47) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 180);
- 48) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 181);
- 49) Edificio residenziale, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 185);
- 50) Barmet, nella sottozona Ab01*-Borgo, (tav. P4d, scheda 200);
- 51) Edificio residenziale, nella sottozona **Ad01*-La Crête**, (tav. P4d, scheda 1);
- 52) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 4)
- 53) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 16);
- 54) Edificio rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 19);
- 55) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 20);
- 56) Edificio residenziale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 25);
- 57) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 26);
- 58) Edificio rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 28);
- 59) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 29);
- 60) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01* La Crête, (tav. P4d, scheda 31);
- 61) Edificio residenziale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 32);
- 62) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 44);
- 63) Edificio rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 50);
- 64) Edificio residenziale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 51);
- 65) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 53);
- 66) Edificio residenziale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 56);

- 67) Edificio rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 72);
- 68) Edificio rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 73);
- 69) Edificio residenziale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 74);
- 70) Edificio rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 75);
- 71) Edificio rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 76);
- 72) Edificio rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 78);
- 73) Edificio rurale, nella sottozona Ad01*-La Crête, (tav. P4d, scheda 79)
- 74) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona **Ad02-Champlong-Rosaire**, (tav. P4d, scheda 4);
- 75) Edificio residenziale, nella sottozona Ad02-Champlong-Rosaire, (tav. P4d, scheda 5);
- 76) Edificio residenziale, nella sottozona **Ae01-La Fournaise**, (tav. P4d, scheda 15);
- 77) Edificio rurale, nella sottozona Ae01-La Fournaise, (tav. P4d, scheda 16);
- 78) Edificio rurale, nella sottozona **Ae02*-Cumiod**, (tav. P4d, scheda 3);
- 79) Edificio rurale, nella sottozona Ae02*-Cumiod, (tav. P4d, scheda 10);
- 80) Edificio rurale, nella sottozona Ae02*- Cumiod, (tav. P4d, scheda 11);
- 81) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae02*-Cumiod, (tav. P4d, scheda 15);
- 82) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae02*-Cumiod, (tav. P4d, scheda 23);
- 83) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona **Ae03*-Montovert**, (tav. P4d, scheda 4);
- 84) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona **Ae05*-Peranche**, (tav. P4d, scheda 3);
- 85) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae05*- Peranche, (tav. P4d, scheda 10);
- 86) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae05*- Peranche, (tav. P4d, scheda 11);
- 87) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae05*- Peranche, (tav. P4d, scheda 12);
- 88) Edificio residenziale, nella sottozona Ae05*- Peranche,, (tav. P4d, scheda 13);
- 89) Barmet, nella sottozona Ae05*- Peranche, (tav. P4d, scheda 18);
- 90) Edificio rurale, nella sottozona **Ae06*- Champlong-Martignon**, (tav. P4d, scheda 6);
- 91) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae06*- Champlong-Martignon, (tav. P4d, scheda 12);
- 92) Edificio residenziale, nella sottozona Ae06*- Champlong-Martignon, (tav. P4d, scheda 13);
- 93) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae06*- Champlong-Martignon, (tav. P4d, scheda 14);
- 94) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona **Ae11- Croix-Blanche**, (tav. P4d, scheda 8);
- 95) Edificio rurale, nella sottozona **Ae12*- Champlong-Dessus**, (tav. P4d, scheda 10);
- 96) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae12*- Champlong-Dessus, (tav. P4d, scheda 15);
- 97) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae12*- Champlong-Dessus, (tav. P4d, scheda 21);
- 98) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae12*- Champlong-Dessus, (tav. P4d, scheda 33);
- 99) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae12*- Champlong-Dessus, (tav. P4d, scheda 34);
- 100) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae12*- Champlong-Dessus, (tav. P4d, scheda 37);
- 101) Edificio rurale, nella sottozona Ae12*- Champlong-Dessus, (tav. P4d, scheda 42);
- 102) Edificio rurale, nella sottozona **Ae07- Saburey-Dessous**, (tav. P4d, scheda 6);
- 103) Edificio rurale, nella sottozona Ae07- Saburey-Dessous, (tav. P4d, scheda 8);
- 104) Edificio rurale, nella sottozona Ae07- Saburey-Dessous, (tav. P4d, scheda 9);
- 105) Edificio rurale, nella sottozona Ae07- Saburey-Dessous, (tav. P4d, scheda 10);
- 106) Edificio rurale, nella sottozona **Ae08*- Saburey-Dessus**, (tav. P4d, scheda 2);

- 107) Edificio rurale, nella sottozona Ae08*- Saburey-Dessus, (tav. P4d, scheda 4);
 - 108) Edificio rurale, nella sottozona Ae08*- Saburey-Dessus, (tav. P4d, scheda 5);
 - 109) Edificio rurale, nella sottozona Ae08*- Saburey-Dessus, (tav. P4d, scheda 9);
 - 110) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona **Ae10*- Champleval-Dessus**, (tav. P4d, scheda 7);
 - 111) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae10*- Champleval-Dessus, (tav. P4d, scheda 8);
 - 112) Edificio rurale, nella sottozona Ae10*- Champleval-Dessus, (tav. P4d, scheda 10);
 - 113) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae10*- Champleval-Dessus, (tav. P4d, scheda 12);
 - 114) Edificio residenziale/rurale, nella sottozona Ae10*- Champleval-Dessus, (tav. P4d, scheda 13);
 - 115) Edificio residenziale, nella sottozona Ae10*- Champleval-Dessus, (tav. P4d, scheda 14);
 - 116) Edificio rurale, nella sottozona **Ae09- Champlong-Vaillon**, (tav. P4d, scheda 2);
 - 117) Edificio residenziale, nella sottozona Ae09- Champlong-Vaillon, (tav. P4d, scheda 8);
- d) Ruderì, cfr tav. P4d;
 - e) edifici diroccati assimilabili a edifici documento per valore intrinseco, cfr tav. P4d;
 - f) edifici diroccati assimilabili a edifici di pregio per valore intrinseco, cfr tav. P4d;
 - g) edifici diroccati assimilabili a edifici inseriti nell'ambiente per valore intrinseco, cfr tav. P4d;
 - h) edifici inseriti nell'ambiente, cfr tav. P4d;
 - i) edifici in contrasto con l'ambiente, cfr tav. P4d;
 - j) basso fabbricato inserito nell'ambiente, cfr tav. P4d;
 - k) altri bassi fabbricati, cfr tav. P4d.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, e dell'art. 44, comma 11, NTA.
 3. Nelle tavole di cui al comma 1 sono individuate, altresì, le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi delle NAPTP, art. 40, e della lr 56/83, art. 5; la relativa disciplina è disposta all'art. 26.

Art. 46 (Sottozone di tipo "B")

1. Nella tavola P4 -Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Le tabelle di cui al presente comma, individuano gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 ammessi in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONE Ba01-Montoverd, Ba19*-Champrotard, Ba20- Champlog-Rosaire-Ovest*, Ba23*-Champlog-Martignon, Ba26-Champlog-Dessus, Ba27-Croix-Blanche (destinate prevalentemente alla residenza)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 3; 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	art. 10, comma 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6, 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi frana a bassa pericolosità.

N.B.1: limitatamente alla sottozona Ba19*-Champrotard gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA. Nell'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 3.4 vi sono i resti della via Consolare Romana (A122).

N.B.2: relativamente alla sottozona Ba20*-Champlog-Rosaire-ovest, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 5.2, delimita la zona sottoposta al vincolo paesaggistico, con la possibilità di trasferimento di volumetria sulle aree limitrofe.

SOTTOZONA Ba10*-La Côte, Ba21*-Champlong-Rosaire-Est, Ba24*-Bertola (destinate prevalentemente alla residenza)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 3; 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	art. 10, comma 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6, 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi frana a bassa e media pericolosità.

N.B.1: Relativamente alla sottozona Ba21*-Champlong-Rosaire, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 5.2, delimita la zona sottoposta a vincolo di inedificabilità con la possibilità di trasferimento della volumetria sulle aree limitrofe.

SOTTOZONA Ba02*-Vereytaz, (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO E RESIDENZIALE (artt. 15 e 16, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2, F3),

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	art. 10, commi 5, 7, lettera a); 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti pianoaltimetrici;	art. 10, comma 3, lettere a), c), e), g), i), k), m), o), q), s), u), x);	pdc scia
			art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	Art. 10 comma 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6, 7, lettera a); 8; 9 con l'esclusione delle lettere e), h), i), K); 12; 13;	pdc scia Pud limitatamente alle attrezzature ricettive e ai servizi

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fascia C.

SOTTOZONA Ba03*-La Crête, Ba06*-Tour-Colin (destinate prevalentemente alla residenza)
SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO RESIDENZIALE (art.16, comma 1, NAPTP),
TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2, F3)
TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONI (Gr 2939/2008, capo III, fasce B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	art. 10, commi 5; 7, lettera a); 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici;	art. 10, comma 3, lettere a), c), e), g), i), k), m), o), q), s), u), x);	pdc scia
			art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	Art. 10 comma 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6, 7, lettera a); 8; 9 con l'esclusione delle lettere e), h), i), K); 12; 13;	pdc scia Pud limitatamente alle attrezzature ricettive e ai servizi

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina dei terreni a bassa e media pericolosità e dei terreni a rischio di inondazioni, fasce B, C

N.B.1: limitatamente alla sottozona Ba06* gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: relativamente alla sottozona Ba03*-Bourg La Crete, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 6.1, delimita la zona sottoposta al vincolo di ineficabilità per esondazione, con la possibilità di trasferimento di volumetria sulle aree limitrofe.

N.B.3: relativamente alla sottozona Ba06*-Tour Colin, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 4.6, delimita la zona sottoposta al vincolo archeologico, corrispondente all'areale di pertinenza della Tour Colin (XII-XIII sec.).

SOTTOZONA Ba04*-Chateau-Feuillet, (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO RESIDENZIALE (art.16, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, area F1, F2,F3),

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce A, B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5;	art. 10, commi 5; 7, lettera a); 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici;	art. 10, comma 3, lettere a), c), e), g), i), k), m), o), q), s), u), x);	pdc scia
			art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	Art. 10 comma 13;	pdc scia
			Art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6, 7; lettera a); 8; 9 con l'esclusione delle lettere e), h), i), K); 12; 13;	pdc scia Pud limitatamente alle attrezzature ricettive e ai servizi

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B, C.

N.B.1: relativamente alla sottozona Ba04*-Chateau-Feuillet, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 6.2, delimita la zona sottoposta al vincolo di ineficacità per esondazione, con la possibilità di trasferimento di volumetria sulle aree limitrofe.

SOTTOZONA Ba05-La Gare (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO RESIDENZIALE (art. 16, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANE (Gr 2939/2008, capo II, area F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici;	art. 10, comma 3, lettere a), c), e), g), i), k), m), o), q), s), u), x);	pdc scia
			art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6,6	Art. 10 comma 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6, 7; lettera a); 8; 9 con l'esclusione delle lettere e), h), i), K); 12; 13;	pdc scia Pud limitatamente alle attrezzature ricettive e ai servizi

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità.

N.B.1: Relativamente alla sottozona Ba05*-La Gare, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 5.1, delimita la zona sottoposta al vincolo di ineficacità paesaggistico, con la possibilità di trasferimento di volumetria sulle aree limitrofe.

SOTTOZONA Ba07-Casa Gerbore (destinata prevalentemente alla residenza)
 SISTEMA FLUVIALE (art. 14, comma 1, NAPTP),
 TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F3),
 TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 7 ad esclusione dei volumi interrati;	art. 10, comma 3;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6 ad esclusione dei volumi interrati;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), b), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia
			art. 8, comma 1 ad esclusione dei volumi interrati;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k); 11, lettera b), ma con superficie di vendita non superiore a m ² 600;	PUD

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fascia C.

SOTTOZONA Ba08*-Veyne (destinata prevalentemente alla residenza)
 SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO
 (art. 15, comma 1, NAPTP),
 TERRENI SEDE DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2, F3),
 TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 3; 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 8; 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e bassa pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce B e C.

SOTTOZONA Ba09*-Champagnolle, Ba12*-La Cloutra, Ba22*-Casa-Petigat, Ba28*-La Côte bassa*(destinata prevalentemente alla residenza)*

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
(nota 1)	(nota 1)		(nota 1)	(nota 1)	
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 3 ; 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5,6;	art. 10, commi 8; 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e bassa pericolosità.

N.B.1: relativamente alla sottozona Ba28*-La Cote bassa, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 5.3, delimita la zona sottoposta al vincolo paesaggistico, con la possibilità di trasferimento di volumetria sulle aree limitrofe.

SOTTOZONA Ba11*-Balmet *(destinata prevalentemente alla residenza)*

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDE DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, area F2)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
(nota 1)	(nota 1)		(nota 1)	(nota 1)	
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5,6,7;	art. 10, commi 3 ; 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 8; 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k); 13;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media pericolosità.

SOTTOZONA Ba13*-Saint-Roch (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONI (GR 2939/2008, Capo III, fascia C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	art. 10, commi 3, 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5,6;	art. 10, commi 8; 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e bassa pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fascia C.

SOTTOZONA Ba14*-Bourg (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA URBANO e SISTEMA FLUVIALE

(art. 18, comma 1, NAPTP; art. 14, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, area F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, aree A, B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	art. 10, commi 3; 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	art. 10, commi 8; 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k); 13;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A,B,C, nelle parti rispettivamente interessate.

SOTTOZONA Ba15*-Cesan (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA URBANO (art.18, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F1, F2 e F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce B e C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 1) (nota 2)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 1) (nota 2)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5,6;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);12; 13;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti pianoaltimetrici;	art. 10, comma 3, limitatamente alle attività agricole;	pdc scia
			Art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 7, lettera a); 8;13;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa media e alta e terreni a rischio di inondazione, fasce B e C.

Nota 2: nelle aree ad alta e media pericolosità per frana, ai sensi della cartografia degli ambiti inedificabili, gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili come prescritto dal comma 13 del presente articolo.

SOTTOZONA Ba16*-Case Fanfani (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA URBANO (art.18, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F1, F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI disposizioni urbanistiche di base			ULTERIORI INDIRIZZI ulteriori disposizioni urbanistiche		
Interventi	usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi	usi e attività destinazioni d'uso	Modalità di attuazione degli interventi
PRG	PRG	PRG	PRG	PRG	PRG
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 1) (nota 2)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 1) (nota 2)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4,5, 6;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);12; 13;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti pianoaltimetrici;	art. 10, comma 3, limitatamente alle attività agricole;	pdc scia
			Art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 7, lettera a); 8; 13;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media, alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fascia C.

Nota 2: nelle aree ad alta e media pericolosità per frana, ai sensi della cartografia degli ambiti inedificabili, gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili come prescritto dal comma 13 del presente articolo.

SOTTOZONA Ba17*-Trépont (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA URBANO (art. 18, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1, 2, 3, 4, 5, 6;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici;	art. 10, comma 3, limitatamente alle attività agricole;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 7, lettera a); 8; 13	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità.

SOTTOZONA Ba18-Champagne (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 3; 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 8; 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia

SOTTOZONA Ba25*-Saburey-Dessus (destinata prevalentemente alla residenza)

SISTEMA BOSCHIVO (art. 13, comma 1, NAPTP)

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2 e F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3;	art. 10, comma 3, lettere a), c), e), g), i), k), m), o), q), s), u), x);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici;	art. 10, commi 3, lettere a), c), e), g), i), k), m), o) q), s), u), x); 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8; 9, lettere a), b), c), d), f), g), j); 12; 13, lettera a);	pdc scia
			art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici, c), d);	art. 10, commi 4, lettera a), c); 6; 9, lettere b), c), d), f), g), j);	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media pericolosità.

SOTTOZONA Bb01-Champagne (destinata prevalentemente ad attività artigianali)

SISTEMA URBANO (art. 18, NAPTP)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 5; 6; 7; 8; 13;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici;	art. 10, comma 3, limitatamente alle attività agricole;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5 limitatamente all'alloggio del conduttore di attività artigiane; 7, lettera a) e h); 8; 13;	pdc scia

SOTTOZONA Bb02*-Saint-Roch (destinata prevalentemente ad attività artigianali)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, comma 1, NAPTP)

TERRENI SEDI DI FRANE (Gr 2939/2008, capo II, aree F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE					ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE							
Interventi ammessi		Usi e attività ammessi		Modalità di attuazione degli interventi		Interventi ammessi		Usi e attività ammessi		Modalità di attuazione degli interventi		
1 (nota 1)		2 (nota 1)		3		4 (nota 1)		5 (nota 1)		6		
RQ	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	A	U	art. 10, commi 3; 4, lettere a), c); 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	C1	pdc scia	RQ	art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	S	art. 10, commi 8; 13;	C1	pdc scia
							TR1	art. 8, comma 1;	U1	art. 10, commi 5; 7, lettera a), h); 8, lettera a), c);	C1	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità e terreni a rischio di inondazione fasce B, C.

N.B.1: relativamente alla sottozona Bb02*-Saint-Roch, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 1, delimita la zona sottoposta al vincolo cimiteriale; e l'area area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 2, delimita la zona sottoposta al vincolo relativo alla chiesa di San Rocco (DM 1/02/74, ex 1497/39).

SOTTOZONA Bb03*-Preille (destinata prevalentemente ad attività artigianali)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO RESIDENZIALE (art. 16, comma 1, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce A, B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5, 6;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8, lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8 comma 1;	art. 10, commi; 10, lettera a); 11; 12 lettera e), limitatamente alla costruzione di una pista ciclo pedonale; 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 7 lettera h); 10, lettera a); 11; 12 lettera e), limitatamente alla costruzione di una pista ciclo pedonale; 13;	Pud

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni a rischio di inondazione fasce, A, B, C.

SOTTOZONA Bc01*-Trépoint-ouest (destinata prevalentemente alle attività commerciali o al terziario)
 SISTEMA URBANO (art.18, comma 1, NAPTP),
 TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F3)
 TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5,6;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k); 12; 13;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti pianoaltimetrici;	art. 10, comma 3, limitatamente alle attività agricole;	pdc scia
			Art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 7, lettera a); 8; 13;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità e terreni a rischio di inondazione fascia C.

SOTTOZONA Bc02*-Trépoint-Est (destinata prevalentemente alle attività commerciali o al terziario)
 SISTEMA URBANO, (art.18, comma 1, NAPTP)
 TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2 e F3)
 TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia B)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5,6;	art. 10, commi 5; 6; 7; 8; 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k); 12; 13; 14;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti pianoaltimetrici;	art. 10, comma 3, limitatamente alle attività agricole;	pdc scia
			Art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 7, lettera a); 8; 13;14;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e bassa pericolosità e terreni a rischio di inondazione fascia B.

3. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso e ai tipi di intervento ammessi ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabiliscono per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (I_{max}), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini:

Sottozone	Ba01-Montoverto, Ba19-Champrotard, Ba20-Champlong-Rosaire-Ovest, Ba23*-Champlong-Martignon, Ba26-Champlong-Dessus, Ba27-Croix-Blanche
SF - Superficie fondiaria	m ² 59.324
Sur - Superficie urbanistica	m ² 13.773

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ba01 – Montoverto	1.837	312	0,17	0,35		8,50	2	10,00	5,00
Ba19* – Champrotard	8.491	1.443	0,17	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00
Ba20 – Champlong- Rosaire-Ovest	15.127	2.572	0,17	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00
Ba23* – Champlong- Martignon	3.745	861	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00
Ba26 – Champlong- Dessus	6.607	1.123	0,17	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00
Ba27 – Croix- Blanche	1.619	275	0,17	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba02*-Vereytaz
SF - Superficie fondiaria	m ² 7.873
Sur - Superficie urbanistica	m ² 1.811

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba02* - Vereytaz,	7.873	1.811	0,23	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozone	Ba03*-La Crête, Ba06*-Tour-Colin
SF - Superficie fondiaria	m ² 43.980
Sur - Superficie urbanistica	m ² 10.115

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba03*-La Crête	39.962	9.191	0,23	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00
Ba06*-Tour- Colin	4.018	924	0,23	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba04*-Chateau-Feuillet
SF - Superficie fondiaria	m ² 21.296
Sur - Superficie urbanistica	m ² 4.898

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba04* – Chateau- Feuillet	21.296	4.898	0,23	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba05-La Gare
SF - Superficie fondiaria	m ² 4.718
Sur - Superficie urbanistica	m ² 1.085

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba05 – La Gare	4.718	1.085	0,23	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba07-Casa Gerbore	
SF - Superficie fondiaria	m ²	721
Sur - Superficie urbanistica	m ²	166

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba07 – Casa Gerbore	721	166	0,23	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba08*-Veyne	
SF - Superficie fondiaria	m ²	8.871
Sur - Superficie urbanistica	m ²	1.508

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba08* – Veynes	8.871	1.508	0,17	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozone	Ba09*-Champagnolle, Ba12*-La Cloutra, Ba22*-Casa Petigat,, Ba28* La Côte bassa
SF - Superficie fondiaria	m ² 34.189
Sur - Superficie urbanistica	m ² 7.863

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura <i>(nota 1)</i>	Hmax m Altezza massima <i>(nota 2)</i>	n Numero dei piani <i>(nota 3)</i>	DF m Distanza tra i fabbricati <i>(nota 4)</i>	DC m Distanza dai confini <i>(nota 4)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ba09*- Champagnolle	15.130	3.480	0,23	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00
Ba12*-La Cloutra	10.584	2.434	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00
Ba22*-Casa Petigat	2.127	489	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00
Ba28*- La Côte bassa	6.348	1.460	0,23	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozone	Ba10*- La Côte , Ba21*- Champlong- Rosaire-Est , Ba24*- Bertola
SF - Superficie fondiaria	m ² 59.324
Sur - Superficie urbanistica	m ² 13.773

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ba10* – La Côte	12.140	4.993	0,33	0,35	-	9,50	2+1	10,00	5,00
Ba21* – Champlong- Rosaire-Est	2.658	611	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00
Ba24* – Bertola	9.474	2.179	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba11*-Balmet	
SF - Superficie fondiaria	m ²	1.279
Sur - Superficie urbanistica	m ²	294

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba11* – Balmet	1.279	294	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planometrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba13*-Saint-Roch	
SF - Superficie fondiaria	m ²	4.003
Sur - Superficie urbanistica	m ²	921

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba13* – Saint-Roch	4.003	921	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planometrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 12,50 e n 3.

Sottozona	Ba14*-Bourg
SF - Superficie fondiaria	m ² 2.921
Sur - Superficie urbanistica	m ² 672

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba14* – Bourg	2.921	672	0,23	0,35	-	8,50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3

Sottozone	Ba15*-Cesan
SF - Superficie fondiaria	m ² 5.929
Sur - Superficie urbanistica	m ² 1.957

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba15* – Cesan	5.929	1.957	0,33	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00 e altezza fabbricato se maggiore di 5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba16*-Case Fanfani	
SF - Superficie fondiaria	m ²	7.078
Sur - Superficie urbanistica	m ²	2.336

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba16*-Case Fanfani	7.078	2.336	0,33	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00 e altezza fabbricato se maggiore di 5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba17*Trépont	
SF - Superficie fondiaria	m ²	25.027
Sur - Superficie urbanistica	m ²	5.756

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba17*- Trépont	25.027	5.756	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba18-Champagne	
SF - Superficie fondiaria	m ²	3.757
Sur - Superficie urbanistica	m ²	767

Sottozona	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba18- Champagne	2.138	492	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'85% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 15% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,(d)-42,(d)-43,(d)-45,(d)-4 nonché numero 4,(d)-4 senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Ba25*-Saburey-Dessus	
SF - Superficie fondiaria	m ²	1.258
Sur - Superficie urbanistica	m ²	289

Sottozona	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ba25* – Saburey- Dessus	1.258	289	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla medesima tabella.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,(d)-42,(d)-43,(d)-45,(d)-4 nonché numero 4,(d)-4 senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozona	Bb01-Champagne
SF - Superficie fondiaria	m ² 43.871
Sur - Superficie urbanistica	m ² 14.477

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Bb01- Champagne	43.871	14.477	-	-	0,33	9.50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi artigianali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 85% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 15% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozona	Bb2*-Saint-Roch
SF - Superficie fondiaria	m ² 35.158
Sur - Superficie urbanistica	m ² 11.602

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Bb02*-Saint- Roch	35.158	11.602	-	-	0,33	9.50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi artigianali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 70% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 30% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozona	Bb03*-Preille	
SF - Superficie fondiaria	m ²	3.567
Sur - Superficie urbanistica	m ²	1.177

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Bb03* – Preille	3.567	1.177	-	-	0,33	9.50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi artigianali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 85% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 15% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozona	Bc01*-Trepoint-ovest;	
SF - Superficie fondiaria	m ²	25.535
Sur - Superficie urbanistica	m ²	5.873

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Bc01* – Trepoint-ovest	25.535	5.873	0,23	0,35	-	8,00	3	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli interventi di riqualificazione degli usi e attività di tipo abitativo e connessi usi e attività commerciali e terziarie e di usi e attività di tipo specialistici indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere utilizzabile per la restituzione degli usi agrosilvopastorale per gli interventi trasformativi per usi e attività di tipo abitativo e specialistico indicati nella tabella medesima.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozona	Bc02*-Trépont-est	
SF - Superficie fondiaria	m ²	11.732
Sur - Superficie urbanistica	m ²	2.698

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bc02* – Trépont-est	11.732	2.698	0,23	0,35	-	8,00	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi commerciali e terziari indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 85% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 15% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti pianoaltimetrici.

4. Edifici pubblici o di interesse pubblico¹⁷⁸. Nella tabella di cui al presente comma sono indicati gli edifici pubblici e di interesse pubblico ubicati o previsti nelle sottozone di tipo B. Per ciascuno edificio sono stabilite la densità fondiaria massima e l'altezza massima conseguibili mediante la procedura di cui all'art. 71, in deroga alle disposizioni di carattere generale indicate nella tabella di cui al comma 3 per ciascuna sottozona di riferimento:

Edificio denominazione	Sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria massima	Hmax m Altezza massima
1	2	3	4
Caserma Forestale	Bc01*	1,6	13,00

5. Tipologie costruttive e elementi di arredo urbano. Nelle sottozone di tipo B sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale ed edificato, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna. Eventuali soluzioni innovative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.
6. Parcheggi e aree verdi privati. Sono prescritte le quantità minime di spazi di parcheggio e di aree verdi di seguito indicati distintamente per le diverse destinazioni di uso e per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione:
- a) per le destinazioni residenziali:
- 1) nelle nuove costruzioni, due posti macchina, di cui uno coperto per ogni unità immobiliare, e 25% del lotto di area verde;
 - 2) negli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso, un posto macchina scoperto o coperto e 5% del lotto di area verde, motivatamente anche in area diversa da quella di intervento, purché entro un raggio di m 100 dal baricentro da quella di intervento medesima, per ogni unità immobiliare;
- b) per le destinazioni commerciali miste:
- 1) negli interventi di nuova costruzione, superficie di parcheggio non inferiore a 100% e area verde non inferiore a 50% della superficie di vendita, con un minimo di due posti macchina;
 - 2) negli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso, superficie di parcheggio non inferiore a 50% e area verde non inferiore a 25% della superficie di vendita, con un minimo di due posti macchina;

¹⁷⁸ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 n. 517/XI.

- c) per le destinazioni commerciali non alimentari:
 - 1) negli interventi di nuova costruzione, superficie di parcheggio non inferiore a 50% e area verde non inferiore a 50% della superficie di vendita, con un minimo di due posti macchina;
 - 2) negli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso, superficie di parcheggio e delle aree verdi non inferiore, rispettivamente, a 25% e a 15% della superficie di vendita, con un minimo di due posti macchina;
 - d) per le destinazioni artigiane e industriali:
 - 1) negli interventi di nuova costruzione, superficie di parcheggio e delle aree verdi non inferiore, rispettivamente, a 33% e a 20% della superficie destinata alla produzione o all'erogazione di servizi, con un minimo di due posti macchina;
 - 2) negli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso, superficie di parcheggio e delle aree verdi non inferiori, rispettivamente, a 50% e 25% della superficie destinata alla produzione o alla erogazione di servizi, con un minimo di due posti macchina;
 - e) per le destinazioni ricettive turistiche:
 - 1) negli interventi di nuova costruzione, un posto macchina per ogni camera da letto e superficie dell'area verde non inferiore a 100% della superficie coperta (AC);
 - 2) negli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso, un posto macchina ogni due camere da letto e superficie dell'area verde non inferiore a 50% della superficie coperta, ove possibile;
 - f) per le destinazioni terziarie:
 - 1) negli interventi di nuova costruzione, due posti macchina per ogni m² 50 di superficie utile agibile (SUA) e superficie dell'area verde non inferiore a 100% della superficie coperta (AC);
 - 2) negli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso, un posti macchina per ogni m² 50 di superficie utile agibile (SUA) e superficie dell'area verde non inferiore a 100% della superficie coperta (AC).
 - g) Per le destinazioni ad attività pubbliche, di pubblico servizio o di pubblico interesse:
 - 1) negli interventi di nuova costruzione, superficie di parcheggio e delle aree verdi non inferiore, rispettivamente al 100% e al 25% della superficie agibile;
 - 2) negli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso, superficie di parcheggio e delle aree verdi non inferiore, rispettivamente al 70% e al 15% della superficie agibile;
7. Per l'esecuzione degli degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici relativi alle destinazioni di cui al comma 5 sono fatte salve le dotazioni di aree di parcheggio e di verde in atto. Si osservano le disposizioni seguenti :
- a) ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria, assicurare la sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
8. L'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia comporta l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
9. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 6, NAPTP.
10. Nell'ambito delle sottozone di tipo B è ammessa l'esecuzione di interventi di recupero a fini abitativi, senza incrementi volumetrici, dei sottotetti degli edifici ultimati, ai sensi dell'art. 7 della lr 48/1985, prima della data di adozione del testo preliminare della variante di adeguamento del prg alla lr 11/1998 e smi e al PTP, in deroga al numero dei piani, all'altezza massima, all'altezza dei singoli prospetti, ai fini del calcolo delle distanze dai confini, nonché agli indici di densità relativi alla sottozona di riferimento ai sensi della variante medesima.

11. Nei casi in cui non siano applicabili la l.r.24/2009 e la l.r.11/98, articoli 90 bis e seguenti gli interventi di recupero dei sottotetti possono comportare modificazioni alle strutture delle relative coperture per renderne abitabili tutta o parte della superficie utile, mediante l'innalzamento della quota di imposta delle falde fino a un massimo di m 1,00 e l'adeguamento della loro pendenza al 45%. Si applicano le altre disposizioni di legge in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione. E' ammessa l'apertura di finestre per tetti e di abbaini, in quanto necessari e sufficienti al soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari, fatte salve disverse prescrizioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela beni paesaggistici e architettonici in ambiti o su beni tutelati. Gli abbaini non possono eccedere due unità per ogni unità abitativa e i relativi prospetti non possono presentare superficie superiore a m² 1,50, ciascun abbaino.
12. Nell'ambito degli interventi di rifacimento dei tetti la relativa struttura portante è appoggiata direttamente sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile o direttamente sulla muratura perimetrale, con la possibilità di interporvi un trave di altezza non superiore a cm 40.
13. Installazione impianti tecnologici (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.): nell'ambito di interventi ammessi del PRG e dalla normativa di settore (del Gr 9/2011), è consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia sulle falde di copertura del tetto di ciascun fabbricato. Tali impianti dovranno essere inseriti nello spessore dell'orditura stessa senza rilevanti parti aggettanti a vista e, quindi, a filo della superficie esterna della copertura medesima, nel caso di pacchetti di copertura con isolamento. È inoltre consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia sulle aree libere di pertinenza dell'edificio, preferibilmente addossati a manufatti esistenti o in progetto quali ad esempio muri di contenimento o di cinta. Sono da privilegiarsi interventi di tipo collettivo.
14. Relativamente alle sottozone Ba15*- Cesan e Ba16*- Case Fanfani, la compatibilità degli interventi ammessi con lo stato di dissesto esistente, di cui alla normativa regionale per i terreni sede di frana¹⁷⁹, è dato dalla Tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi", per quel che concerne gli interventi di cui alla disciplina d'uso vigente.

L'attuazione degli interventi e delle destinazioni indicati nella tabella, di cui al comma 2, nelle aree ad alta (F1) e media pericolosità (F2), ai sensi della disciplina dei terreni sedi di frana, di cui all'art. 35 della l.r. 11/98, quando previsto dalla normativa in vigore, sono **subordinati** alla redazione di uno specifico **studio di compatibilità**, sviluppato, tenendo conto della tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi" secondo i punti seguenti:¹⁸⁰

- . individuazione della classificazione urbanistica (sottozona di PRG, ecc.);
- . caratterizzazione dei vincoli presenti;
- . valutazione della vulnerabilità dell'opera;
- . verifica dell'efficienza delle opere di difesa attiva e passiva esistenti,^{181 182}
- . definizione degli interventi di protezione adottati;
- . conclusioni della verifica.

La tipologia e la specificità degli interventi ammessi nelle fasce di cui sopra sono definite dalla disciplina contenuta nella DGR 2939/2008 e smi.

Per **destinazione d'uso** dei singoli immobili utile ai fini dell'applicazione del presente comma è definita dall'ultimo titolo abilitativo rilasciato o dal Catasto.

¹⁷⁹ Capitolo II, paragrafo C1, comma 3, DGR 2939/2008 e smi

¹⁸⁰ L'individuazione e l'illustrazione delle dinamiche e della pericolosità dei fenomeni che caratterizzano il vincolo si trovano nella relazione tecnica allegata alla carta degli ambiti inedificabili, di cui all'art 35. I contenuti della relazione per la valutazione di compatibilità sono definiti nella relazione tecnica per lo studio di compatibilità allegata alla tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi".

¹⁸¹ Con Verifica delle opere esistenti si intende la verifica visiva per mezzo di sopralluogo su terreno eseguito da un professionista abilitato il cui scopo sarà quello di verificare lo stato di efficienza di tutte le opere la cui azione risulta determinante nella mitigazione delle condizioni di pericolo nei confronti del sito di interesse. La fase di verifica sarà seguita da una relazione tecnica, facente parte dello Studio di Compatibilità contenente la documentazione fotografica dello stato di efficienza delle opere.

¹⁸² Sulla base delle simulazioni traiettografiche di caduta blocchi eseguite, si ritiene che, se le opere di difesa presenti sul versante sono completamente efficienti, le aree denominate zona 1 e zona 2 rappresentate nella Tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi", sono soggette all'azione di crolli di materiale lapideo con valori di altezza di volo massima pari a 1,5-2,0 m e valori di energia cinetica di traslazione massima paria a 100-200 kJ.

15. Fasce di rispetto: nelle sottozone di tipo Bb, destinate ad attività artigianali, è prescritta la realizzazione, in sede di interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria, riguardanti i fondi che si estendono al confine con le strade o con le sottozone Ba residenziali, di una fascia di rispetto alberata o dotata di idonee essenze arbustive, dall'altezza non inferiore a metri 3,00 e di interventi volti alla loro rinaturalizzazione, nel momento in cui dette aree vengano dismesse.
16. Negli interventi di ristrutturazione, i parcheggi pertinenziali alle destinazioni e attività ammesse nelle sottozone di tipo B possono essere reperiti anche in lotti non contigui alle aree di pertinenza, insistenti anche in sottozone differenti, ad eccezione delle sottozone di tipo A e di tipo E, purchè destinate ad usi e attività simili, e in un raggio massimo di m 100,00.
17. La realizzazione di costruzioni interrato per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m) non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto

Art. 47 (Sottozone di tipo "C")

1. Nella tavola **P4** - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammessi in ogni sottozona tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONE Ca01- Champlong-Rosaire, Ca02-Champlong-Martignon (destinate prevalentemente alla residenza)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO

(art. 15, comma 1, NAPTP)

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6

art. 8, comma 1, lettere a), c), d) 1,2,3,4; 5;6;	art. 10, commi 3; 4, lettere a), c); 5; 6; 7 lettera a); 8 lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d) 1,2,3,4; 5,6;	art. 10, commi 8; 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, commi 5; 6; 7, lettera a); 8 lettere a), c); 9, con esclusione delle lettere e), h), i), k);	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità.

SOTTOZONA Cd01*-Pont des Mottes, (destinata prevalentemente alla ricezione turistica)
SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO
 (art. 15, comma 1, NAPTP)
TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F3)
TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6

art. 8, comma 1, lettere a), c), d)1,2,3,4, 5,6;	art. 10, commi 3; 9 lettera h);	ce DIA	art. 8, comma 1, lettere a), d) 1;	art. 10, commi 9 lettera h) e j); 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, comma 3, lettera w) attività temporanea sino all'installazione dell'attività prevalente di camping; comma 9, lettera h);	PUD

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità e terreni a rischio di inondazione fascia C.

N.B.1: limitatamente alla sottozona Ba06* gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: relativamente alla sottozona Cd01*-Pont des Mottes, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 4.2, delimita la zona del vincolo archeologico relativo ai tumuli di periodo pre e protostorico.

- Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso e ai tipi di intervento ammessi ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabiliscono per ogni sottozona la superficie urbanistica, il limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini. ¹⁸³
- non reca disposizioni –

Sottozone	Ca01- Champlong-Rosaire, Ca02-Champlong-Martignon	
SF - Superficie fondiaria	m ²	11.006
Sur - Superficie urbanistica	m ²	1.271

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ca01- Champlong- Rosaire	4.316	134	0,17	0,35	-	8,50	2	10	5
Ca02- Champlong- Martignon	6.690	1.137	0,17	0,35	-	8,50	2	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi residenziali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, rispettivamente, all' 80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima, incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4.

NB3: Per gli interventi di cui all'art. 10, comma 9, lettere a), b), è ammesso raggiungere la densità fondiaria, l'altezza massima e il numero dei piani in misura pari, rispettivamente, a m²/m² 0,35, m 11,50 e n 3.

Sottozone	Cd01-Pont des Mottes	
SF - Superficie fondiaria	m ²	18.713
Sur - Superficie urbanistica	m ²	3.181

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Cd01-Pont des Mottes	18.713	3.181	0,17	0,20	-	6,50	1	10	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi turistici di campeggio e alle altre destinazioni d'uso di base indicate nella tabella di cui al comma 2 è pari, rispettivamente, a 95% e al 5% della superficie urbanistica complessiva della sottozona.

- Edifici pubblici o di interesse pubblico¹⁸⁴.
- Tipologie costruttive e elementi di arredo urbano. Nelle sottozone di tipo Ca e Cd sono richieste soluzioni coerenti con i caratteri del contesto ambientale e dell'edificato contermini, tenuto conto della tradizione locale, in ordine sia alla morfologia dei fabbricati sia alla tipologia dei tetti sia ai materiali di finitura esterna sia alle sistemazioni delle aree libere. Eventuali soluzioni innovative devono essere motivate e illustrate esaurientemente.
- Parcheggi e aree verdi privati nelle sottozone di tipo Ca. Sono prescritte le seguenti quantità minime di spazi di parcheggio e di aree verdi distintamente per ogni destinazione di uso:

¹⁸⁴ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI

- a) per le destinazioni residenziali: due posti macchina, di cui uno coperto, e m² 25 di area verde per ogni unità immobiliare;
 - b) per le destinazioni commerciali miste: superficie di parcheggio non inferiore a 150% e area verde non inferiore a 50% della superficie di vendita, con un minimo di due posti macchina;
 - c) per destinazioni commerciali non alimentari: superficie di parcheggio non inferiore a 50% e area verde non inferiore a 50% della superficie di vendita, con un minimo di due posti macchina;
 - d) per le destinazioni artigiane: superficie di parcheggio non inferiore a 100% e area verde non inferiore a 50% della superficie destinata alla produzione o all'erogazione di servizi, con un minimo di due posti macchina;
 - e) per le destinazioni ricettive turistiche: un posto macchina per ogni camera da letto e area verde non inferiore a 100% della superficie coperta (AC);
 - f) per le destinazioni terziarie: due posti macchina per ogni m² 50 di superficie utile agibile (SUA) e area verde non inferiore a 100% della superficie coperta (AC).
8. Nell'ambito delle sottozone di tipo Ca e Cd, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria, assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
9. Nell'ambito delle sottozone di tipo Ca e Cd, gli interventi di ristrutturazione edilizia devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superflui, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
10. -Non reca disposizioni-
11. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 6, NAPTP.
12. La sottozona Cd1-Pont-des-Mottes è destinata a campeggio ai sensi della normativa regionale in materia di complessi ricettivi all'aperto¹⁸⁵ previa approvazione di PUD. Il numero delle piazzole attrezzate con allestimenti mobili e delle piazzole libere è definito, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della lr 8/2002, dal PUD, entro il limite massimo complessivo di 75. Le nuove costruzioni potranno avere una superficie massima di 80 mq.
13. Le aree della sottozona Cd1 che, ai sensi delle determinazioni in materia di ambiti inedificabili, sono sedi di frana o a rischio di inondazioni, di cui all'artt 35 e 36 della lr 11/1998 e smi, non possono essere utilizzate né per allestimenti fissi, né per piazzole con allestimenti mobili, né per piazzole libere, né per edifici di servizio, né per aree di parcheggio.
14. Il campeggio deve presentare le dotazioni minime seguenti:
- a) recinzione dell'area di campeggio con accessi pedonali e carrabili regolamentati, integrata con siepi vive;
 - b) parcheggio esterno alla recinzione con capacità di posti macchina non inferiore al 5% del numero degli allestimenti fissi e delle piazzole;
 - c) parcheggio interno alla recinzione riservato agli allestimenti fissi e alle piazzole prive di posti auto;
 - d) viabilità veicolare interna alla recinzione con pavimentazione antipolvere;
 - e) viabilità pedonale interna alla recinzione per interconnettere l'accesso pedonale, il ricevimento, accettazione e custodia, gli allestimenti fissi, le piazzole, i servizi comuni e le aree libere di uso comune;
 - f) area libera di uso comune interna alla recinzione avente superficie non inferiore al 10% della superficie dell'area recintata;

¹⁸⁵ Art. 2, comma 1, lettera a), della lr 24 giugno 2002, n. 8; dGr 4513 del 2 dicembre 2002.

- g) impianti idrico, fognario, di illuminazione degli ingressi, dei percorsi interni alla recinzione, delle piazzole e delle aree di parcheggio interne ed esterne alla recinzione;
 - h) struttura di ricevimento, accettazione e custodia, riscaldata;
 - i) struttura di soggiorno con bar-ristorazione, riscaldata;
 - j) struttura per servizi igienico-sanitari e lavanderia, riscaldata.
15. – non reca disposizioni –
16. – non reca disposizioni –
17. I modelli architettonici e i materiali da costruzione degli edifici di servizio sono definiti, ai sensi del comma 11, da un PUD, con il rispetto delle indicazioni seguenti: gli edifici di servizio sono realizzati preferibilmente con finitura in legno e/o con intonaco, con copertura a capanna finita con scandole di legno o altro materiale di colore bruno, salve diverse determinazioni comunali ai sensi della l.r. 13/2007.
18. Installazione impianti tecnologici (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.)¹⁸⁶: nell'ambito di interventi ammessi del PRG è consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia sulle falde di copertura del tetto di ciascun fabbricato. Tali impianti dovranno essere inseriti nello spessore dell'orditura stessa senza rilevanti parti aggettanti a vista e, quindi, a filo della superficie esterna della copertura medesima, nei casi di pacchetti di copertura con isolamento. È inoltre consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia sulle aree libere di pertinenza dell'edificio, preferibilmente addossati a manufatti esistenti o in progetto quali ad esempio muri di contenimento o di cinta. Sono da privilegiarsi interventi di tipo collettivo.
- 18_{bis} La realizzazione di costruzioni interrato per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m) non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.
- 18_{ter} Per tali zone l'autorizzazione all'esercizio delle attività artigianali, di qualsiasi tipologia esse siano, è subordinata alla presentazione di una relazione di previsione di impatto acustico (o di una dichiarazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale qualora questi lo ritenga opportuno) che attesti il rispetto dei limiti normativi in materia di acustica.

¹⁸⁶ La localizzazione di tali impianti è definita dalla dGr n.9 del 5/02/2011.

Art. 48 (Sottozone di tipo "D")

1. La variante al PRG non individua né delimita zone di tipo D.

Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)

1. Nel territorio di Villeneuve non sono presenti ambiti individuabili e delimitabili quali sottozone di tipo Ea, di alta montagna.

Art. 50 (Sottozone di tipo "Eb")

1. Nel territorio comunale di Villeneuve non sono presenti linee di monticazione e conseguenti zone di tipo Eb.

Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)

1. Nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboscimento¹⁸⁷, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. Le aree boscate individuate quali sottozone Ec sono da considerarsi di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14, lr. 11/1998, e smi, come espressamente previsto dalla lettera c), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A alla deliberazione della Gr 15.02.1999, n. 421, e smi, in relazione alla preminente funzione delle attività agro-silvo-pastorali nell'azione di protezione del suolo e di salvaguardia del paesaggio e dello specifico ecosistema ambientale.
3. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10 ammessi in ogni sottozona, tenuto conto degli indirizzi del PTP relativi ai sistemi ambientali interessati:

¹⁸⁷ NAPTP, art. 26, comma 1

SOTTOZONA CON PREVALENTE COPERTURA FORESTALE:

SOTTOZONA *Ec01**- Champrotard; *Ec03** - Montovert; *Ec04** – Entre les ponts; *Ec06** - Veynes, *Ec07* - Chatelet, *Ec10** - Champagnolle, *Ec11** - La Côte Nord, *Ec14** - Champlong Martignon, *Ec15** - Base versante destro torrente Savara, *Ec16** - Champagne, *Ec17* - Condy, *Ec18** - Medio versante destro Dora Baltea, *Ec19** - Champleval Dessous Sud, *Ec20** - Croix-Blanche, *Ec21** - Bruillen

SISTEMA SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE – SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, comma 1, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zona F1, F2,F3),

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fascia A,B)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6

Art. 8, comma 1, lettere a), b) limitatamente alla manutenzione straordinaria di reti viarie pubbliche, alla realizzazione di piste poderali o forestali, alla realizzazione di reti irrigue o d'acquedotto, c), d) con esclusione del punto 6.	art. 10, commi 2;3 lettere q) e r);4 lettere c) e d);6;9, con esclusione delle lettere b), e), h), i), k);13.	pd scia	-	-	-
---	---	------------	---	---	---

NB.1: la sottozona *Ec03*-Montovert* ricomprende l'oasi faunistica in cui è bandita la caccia a qualsiasi specie animale, istituita nel 1968, demonimata "Cumiod", che si estende per 134 ha.

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili: nell'ambito della sottozona *Ec01** entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A e B; nell'ambito delle sottozone *Ec03** e *Ec04** entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazioni fascia A; nell'ambito delle sottozone *Ec06**, *Ec18**, *Ec20** entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frane a bassa, media e alta pericolosità; nell'ambito della sottozona *Ec07* e *Ec11** entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a alta e media pericolosità; nell'ambito delle sottozone *Ec10** e *Ec19** entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa media e alta pericolosità, nell'ambito delle sottozone *Ec14** e *Ec21** entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità; *Ec15** entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B, C; nell'ambito della sottozona *Ec17* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità; nell'ambito della sottozona *Ec16** entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media pericolosità.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 delle presenti NTA.

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98.

Nota 5: nella sottozona *Ec15*, il retino LM4.5 individua l'areale di pertinenza dell'ex fonderia Gervasone.

SOTTOZONA Ec02* - La Parisia (Oasi di protezione faunistica)

SISTEMA BOSCHIVO (art. 13, comma 1, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce A,B)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
Art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3;	Art. 10, comma 3, lettere,q), r), s),	pd scia	-	-	-

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A e B.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98

SOTTOZONA Ec05* - Torrent de Montovert, Ec08* - Trépont, Ec09* – Chavonne- cimitero

SISTEMA FLUVIALE (art. 14 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce A,B,C),

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
Art. 8, comma 1, lettere a), b) limitatamente alla manutenzione straordinaria di reti viarie pubbliche, alla realizzazione di piste poderali o forestali, alla realizzazione di reti irrigue o d'acquedotto, c), d) con esclusione del punto 6.	Art. 10, comma 3 lettere q) e r); comma 13;	pd scia	-	-	-

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili: nella ambito della sottozona Ec05* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B; nell'ambito della sottozona Ec08* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità e dei terreni a rischio di inondazioni fasce A, B, C; nell'ambito della sottozona Ec09* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media, alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazioni, fasce A, B, C;

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98

SOTTOZONA Ec12* - Champeval Dessous Nord, Ec13* - Alto versante destro Dora Baltea

SISTEMA BOSCHIVO (art. 13, comma 1, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fascia A)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
Art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3	Art. 10, comma 3, lettere q), e r);	pdc scia	Art. 8, comma 1, lettere a), c), d);	Art. 10, commi 2; 4;6;9 lettera f) comma 13, lettera a) limitatamente all'azione di cava di pietrame di cui al retino inserito nella tavola P4.	pdc scia
			Art. 8, comma 1, lettere a), b) limitatamente alla manutenzione straordinaria di reti varie pubbliche, alla realizzazione di piste poderali o forestali, alla realizzazione di reti irrigue o d'acquedotto e manufatti connessi alle bonifiche agrarie, c), d)	Art. 10, commi 2; 3;4;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili: nell'ambito della sottozona Ec12* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità; nell'ambito della sottozona Ec13* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità e a rischio di inondazione, fascia A e area V2 per valanghe e slavine.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98

N.B.2: Relativamente alla sottozona Ec13*- Alto versante destro Dora Baltea , l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 7.2, delimita la zona inedificabile per la presenza di aree estrattive: cave di pietrame.

4. Nelle sottozone di tipo Ec si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 relativamente alle parti indicate quali aree boscate.
5. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabiliscono per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (I_{max}), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini:

Sottozone	Ec01*- Champrotard; Ec03*- Montovert; Ec04*- Entre les ponts
SF - Superficie fondiaria	m ² 91.458
Sur - Superficie urbanistica	m ² 179

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ec01*- Champrotard	11.840	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec03*- Montovert	11.779	51	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec04*- Entre les ponts	67.839	128	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata alle attività agricole e forestali indicate nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozone	Ec02*- La Parisia
SF - Superficie fondiaria	m ² 172.655
Sur - Superficie urbanistica	m ²

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ec02*- La Parisia	172.655	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata alle attività agricole e forestali indicate nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozone	Ec05*- Torrent de Montovert, Ec08*- Trépont, Ec09*- Chavonne
SF - Superficie fondiaria	m ² 100.628
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ec05*- Torrent de Montovert	37.066	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec08*- Trépont	29.520	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec09*- Chavonne	34.042	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata alle attività agricole e forestali indicate nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozona	Ec06*- Veyne, Ec07- Chatelet, Ec10*- Champagnolle, Ec11*- La Côte Nord, Ec14*- Champlong Martignon, Ec15*- Base versante destro Savara, Ec16*- Champagne, Ec17- Condy, Ec18*- Medio versante destro Dora Baltea, Ec19*- Champleval Dessous Sud, Ec20*- Croix-Blanche, Ec21*- Bruillen
SF - Superficie fondiaria	m ² 585.831
Sur - Superficie urbanistica	m ² 182

Sottozona	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ec06*- Veyne	37.325	43	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec07- Chatelet	18.183	26	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec10*- Champagnolle	14.387	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec11*- La Côte Nord	17.802	-	-	--	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec14*- Champlong Martignon	34.670	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec15*- Base versante destro Savara	271.073	70	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec16*- Champagne	16.087	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec17- Condy	5.120	43	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec18*- Medio versante destro Dora Baltea	105.864	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec19*- Champlong Dessous Sud	8.287	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec20*- Croix- Blanche	46.882	-	-	-	--	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec21*- Bruillen	10.151	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata alle attività agricole e forestali indicate nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozona	Ec12*- Champleval Dessous Nord, Ec13* - Alto versante destro Dora Baltea
SF - Superficie fondiaria	m ² 3.393.630
Sur - Superficie urbanistica	m ² 262

Sottozona	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ec12*- Champlaval Dessous Nord	63.247	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto
Ec13* - Alto versante destro Dora Baltea	3.330.383	262	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata alle attività agricole e forestali indicate nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

6. Tipologie costruttive. -Non reca disposizioni-

7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

- Gli interventi di recupero eccedenti quelli di manutenzione devono interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, allo studio progettuale della uniformizzazione dei prospetti visibili da suolo pubblico;
- assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

8. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

- gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
- formazione di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 25 mq di superficie urbanistica in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.

9. Ove sono ammessi nuovi volumi agricoli, per la loro determinazione, si fa riferimento alla valutazione denominata "giudizio di razionalità", rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali ai sensi della L.R. 11/98 art 22 comma 2 lettera e) e della DGR n. 1544 del 26 maggio 2006. Nel caso di strutture agricole non disciplinate dal giudizio di razionalità, sono validi gli indici definiti dalle tabelle di cui alle presenti NTA.

10. Nell'ambito della sottozona Ec02*-La Parisiaz, che ricomprende l'oasi faunistica in cui è bandita la caccia a qualsiasi specie animale, istituita nel 1968, demonimata "Cumiod", è consentita, esclusivamente, l'esecuzione di eventuali opere dirette alla sua conservazione.

11. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP. Per gli edifici sparsi si fa inoltre specifico riferimento a quanto contenuto all'art.58 delle presenti norme.

Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)

1. Nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate all'art. 31, comma 1, magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e impianti per la loro trasformazione, le serre aventi superficie coperta superiore a venti metri quadrati¹⁸⁸ e usi similari.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA Ed01*-Cabina Primaria (per usi speciali)

SISTEMA FLUVIALE (art. 14, comma 1, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce A,B,C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a) con l'esclusione dei volumi interrati b)1, c), d) 1,2,3;	art. 10, comma 3;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), b)1, c), d) 1,2,3,4,, con l'esclusione dei volumi interrati;;	art. 10, comma 5,7,8,10, 13;	pdc scia
			Art. 8, comma , con l'esclusione dei volumi interrati;1	art. 10, commi 10,13;	pdc scia
			Art. 8, con l'esclusione dei volumi interrati;	art. 10, commi 10,13,	lr 11/98, art.51, PTIR,PTIL,PMIR, PRS,PST

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B, C.

¹⁸⁸ NAPTP, art. 26, comma 9.

Sottozona Ed02*- Preille (per usi speciali)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO RESIDENZIALE (art. 16 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce A,B,C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), b)1, c), d);	art. 10, comma 3;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera d);	art. 10, comma 10 b); 12 lettera e), limitatamente alla costruzione di una pista ciclo pedonale;	pdc scia
			Art. 8, comma 1	art. 10, comma 10 b); 12 lettera e), limitatamente alla costruzione di una pista ciclo pedonale;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B, C.

SOTTOZONA Ed03*-Stazione intermedia RSU (per usi speciali)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE, SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, comma 1, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F2 e F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce B,C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), b)1,c), d)	art. 10, comma 3;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera d);	art. 10, comma 10 b);	pdc scia
			Art. 8, comma 1	art. 10, comma 10 b);	PUD

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e bassa pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazione, fasce B e C.

SOTTOZONA Ed04*-Ponte Langueo (per usi speciali)

SISTEMA FLUVIALE (art. 14 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce A,B,C),

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6

art. 8, comma 1, lettere a), b)1, c), d)	art. 10, comma 3;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettera d);	art. 10, comma 10 b); 12 lettera f) limitatamente alla realizzazione di infrastrutture volte alla valorizzazione dell'area di interesse storico	pdc scia
			Art. 8, comma 1	art. 10, comma 10 b); 12 lettera f) limitatamente alla realizzazione di infrastrutture volte alla valorizzazione dell'area di interesse storico	PUD

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B e C.

N.B.: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

SOTTOZONA Ed05*-Centrale Chavonne (per usi speciali)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE – SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, comma 1, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zona F2)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), b)1, c), d) 1,2,3;	art. 10, comma 3;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d) 1,2,3,4;	art. 10, comma 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1, lettere a), b),c), d);	art. 10, comma 13;	pdc scia
			art. 8	art. 10, commi 10,13;	lr 11/98, art.51, PTIR,PTIL,PMIR,PR S,PST

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media pericolosità.

N.B.: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, nelle parti di territorio individuate quali "aree boscate", nei limiti di cui all'articolo 33 della l.r. 11/98.

SOTTOZONA Ed06- Discarica inerti (per usi speciali)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE – SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, comma 1, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F2 e F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6

art. 8, comma 1, lettere a), b)1, c), d) 1,2,3;	art. 10, comma 3;	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), b)1, c), d) 1,2,3;	art. 10, comma 13;	pdc scia
			art. 8	art. 10, comma 13;	PUD

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e bassa pericolosità.

SOTTOZONA Ed07*- Presa Centrale Chavonne (a usi speciali)

SISTEMA BOSCHIVO (art. 13, comma 1, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2 e F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6

art. 8, comma 1, lettere a), 1,2,3;	art. 10, comma 3, lettere a), c), e), g), K), i), m), o), q), s), u), w), x);	pdc scia	art. 8, comma 1, lettere a), c), d);	art. 10, comma 13;	pdc scia
			art. 8, comma 1;	art. 10, comma 13;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità.

N.B.: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, nelle parti di territorio individuate quali "aree boscate", nei limiti di cui all'articolo 33 della l.r. 11/98.

SOTTOZONA Ed08*- Lo Bau di Dayné (per usi speciali)

SISTEMA URBANO E FLUVIALE (artt 18 e 14 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INNONDAZIONE (DGR 2939/2008, capo III, fasce A, B, C)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2 e F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 3)	2 (nota 1) (nota 3)	3	4 (nota 1) (nota 3)	5 (nota 1) (nota 2) (nota 3)	6
art. 8, comma 1, lettere a) con l'esclusione dei volumi interrati b)1, c), d) 1,2,3;	art. 10, comma 3;	pdcs scia	art. 8, comma 1, lettere a) con l'esclusione dei volumi interrati b)1, c), d) 1,2,3;	art. 10, comma 13;	pdcs scia
			art. 8 con l'esclusione dei volumi interrati	art. 10, commi 7, lettera a) e c);13;	PUD

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni a rischio di inondazione, fasce A,B,C, e sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità.

Nota 2: le attività produttive artigianali e le attività di pubblico interesse, previste nella presente tabella, devono essere riconducibili alla disciplina di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla gestione di materiali e/o rifiuti soggetti a valorizzazione, recupero e/o smaltimento. E' ammesso cippare legna vergine.

Nota 3: Nelle aree ad alta e media pericolosità per frana, ai sensi della cartografia degli ambiti inedificabili, gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili come prescritto dal comma 9 del presente articolo.

3. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso e ai tipi di attività ammessi ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabiliscono per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

Sottozona	Ed01*-Cabina Primaria
SF - Superficie fondiaria	m ² 51.013
Sur - Superficie urbanistica	m ² 3.571

Sottozona	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ed01*- Cabina Primaria	51.013	3.571	0,07	-	-	7,50	2+1	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozone	Ed02*- Preille
SF - Superficie fondiaria	m ² 16 232
Sur - Superficie urbanistica	m ² 1.623

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ed02*- Preille	16.232	1.623	-	-	0.10	15	1	-	-

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

NB2: L'altezza massima di 15 metri è stabilita per le strutture funzionali alla lavorazione degli inerti

Sottozone	Ed03*- Stazione intermedia RSU
SF - Superficie fondiaria	m ² 1.590
Sur - Superficie urbanistica	m ² 572

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ed03*- stazione intermedia RSU	1.590	572	0,36	-	-	11,00	2	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'90% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 10% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozone	Ed04*-Ponte Langueo
SF - Superficie fondiaria	m ² 25.398
Sur - Superficie urbanistica	m ² 1.524

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ed04*-Ponte Langueo	25.398	1.524	0,06	-	-	4,50	1	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'90% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 10% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

Sottozone	Ed05*-Centrale Chavonne
SF - Superficie fondiaria	m ² 9.992
Sur - Superficie urbanistica	m ² 3.397

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ed05*-Centrale Chavonne	9.992	3.397	0,34	-	-	9,00	2	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'90% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 10% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozona	Ed06-Discarica inerti;
SF - Superficie fondiaria	m ² 8.015
Sur - Superficie urbanistica	m ² 48

Sottozona	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ed06- discarica inerti	8.015	48	-	-	0.006	4	1	-	-

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'90% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 10% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

Sottozona	Ed07*- Presa centrale Chavonne
SF - Superficie fondiaria	m ² 1.093
Sur - Superficie urbanistica	m ² 415

Sottozona	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Ed07*- presa centrale Chavonne	1.093	415	0,38	-	-	7,50	2	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'90% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 10% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozone	Ed08*- Lo Bau di Dayné
SF - Superficie fondiaria	m ² 12.441
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ed08* - Lo Bau di Dayné	12.441	-	-	-	0,25	7,50	1	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'90% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 10% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

4. Tipologie costruttive: nell'ambito delle sottozone Ed01*-Cabina primaria, Ed05*-Centrale Chavonne ed Ed07*-Presca centrale Chavonne, è prevista la valorizzazione delle "linee edilizie moderne" dell'industria idroelettrica in ordine sia agli aspetti morfologici sia ai materiali impiegati nelle finiture esterne, quali testimonianze degli sviluppi delle strutture produttive intervenuti in Valle durante la prima metà del secolo scorso.
5. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
6. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superflui, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) formazione di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni mq 100 di superficie coperta in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
7. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
8. Nell'ambito delle sottozone Ed02*-Preille e Ed04*-Ponte Langueo è prescritta la realizzazione di una fascia di rispetto alberata o dotata di idonee essenze arbustive, lungo il confine di sottozona, avente altezza non inferiore a m 3,00, e di interventi sulla riva sinistra e destra della Dora Baltea volti alla sua rinaturalizzazione, anche in relazione del futuro tracciato della pista ciclo pedonale. Dette sottozone sono attuate previa approvazione di un progetto unitario esteso alla sua intera superficie.
9. Relativamente alla sottozona Ed08*-Lo Bau de Dayné, la compatibilità degli interventi ammessi con lo stato di dissesto esistente, di cui alla normativa regionale per i terreni sede di frana¹⁸⁹, è dato dalla Tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi", per quel che concerne gli interventi di cui alla disciplina d'uso vigente.

¹⁸⁹ Capitolo II, paragrafo C1, comma 3, DGR 2939/2008 e smi

L'attuazione degli interventi e delle destinazioni indicati nella tabella, di cui al comma 2, nelle aree ad alta (F1) e media pericolosità (F2), ai sensi della disciplina dei terreni sedi di frana, di cui all'art. 35 della l.r. 11/98, quando previsto dalla normativa in vigore, sono **subordinati** alla redazione di uno specifico **studio di compatibilità**, sviluppato secondo i punti seguenti:¹⁹⁰

- . individuazione della classificazione urbanistica (sottozona di PRG, ecc.);
- . caratterizzazione dei vincoli presenti;
- . valutazione della vulnerabilità dell'opera;
- . verifica dell'efficienza delle opere di difesa attiva e passiva esistenti,^{191 192}
- . definizione degli interventi di protezione adottati;
- . conclusioni della verifica.

La tipologia e la specificità degli interventi ammessi nelle fasce di cui sopra sono definite dalla disciplina contenuta nella DGR 2939/2008 e smi.

Per **destinazione d'uso** dei singoli immobili utile ai fini dell'applicazione del presente comma è definita dall'ultimo titolo abilitativo rilasciato o dal Catasto.

10. Relativamente alla sottozona Ed08*-Lo Bau de Dayné, devono essere poste in essere idonee schermature vegetali atte a mitigare gli impatti derivanti dalle attività produttive installate.

¹⁹⁰ L'individuazione e l'illustrazione delle dinamiche e della pericolosità dei fenomeni che caratterizzano il vincolo si trovano nella relazione tecnica allegata alla carta degli ambiti inedificabili, di cui all'art. 35. I contenuti della relazione per la valutazione di compatibilità sono definiti nella relazione tecnica per lo studio di compatibilità allegata alla tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi".

¹⁹¹ Con Verifica delle opere esistenti si intende la verifica visiva per mezzo di sopralluogo su terreno eseguito da un professionista abilitato il cui scopo sarà quello di verificare lo stato di efficienza di tutte le opere la cui azione risulta determinante nella mitigazione delle condizioni di pericolo nei confronti del sito di interesse. La fase di verifica sarà seguita da una relazione tecnica, facente parte dello Studio di Compatibilità contenente la documentazione fotografica dello stato di efficienza delle opere.

¹⁹² Sulla base delle simulazioni traiettografiche di caduta blocchi eseguite, si ritiene che, se le opere di difesa presenti sul versante sono completamente efficienti, le aree denominate zona 1 e zona 2 rappresentate nella Tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi", sono soggette all'azione di crolli di materiale lapideo con valori di altezza di volo massima pari a 1,5-2,0 m e valori di energia cinetica di traslazione massima pari a 100-200 kJ.

Art. 53 (Sottozona di tipo "Ee")

1. Nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, ai sensi dell'art. 40 NAPTP.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA Ee01*- Centrali di Champagne (di specifico interesse archeologico)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE- SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15 NAPTP)

TERRENI SEDI DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F2 e, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
(nota 1)	(nota 1)		(nota 1)	(nota 1)	
art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3,4, d) 6;	art. 10, comma 13;	pd scia	art. 8, comma 1, lettere a), d) 7;	art. 10, comma 13	pd scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità.

N.B.1: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: Relativamente alla sottozona Ee01*-Centrali di Champagne, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 3.3 delimita la zona sottoposta al vincolo archeologico: necropoli neolitica.

SOTTOZONA Ee02*- Trépont (di interesse storico)

SISTEMI URBANO E FLUVIALE (artt. 18 e 14 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce A,B),

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F2 e F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
(nota 1)	(nota 1)		(nota 1)	(nota 1)	
art. 8, comma 1, lettere a), d) 6 con l'esclusione dei volumi interrati;	art. 10, comma 5,	pd scia	Art. 8 comma 1 lettere a), b), d)6;	Art.10 comma 12 lettera e), limitatamente alla costruzione di una pista ciclo pedonale;	pd scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e alta pericolosità e a rischio di inondazioni, fasce A, B;

N.B.1: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: relativamente alla sottozona Ee02*-Trepoint, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 3.2 resti di ponte romano e via consolare.

SOTTOZONA Ee03*- Châtel Argent (di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale e archeologico)
 SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE- SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce B,C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), d)6;	art. 10, commi 3 lettera c) ,5;	pd scia	Art. 8, comma 1 lettere a), b) e d)6;	Art. 10, comma 12 lettera f) limitatamente alla realizzazione di infrastrutture volte alla valorizzazione dell'area di interesse storico, artistico e archeologico e alla gestione del cimitero comunale e Châtel Argent; comma 13, lettera a) limitatamente all'azione di cava di marmo ornamentale di cui al retino inserito nella tavola P4	pd scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità e a rischio di inondazioni, fasce B, C

N.B.1: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, nelle parti di territorio individuate quali "aree boscate", nei limiti di cui all'articolo 33 della l.r. 11/98.

N.B.2: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.3: Relativamente alla sottozona Ee03*-Chatel-Argent, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LMI, delimita la zona sottoposta al vincolo cimiteriale.

N.B.4: Relativamente alla sottozona Ee03*-Chatel-Argent, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 7.3, delimita la zona sottoposta all'inedificabilità per la presenza di aree estrattive: giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

N.B.5: Relativamente alla sottozona Ee03*-Chatel-Argent, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 3.1 delimita la zona sottoposta al vincolo archeologico: villaggio dell'età del bronzo-ferro, menhir neolitici e resti romani.

N.B.5: Relativamente alla sottozona Ee03*-Chatel-Argent, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 2 delimita la zona sottoposta al vincolo relativo alla chiesa di san Rocco DM 1/02/74 ex legge 1497/39.

SOTTOZONA Ee04*- Scuola Media (di specifico interesse paesaggistico)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE- SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), d) 6;	art. 10, comma 3	pd scia	-	-	-

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e alta pericolosità.

N.B.1: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: relativamente alla sottozona Ee04*-Scuola Media, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 4.1, delimita la zona del vincolo archeologico relativo ai tumuli di periodo pre e protostorico.

SOTTOZONA Ee05*- Pont des Mottes (di specifico interesse paesaggistico)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE- SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a), d) 6;	art. 10, comma 3	pdcs scia	-	-	-

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e alta pericolosità.

N.B.1.: gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: relativamente alla sottozona Ee05*-Pont des Mottes, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 4.1, delimita la zona del vincolo archeologico relativo ai tumuli di periodo pre e protostorico

3. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, sono individuate le destinazioni di uso ammesse, avendo presente l'obiettivo primario di conseguire la tutela e la valorizzazione del tipo di interesse stesso.
4. Gli interventi strutturali e infrastrutturali o diretti alla razionalizzazione delle attività in atto ai sensi delle NAPTP, art. 40, comma 2, lett. a), sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dell'organo comunale competente, approvato dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali.
5. Nelle sottozone di tipo Ee trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti delle NAPTP, art. 40. In particolare:
 - a) devono essere conservati, mantenuti, e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, che nelle aree a vigneto sono costituiti da terrazzamenti in pietra, con facciavista a secco;
 - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza limitazioni - art. 8, comma 1, lettera a)4 - e di demolizione e ricostruzione a pari volumetria - art. 8, comma 1, lettera d)4 - sono ammessi soltanto sugli edifici costruiti dopo il 1945.
6. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso e ai tipi di intervento ammessi ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini:

Sottozone	Ee01*- Centrali di Champagne
SF - Superficie fondiaria	m ² 20.147
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ee01*- Centrali di Champagne	20.147	-	-			15,00	3+1	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozone	Ee02- Trépont
SF - Superficie fondiaria	m ² 2.767
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ee02- Trepont	2.767	-	-	-	-	7,50	2+1	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozone	Ee03*- Châtel Argent
SF - Superficie fondiaria	m ² 97.207
Sur - Superficie urbanistica	m ² 2.916

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ee03*- Chatel Argent	97.207	2.916	0,03	-	-	4,50	1	10	5

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi produttivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, all'80% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 20% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

Sottozone	Ee04*- Scuola Media
SF - Superficie fondiaria	m ² 14.546
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ee04*- Scuola Media	14.546	-	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1 la superficie urbanistica in atto e aggiunta tramite nuovi interventi è interamente riservata all'attività scolastica

Sottozone	Ee05*- Pont des Mottes
SF - Superficie fondiaria	m ² 3.809
Sur - Superficie urbanistica	m ² 22

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ee05*- Pont des Mottes	3.809	22	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi pastorali indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari, al 90%, il restante 10% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

- NB3:** *Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planometrici*
7. Tipologie costruttive. Le eventuali nuove costruzioni ammesse tramite PUD, comportante variante sostanziale al prg o altre procedure speciali, devono presentare caratteristiche tali da “dialogare” correttamente con l'ambiente naturale e culturale in cui vengono inserite.
 8. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
 9. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
 10. Non sono ammessi nuovi insediamenti.
 11. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16, nonché quelle di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.

Art. 54 (Sottozone di tipo "Ef")

1. Nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo Ef di particolare pregio ambientale e naturalistico con o senza specifico interesse naturalistico.
2. La tabella di cui al presente comma individua gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONA Ef01*- Parco Nazionale Gran Paradiso (di specifico interesse naturalistico)

SISTEMA BOSCHIVO (art. 13 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fascia A)

TERRENI SOGGETTI A CADUTA VALANCHE (DGR 2939/2008, cap. III, fascia V1, V2)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6
art. 8, comma 1, lettere a) 1,2,3)	Art. 10, commi 3, lettera q);9 lettera e)	pdcs scia	-	-	-

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana ad alta e media pericolosità e dei terreni a rischio di inondazioni, fascia A e terreni soggetti a caduta valanghe, fasce V1 e V2.

Nota 2: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98

3. Nella tabella di cui al comma di cui al comma 2 sono indicate le destinazione di uso ai sensi degli indirizzi caratterizzanti del PTP, con riferimento al sistema ambientale boschivo di cui fa parte la sottozona in argomento.
4. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi dell'art. 38, comma 4, NAPTP, sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dell'organo comunale competente, d'intesa con i servizi regionali interessati.
5. Nella tabella di cui al presente comma è esposta la misura della sola superficie fondiaria senza ulteriori indicatori o indici, essendo esclusi, in via ordinaria, nuovi interventi edilizi.

Sottozone	Ef01*- Parco Nazionale Gran Paradiso
SF - Superficie fondiaria	m ² 635.065
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6 (nota 1)	7 (nota 2)	8 (nota 3)	9 (nota 4)	10 (nota 4)
Ef01*- Parco Nazionale Gran Paradiso	635.065	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

NB1: Non è riscontrata superficie urbanistica in atto e non ne è prevista la realizzazione tramite nuovi interventi.

6. Tipologie costruttive. -Non reca disposizioni-
7. Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. - Non reca disposizioni-

8. Interventi di ristrutturazione edilizia. - Non reca disposizioni-
9. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16, nonché quelle di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.

Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)

1. Nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo¹⁹³ destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti,) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondo valle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP; le disposizioni urbanistiche di base e quelle ulteriori, di cui alle tabelle medesime, sono attuabili in quanto compatibili con le norme di legge e regolamentari in materia di ambiti inedificabili per pericolo di inondazioni e frane. Tutte le sottozone Eg sono di particolare interesse agricolo tranne le seguenti: Eg11, Eg12, Eg14, Eg15, Eg17, Eg18, Eg19, ed Eg20. Nelle sottozone di tipo Eg, salvo specifiche diverse disposizioni in merito, è ammessa l'esecuzione dei soli interventi di recupero delle infrastrutture e strutture insediative in atto:

¹⁹³ Le sottozone di particolare interesse agricolo lo sono ai fini dell'applicazione del disposto di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della L.R. 11/98.

SOTTOZONA DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO:**Eg01* - Montovert-Cumiod, Eg02* - Veynes - Montovillon, Eg03* - Vereytaz****SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, NAPTP)****TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)****TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce A, B)**

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
art. 8, comma 1, lettere a), b) limitatamente alle bonifiche agrarie (in cui si vieta il cambio dei profili del terreno laddove l'area si assoggetta a debris-flow) e alle opere ad esse connesse, alle opere per la produzione di energia elettrica per uso prevalentemente locale c), d) esclusivamente ai punti 1, 5 e 6;	art. 10, commi 3;4;5;6;13, lettere a),b);	pd sc ia	Art. 8, comma 1, lettere a), b) limitatamente alle strutture agricole funzionali alla coltivazione, nelle porzioni individuate con retino della Eg01*, all'allevamento, b) limitatamente alla sottozona Eg02* all'ampliamento e razionalizzazione delle strutture agricole esistenti c), d) con esclusione del punto 5);	Art. 10, commi 3, lettere b), d) esclusivamente ai punti 1, 5 e 7, f), g), esclusivamente nella sottozona Eg01* in corrispondenza del retino LM; p), w),x); 7, lettera e);	pd sc ia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili: nell'ambito della sottozona Eg01* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazione, fascia A; nell'ambito della sottozona Eg02* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frane a bassa, media, alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazioni, fasce A, B; nell'ambito della sottozona Eg03* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità e a rischio di inondazioni, fasce A, B, C.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA.

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art. 33 della L.R. 11/98.

N.B.1: relativamente alla sottozona Eg01*-Montovert-Cumiod, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 8.1, delimita la zona in cui si possono edificare stalle e concimaie.

SOTTOZONA Eg04* - Champagnolle-La Côte

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fasce B, C),

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
art. 8, comma 1, lettere a), b) limitatamente alle bonifiche agrarie e alle opere ad esse connesse, alle opere per la produzione di energia elettrica per uso prevalentemente locale c), d) esclusivamente ai punti 1), 5) e 6);	art. 10, commi 3;4;5;6; 13, lettere a),b);	pd sc ia	Art. 8, comma 1, lettere a), b) limitatamente alle strutture agricole funzionali alla viticoltura e all'ampliamento e razionalizzazione delle strutture agricole esistenti, c), d) con esclusione del punto 5);	Art. 10, commi 3, lettera d), x);	pd sc ia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazione, fascia B,C.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA.

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98.

SOTTOZONA Eg05* - La Cloutra, Eg06* Balmet

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap. III, fascia C),

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
art. 8, comma 1, lettere a), b) limitatamente alle bonifiche agrarie e alle opere ad esse connesse, alle opere per la produzione di energia elettrica per uso prevalentemente locale c), d) esclusivamente ai punti 1), 5) e 6);;	art. 10, commi 3;4;5;6; 13, lettere a),b);	pdcs scia	-	-	-

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili: nell'ambito della sottozona Eg05* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazione, fascia C; nell'ambito della sottozona Eg06* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media, alta pericolosità;

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98

N.B.: nella sottozona Eg06* non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso.

SOTTOZONA Eg07* - Baou de Dayné

SISTEMA URBANO E FLUVIALE (artt 18 e 14 NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INNONDAZIONE (DGR 2939/2008, capo III, fasce A, B, C)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
(nota 1) (nota 2) (nota 4)	(nota 3) (nota 4)		(nota 1) (nota 2) (nota 4)	(nota 3) (nota 4)	
Art. 8, comma 1, lettere a), c), d) esclusivamente ai punti 1), 5) e 6);	Art. 10, commi 5, 10;11;12; 13 ad esclusione della lettera f);	pd scia	Art. 8, comma 1, lettera b), c), d) 4;	Art. 10, commi 3 lettera b) (gli ampliamenti dell'azienda esistente, per quanto riguarda stalla e concimaia, sono limitati al lato nord-ovest verso il torrente, x);	pd scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità, e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B e C.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: Nelle aree ad alta e media pericolosità per frana, ai sensi della cartografia degli ambiti inedificabili, gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili come prescritto dal comma 15 del presente articolo.

SOTTOZONA Eg08* - Tzan Tardi

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, cap.III, fasce A e B),

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
Art. 8, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'ampliamento e potenziamento della struttura agricola esistente c), d) 4, 5 limitatamente all'azione di cava di materiale inerte di cui al retino inserito nella tavola P4;	art. 10, commi 3, limitatamente all'ampliamento verso nord dell'azienda agricola in atto; 4;5;6; 13, lettere a),b);	pd c sc ia	Art. 8, comma 1 lettere a), d) 4 e 5 limitatamente all'azione di cava di materiale inerte di cui al retino inserito nella tavola P4	comma 13, lettera a) limitatamente all'azione di cava di materiale inerte di cui al retino inserito nella tavola P4-	pd Sc ia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A e B.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

N.B.1: limitatamente alla sottozona Ba06* gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: Relativamente alla sottozona Eg08*-Tzan Tardi, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 7.1, delimita la zona in edificabile per la presenza di aree estrattive: giacimento di materiali inerti.

N.B.3: Relativamente alla sottozona Eg08*-Tzan Tardi, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 3.3, delimita un'area sottoposta a vincolo archeologico: necropoli neolitica (A122).

SOTTOZONA Eg09* - Champrotard Sud

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (DGR 2939/2008, capo III, fasce A e C),

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zona F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
Art. 8, comma 1, lettere a), c), d) esclusivamente ai punti 1), 5) e 6);	art. 10, commi 3;4;5;6;13, lettere a),b);	pd scia	Art. 8, comma 1, lettera b), c), d) 4, 5;	Art. 10, commi 3, lettere d), f), l), p), x); 7, lettere a)(limitatamente alla trasformazione dei prodotti agricoli), g) in corrispondenza del retino LM;	pd scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A e C.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

N.B.1: limitatamente alla sottozona Ba06* gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: relativamente alla sottozona Eg09*-Chaprotard-sud, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 7.1, delimita la zona inedificabile per la presenza di aree estrattive: giacimento di materiali inerti.

N.B.3: relativamente alla sottozona Eg09*-Chaprotard-sud, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 3.4, delimita la zona sottoposta a vincolo archeologico per la presenza di resti della via consolare romana.

N.B.3: relativamente alla sottozona Eg09*-Chaprotard-sud, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 10.1, delimita la zona in cui è possibile installare le serre.

SOTTOZONA Eg10* - Champrotard Nord

SISTEMA FLUVIALE (art.14, NAPTP)

TERRENI SOGGETTI AD ALLUVIONE (DRG 2939/2008, capo III, fasce A,B,C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
Art. 8, comma 1, lettere a), c), d) esclusivamente ai punti 1), 5) e 6);	art. 10, commi 3, 7 lettera a)	pd scia	Art. 8, comma 1, lettera b), c), d) 4;	Art. 10, commi 3, lettere d), f), l), p), x); 7 lettera g) in corrispondenza del retino LM	pd scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B, C.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

N.B.1: relativamente alla sottozona Eg10*-Champrotard-Nord, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 10.1, delimita la zona in cui è possibile installare le serre.

SOTTOZONA Eg11 - La Fournaise

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
Art. 8, comma 1, lettere a), c), d) esclusivamente ai punti 1), 5) e 6);	art. 10, commi 3;4;5;6; 13, lettere a),b);	pdcs scia	-	-	-

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98

N.B.1: limitatamente alla sottozona Eg11-La Fournaise gli interventi di cui alla presente tabella sono ammissibili entro i limiti di cui all'articolo 26 delle NTA.

N.B.2: Relativamente alla sottozona Eg11-La Fournaise, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 3.4, delimita la zona sottoposta a vincolo archeologico per la presenza di resti della via consolare romana.

N.B.3: Relativamente alla sottozona Eg11-La Fournaise, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 4.4, delimita l'areale di pertinenza della Casforte Carmagne.

SOTTOZONA Eg12* - Galleria autostrada

SISTEMA FLUVIALE (art.14, NAPTP)

TERRENI SOGGETTI AD ALLUVIONE (DRG 2939/2008, capo III, fasce A,B,C)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
Art. 8, comma 1, lettere a), c), d) esclusivamente ai punti 1), 5) e 6);	art. 10, comma 3;	pd scia	-	-	-

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B, C.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98.

SOTTOZONA Eg13* - Champlong

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2 e F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
<i>Interventi ammessi</i>	<i>Usi e attività ammessi</i>	<i>Modalità di attuazione degli interventi</i>	<i>Interventi ammessi</i>	<i>Usi e attività ammessi</i>	<i>Modalità di attuazione degli interventi</i>
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
art. 8, comma 1, lettere a) c), d) con esclusione del punto 5;	art. 10, commi 3;4;5;6; 13, lettere a),b);	pdcs scia	Art. 8, comma 1, lettere a), b) con limitazione alle parti di sottozona "retinate" (LM) cosiccome risulta nella tavola P4b2, c), d) con esclusione del punto 5;	Art. 10, commi 3, lettere b), d), f), e), g), l), p), x);	pdcs scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98.

N.B. 1: relativamente alla sottozona Eg13*-Champlong, le aree campite con retini individuati nella tavola P4 come LM 8.2, 8.3 e 8.5, delimitano le zone in cui è consentito edificare stalle e concimaie.

SOTTOZONA Eg14* - Champlong - Lola, Eg15* - Gran Pro, Eg18 - Proraye nord, Eg19 - Proraye sud, Eg20* - Poignon

SISTEMA BOSCHIVO (art. 13, NAPTP)

TERENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1,F2,F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 3) (nota 4)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 3)	6
Art. 8, comma 1, lettera a) 1,2,3;	Art. 10, comma 3, lettere a),c), e),g),k),i),m),o),q), s), u),w),x);	pdcs scia	art. 8, comma 1 lettere a), b) punti 1 (limitatamente ai manufatti concernenti le bonifiche agrarie e alla zootecnica nella sola Eg14*) e 6, c), d) esclusivamente ai punti 1, 5 e 6;	art. 10, commi 2, 3 lettere b),g),i),m),o) w) x) 6 alla sola sottozona Eg20*;	pdcs scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili: nell'ambito delle sottozone Eg14* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e, media pericolosità.; nell'ambito delle sottozone Eg15* entro i limiti della normativa regionale concernente la destinazione di uso dei terreni sedi di frane di media pericolosità; nell'ambito delle sottozone Eg18 e Eg 19 entro i limiti della normativa regionale concernente la destinazione di uso dei terreni sedi di frane di bassa pericolosità; nell'ambito della sottozona Eg20* entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frane a bassa, media, alta pericolosità;

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d' uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98.

N.B.1: Relativamente alla sottozona Eg14*-Champlong Lola, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 8.4, delimita la zona in cui è consentito costruire stalle e concimaie.

SOTTOZONE Eg16* - Champeval Dessous, Eg17* - Champeval Dessus

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1) (nota 2)	2 (nota 1) (nota 2)	3	4 (nota 1) (nota 2)	5 (nota 1) (nota 2)	6 (nota 1) (nota 2)
art. 8, comma 1 lettere a), c), d) esclusivamente ai punti 1), 5) e 6);	art. 10, commi 3;4;5;6;13, lettere a),b);	pdcs scia	Art. 8, comma 1, lettera b), c), d) punto 4;	Art. 10, commi 3, lettere b), d), f), o), w), x);;	pdcs scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a alta media e bassa pericolosità.

Nota 2: gli interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso sono assoggettati a quanto previsto dall'art.15 e dall'art. 25 delle presenti NTA

Nota 3: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili a condizione che il richiedente dimostri di aver provveduto in modo autonomo a soddisfare le esigenze relative ai sottoservizi primari. La pubblica amministrazione non è impegnata a nessun titolo a provvedere in tal senso.

Nota 4: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98

3. Si applicano le seguenti disposizioni¹⁹⁴:

- a) La realizzazione, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera b), di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi è ammessa sulla base delle seguenti disposizioni:
 - 1) localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nelle tavole P4, Zonizzazione, Servizi e Viabilità del PRG, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse¹⁹⁵, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
 - 2) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - 3) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - 4) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - 5) ricomposizione del suolo e del soprassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - 6) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati ai sensi dell'art. 18 del R.E.
- b) le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono essere dimensionati e localizzati secondo quanto consentito dal giudizio di razionalità rilasciato dall'Assessorato dell'Agricoltura.

¹⁹⁴ NAPTP, art. 26, commi 7 e 8.

¹⁹⁵ NAPTP art. 38 e 40.

c) ai fini del presente comma, sono computati anche i volumi abitativi già esistenti nell'ambito dell'azienda, situati nelle sottozone agricole di tipo E, a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al presente comma è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici.

4. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabiliscono per ogni sottozona la superficie fondiaria, la superficie urbanistica, la densità fondiaria (I), l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini:

Sottozone	Eg01*- Montovert-Cumiod, Eg02*- Vereytaz, Eg03* – Veyne – Montovillon
SF - Superficie fondiaria	m ² 883.637
Sur - Superficie urbanistica	m ² 4.760

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eg01*- Montovert- Cumiod	554.059	1.662	0,003	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto
Eg02*- Vereytaz	183.898	184	0,001	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto
Eg03* – Veyne – Montovillon	145.689	2.914	0,02	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella indicata dal competente servizio all'atto del rilascio del parere di razionalità; sono fatte salve le integrazioni necessarie a fini del raggiungimento degli standard igienico-sanitari di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozone	Eg04* - Champagnolle-La Côte
SF - Superficie fondiaria	m ² 236.044
Sur - Superficie urbanistica	m ² 708

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eg04* - Champagnolle- La Côte	236.044	708	0,003	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella indicata dal competente servizio all'atto del rilascio del parere di razionalità; sono fatte salve le integrazioni necessarie a fini del raggiungimento degli standard igienico-sanitari di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

	Eg05*- La Cloutra, Eg06*- Balmet
SF - Superficie fondiaria	m ² 66.338
Sur - Superficie urbanistica	m ² 1.509

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eg05*- La Cloutra	46.300	1.389	0,03	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto
Eg06*- Balmet	20.038	120	0,006	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella indicata dal competente servizio all'atto del rilascio del parere di razionalità; sono fatte salve le integrazioni necessarie a fini del raggiungimento degli standard igienico-sanitari di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozone	Eg07*- Baou de Dayné
SF - Superficie fondiaria	m ² 43.412
Sur - Superficie urbanistica	m ² 888

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eg07*- Baou de Dayné	44.412	888	0,02	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella indicata dal competente servizio all'atto del rilascio del parere di razionalità; sono fatte salve le integrazioni necessarie a fini del raggiungimento degli standard igienico-sanitari di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozone	Eg08*- Tsan Tardi
SF - Superficie fondiaria	m ² 153.289
Sur - Superficie urbanistica	m ² 1.226

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eg08*- Tsan Tardi	153.289	1.226	0,008	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella indicata dal competente servizio all'atto del rilascio del parere di razionalità; sono fatte salve le integrazioni necessarie a fini del raggiungimento degli standard igienico-sanitari di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozone	Eg09*- Champrotard Sud
SF - Superficie fondiaria	m ² 42.651
Sur - Superficie urbanistica	m ² 853

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eg09*- Champrotard Sud	42.651	853	0,02	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella indicata dal competente servizio all'atto del rilascio del parere di razionalità; sono fatte salve le integrazioni necessarie a fini del raggiungimento degli standard igienico-sanitari di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozone	Eg10*- Champrotard Nord
SF - Superficie fondiaria	m ² 46.191
Sur - Superficie urbanistica	m ² 3.233

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eg10*- Champrotard Nord	46.191	3.233	0,07	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozone	Eg11- Fourneise
SF - Superficie fondiaria	m ² 19.766
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eg12*- Galleria autostrada	16.507	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: Nella sottozona Eg11 non è riscontrata superficie urbanistica in atto e non ne è prevista la realizzazione tramite nuovi interventi

Sottozone	Eg12*- Galleria autostrada
SF - Superficie fondiaria	m ² 16.507
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eg12*- Galleria autostrada	16.507	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: Nella sottozona Eg12* non è riscontrata superficie urbanistica in atto e non ne è prevista la realizzazione tramite nuovi interventi.

Sottozone	Eg13*- Champlong
SF - Superficie fondiaria	m ² 922.782
Sur - Superficie urbanistica	m ² 9.230

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eg13*- Champlong	922.782	9.230	0,01	-	-	8,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozone	Eg14*- Champlong – Lola, Eg15*- Gran Pro, Eg18- Proraye nord, Eg19- Proraye sud, Eg20*- Poignon
SF - Superficie fondiaria	m ² 93.764
Sur - Superficie urbanistica	m ² 2.813

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eg14*- Champlong – Lola	30.001	900	0,03	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto
Eg15*- Gran Pro	5.288	159	0,03	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto
Eg18- Proraye nord	9.806	284	0,03	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto
Eg19*- Proraye sud	10.531	315	0,03	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto
Eg20*- Poignon	38.138	1.144	0,03	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella indicata dal competente servizio all'atto del rilascio del parere di razionalità; sono fatte salve le integrazioni necessarie a fini del raggiungimento degli standard igienico-sanitari di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

Sottozona	Eg16* - Champleval Dessous, Eg17* - Champleval Dessus
SF - Superficie fondiaria	m ² 36.343
Sur - Superficie urbanistica	m ² 1.281

Sottozona	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura (nota 1)	Hmax m Altezza massima (nota 2)	n Numero dei piani (nota 3)	DF m Distanza tra i fabbricati (nota 4)	DC m Distanza dai confini (nota 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eg16*- Champleval Dessous	20.564	1.234	0,06	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto
Eg17*- Champleval Dessus	15.779	47	0,003	-	-	7,50	2, limitatamente all'abitazione del conduttore	10,00 o in atto	5,00 o in atto

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE.

NB1: La superficie urbanistica minima da riservare agli usi agricoli indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 75% della superficie urbanistica complessiva della sottozona; il restante 25% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di uso di cui alla tabella medesima.

NB2: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitari ai sensi di legge.

NB3: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,5, nonché numero 4, senza ampliamenti planaltimetrici.

NB4: Per il dimensionamento dei fabbricati rurali si veda l'art. 14, comma 1, lettera b).

5. Tipologie costruttive corpi aziendali:

- sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
- articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
- delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
- ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
- sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati ai sensi dell' art. 18 del R.E;
- materiali di finitura esterna coerenti con il contesto ambientale e la tradizione locale.

6. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

- assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

- gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.

8. Gli interventi di demolizione e ricostruzione a pari volumetria e di ristrutturazione totale sono ammessi soltanto sugli edifici costruiti dopo il 1945.

9. Ove sono ammessi nuovi volumi agricoli, per la loro determinazione, si fa riferimento alla valutazione denominata “giudizio di razionalità”, rilasciata dall’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Naturali ai sensi della L.R. 11/98 art 22 comma 2 lettera e) e della DGR n. 1544 del 26 maggio 2006 Nel caso di strutture agricole non disciplinate dal giudizio di razionalità, sono validi gli indici definiti dalle tabelle di cui alle presenti NTA.
10. Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16, nonché quelle di cui all’art. 26, comma 6, NAPTP. Per gli edifici sparsi si fa inoltre specifico riferimento a quanto contenuto all’art.58 delle presenti norme.
11. Non reca disposizioni.
12. Nell’ambito delle sottozone di tipo Eg è ammessa la realizzazione di concimaie a servizio di attività di allevamento che ne sono prive, previo parere favorevole del Dipartimento agricoltura e rilascio del necessario titolo asilitativo; per quanto riguarda la distanza si fa riferimento all’articolo 18 bis.
13. Non reca disposizioni.
14. Nell’ambito delle sottozone di tipo Eg è ammessa la realizzazione di strutture pertinenziali ai sensi dell’art. 52, comma 4 bis, e relative disposizioni attuative¹⁹⁶ della L.R. 11/98 e s.m.i
15. Nell’ambito delle sottozone Eg07*-Lo Baou de Dayné e Eg08*-Champagne è ammessa la realizzazione di recizioni metalliche di altezza massima pari a m 1, 20 dove le sottozone stesse confinano con la pista ciclo pedonale e con il percorso vita.
16. Relativamente alla sottozona Eg07*-Lo Baou de Dayné, la compatibilità degli interventi ammessi con lo stato di dissesto esistente, di cui alla normativa regionale per i terreni sede di frana¹⁹⁷, è dato dalla Tavola P7 “Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi”, per quel che concerne gli interventi di cui alla disciplina d’uso vigente.

L’attuazione degli interventi e delle destinazioni indicati nella tabella, di cui al comma 2, nelle aree ad alta (F1) e media pericolosità (F2), ai sensi della disciplina dei terreni sedi di frana, di cui all’art. 35 della l.r. 11/98, quando previsto dalla normativa in vigore, sono **subordinati** alla redazione di uno specifico **studio di compatibilità**, sviluppato, tenendo conto della Tavola P7 “Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi”, secondo i punti seguenti:¹⁹⁸

- . individuazione della classificazione urbanistica (sottozona di PRG, ecc.);
- . caratterizzazione dei vincoli presenti;
- . valutazione della vulnerabilità dell’opera;
- . verifica dell’efficienza delle opere di difesa attiva e passiva esistenti,^{199 200}
- . definizione degli interventi di protezione da adottare;
- . conclusioni della verifica.

La tipologia e la specificità degli interventi ammessi nelle fasce di cui sopra sono definite dalla disciplina contenuta nella DGR 2939/2008 e smi.

¹⁹⁶ Deliberazione della Giunta Regionale 1810/2012

¹⁹⁷ Capitolo II, paragrafo C1, comma 3, DGR 2939/2008 e smi

¹⁹⁸ L’individuazione e l’illustrazione delle dinamiche e della pericolosità dei fenomeni che caratterizzano il vincolo si trovano nella relazione tecnica allegata alla carta degli ambiti inedificabili, di cui all’art 35. I contenuti della relazione per la valutazione di compatibilità sono definiti nella relazione tecnica per lo studio di compatibilità allegata alla tavola P7 “Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi”.

¹⁹⁹ Con Verifica delle opere esistenti si intende la verifica visiva per mezzo di sopralluogo su terreno eseguito da un professionista abilitato il cui scopo sarà quello di verificare lo stato di efficienza di tutte le opere la cui azione risulta determinante nella mitigazione delle condizioni di pericolo nei confronti del sito di interesse. La fase di verifica sarà seguita da una relazione tecnica, facente parte dello Studio di Compatibilità contenente la documentazione fotografica dello stato di efficienza delle opere.

²⁰⁰ Sulla base delle simulazioni traiettografiche di caduta blocchi eseguite, si ritiene che, se le opere di difesa presenti sul versante sono completamente efficienti, le aree denominate zona 1 e zona 2 rappresentate nella Tavola P7 “Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi”, sono soggette all’azione di crolli di materiale lapideo con valori di altezza di volo massima pari a 1,5-2,0 m e valori di energia cinetica di traslazione massima pari a 100-200 kJ.

Tra gli **interventi ammissibili** vi è il mutamento di destinazione d'uso da altro ad abitazione, "limitatamente a fabbricati o porzioni di fabbricati all'interno dei quali esistano già unità destinate ad abitazione" ad esclusione dell'edificio denominato Lo Bau di Daynè (foglio 13, particelle n. 400 e 413) per il quale è ammessa unicamente la trasformazione ad uso abitativo (lettere d) e dbis), comma 2, , art 73, lr 11/98).²⁰¹

Per **destinazione d'uso** dei singoli immobili utile ai fini dell'applicazione del presente comma è definita dall'ultimo titolo abilitativo rilasciato o dal Catasto.

17. Nell'ambito delle sottozone Eg09* - Champrotard Sud e Eg10* - Champrotard Nord, l'edificazione è ammessa solo ai margini del comprensorio, in posizioni marginali.

²⁰¹ Capitolo II, paragrafo C1, comma 2, lettera a) 3), DGR 2939/2008 e smi.

Art. 56 (Sottozone di tipo "Eh")

1. Nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo Eh destinate ad attività ricreative in ambito naturale.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 10, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

SOTTOZONE PER ATTIVITA' RICREATIVA IN AMBITO FLUVIALE:

Eh01*-Arbonne-Chavonne

SISTEMA FLUVIALE (art. 14, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI INNONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia A, B e C)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F1, F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6 (nota 1)
Art. 8, comma 1, lettere a), c), d) con esclusione del punto 5;	Art. 10, comma 3;	pdc scia	Art. 8, comma 1, lettere a), c), d) con esclusione del punto 5;	Art. 10, comma 2) lettera b, 5) e 6);	pdc scia
			Art. 8, comma 1, lettere a), b) punti 2, 6, c), d) con esclusione del punto 5;	Art. 10, commi 2 lettera b); 7 lettere a), c), 12 lettera e) con riferimento ai percorsi ciclopedonali, enogastronomici, e agli sport d'acqua;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa, media e alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B e C.

Nota 2: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98.

N.B.1: Relativamente alla sottozona Eh01*-Arbonne-Chavonne, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 1, delimita la zona sottoposta al vincolo cimiteriale.

SOTTOZONA Eh02*-DUCRET

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, NAPTP)

TERRENI A RISCHIO DI FRANE (DGR 2939/2008, cap.II, zone F2, F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6 (nota 1)
Art. 8, comma 1, lettere a), c), d) con esclusione del punto 5;	Art. 10, comma 3;	pdc scia	Art. 8, comma 1, lettere a), c), d) con esclusione del punto 5;	Art. 10, commi 5 lettera a) e 6 limitatamente alla guardiania per le attività ludico-sportive; 9 lettera j); 12 lettera b);	pdc scia
			Art. 8 con esclusione del comma 1, lettera d) punto 5;	Art. 10, commi 5 lettera a) e 6 limitatamente alla guardiania per le attività ludico-sportive; 9 lettera j); 12 lettera b);	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a media e bassa pericolosità.

Nota 2: gli interventi e le destinazioni riportate in tabella sono attuabili, in quella parti, entro i limiti di cui alla normativa regionale relativa all'ambito inedificabile "area boscata" di cui all' art.33 della L.R. 11/98.

3. – Non reca disposizioni –

4. – Non reca disposizioni –

5. Le tabelle di cui al presente comma stabiliscono, per ogni sottozona, la superficie fondiaria, la superficie urbanistica, la densità fondiaria, l'altezza massima, il numero dei piani e le distanze tra i fabbricati e dai confini.

Sottozone	Eh01*-Arbonne-Chavonne
SF - Superficie fondiaria	m ² 139.690
Sur - Superficie urbanistica	m ² 2.794

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eh01*- Arbonne- Chavonne	139.690	2.794	0,02	-	-	4,50	1	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

Sottozone	Eh02*-Ducret
SF - Superficie fondiaria	m ² 52.501
Sur - Superficie urbanistica	m ² 1.050

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
	(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Eh02*-Ducret	52.501	1.050	0,02	-	-	4,50	1	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17 RE; 3, cfr art. 18 RE; 4, cfr art. 26 RE

- Si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16, nonché quelle di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP. Per gli edifici sparsi si fa inoltre specifico riferimento a quanto contenuto all'art.58 delle presenti norme.
- Nell'ambito delle sottozone di tipo Eh è ammessa la realizzazione di strutture pertinenziali ai sensi dell'art. 52, comma 4 bis, e relative disposizioni attuative²⁰² della L.R. 11/98 e s.m.i.

Art. 57 (Sottozone di tipo "Ei")

1. Nel territorio del comune di Villeneuve non vi sono sottozone di tipo Ei.

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi, strutture utilizzate per attività agrituristiche e di fattorie didattiche nelle sottozone di tipo E)

1. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rurali, rustici e abitativi, in funzione della conduzione dei fondi e di strutture utilizzate per attività agrituristiche²⁰³, è ammessa sulla base dei seguenti criteri²⁰⁴:
 - a) localizzazioni esterne alle sottozone di tipo A, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse²⁰⁵, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali²⁰⁶;
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le specifiche disposizioni di legge²⁰⁷.
3. Qualora, laddove previsto, si intendessero realizzare interventi edilizi di qualsivoglia natura, su edifici discosti dalle esistenti reti di acquedotto, elettrica, fognaria e/o stradale, sarà onere del richiedente il collegamento del fabbricato alle reti medesime. Tale disposizione si applica anche nel caso di nuove costruzioni, laddove previste dalle norme di zona. Sarà inoltre onere del richiedente, in sede di istruttoria della pratica edilizia, fornire tutte le informazioni utili a comprendere come il medesimo intende effettuare i succitati collegamenti o, in difetto, come l'utente intende provvedere in modo alternativo all'approvvigionamento idrico, di energia elettrica, allo smaltimento dei reflui e al collegamento alla rete stradale.
4. Nell'ambito delle strutture agrituristiche servite di strada carrabile è ammesso l'esercizio dell'attività di fattorie didattiche, anche con l'esecuzione di opportune opere ai sensi della dGr 1993 del 26/08/2011; si applicano le ulteriori disposizioni della dGr medesima.
5. – Non reca disposizioni –
6. Nell'ambito di tutte delle sottozone di tipo Eg, ove è permessa l'edificazione o il potenziamento di strutture agricole in atto, è consentita la realizzazione di tensostrutture a servizio delle attività agricole e ad esse commisurate. Tali strutture dovranno essere ricomprese nella stessa sottozona dell'azienda agricola di pertinenza. La loro localizzazione, delimitazione, morfologia, tipologia e caratteristiche devono essere sottoposte al parere vincolante della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, in modo da garantire la compatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica. Tali strutture preferibilmente non devono essere localizzate su poggi o punti di vista privilegiati ma piuttosto in posizione marginale e discosta, e i materiali consentiti saranno strutture metalliche leggere e coperture in materiali di sintesi di colore mimetico. Sono fatte salve le esigenze di sicurezza connesse ad eventuali carichi d'incendio.

²⁰³ NAPTP, art. 26, comma 12.

²⁰⁴ NAPTP, art. 26, comma 7.

²⁰⁵ NAPTP, art. 38 e 40.

²⁰⁶ PTP, Schede per unità locali.

²⁰⁷ Lr 4 dicembre 2006, n. 29, Nuova disciplina dell'agriturismo, artt 3 e 23.

Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori.)

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, è ammessa la realizzazione di beni strumentali agli usi di cui al punto 3, con superficie netta inferiore a 20 m², nelle zone territoriali di tipo E, ad eccezione delle sottozone Ea, Ec, Ed, Ee, ed Ef, limitatamente al primo intervento, senza la necessità di acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 22 della l.r. 11/1998. In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso.
2. Ai fini dell'individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 lettera e), per primo intervento si intende :
 - realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali con superficie netta complessiva inferiore a 20 m²;
 - demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie netta complessiva, inferiore a 20 m²;
 - L'ambito territoriale di riferimento è il territorio comunale.
3. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:
 - a) allevamento di animali da cortile per consumo familiare;
 - b) ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 uba e strutture rurali connesse al loro allevamento;
 - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
 - d) depositi di prodotti agricoli e forestali.

E' ammessa la realizzazione contestuale di più beni strumentali o di un bene strumentale con diverse destinazioni , aventi in ogni caso superficie netta inferiore a 20 m².
4. I beni strumentali devono indicativamente avere queste caratteristiche:
 - se completamente interrati essere ricoperti con uno strato di terreno vegetale con spessore minimo di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3 m, con altezza massima pari a 2,5 m. Tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un insediamento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, tali da compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
 - se emergenti dal terreno sistemato , debbono avere altezza massima pari a 3,4 m, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in materiale di colore scuro o lose, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura e presentare aspetto decoroso e rifinito.

Le aree circostanti debbono essere mantenute sgombre dal deposito di materiali.

5. Le superfici di asservimento di cui ai successivi punti, sono intese come sommatoria di lotti da asservire al bene strumentale, anche tra loro disgiunti. Il bene deve in ogni caso insistere su uno dei lotti asserviti.
6. I beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente punto 3, lettere a) e b), debbono essere realizzati fuori terra, senza previsione di accesso carraio. La superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

	superficie interna massima	Superficie agricola minima da asservire
Beni strumentali di cui al comma 3, lettera a)	10 m ²	Oltre 1000 m ²
Beni strumentali di cui al comma	10 m ²	Oltre 2000 m ²

3, lettera b)	20 m ²	Oltre 5000 m ²
---------------	-------------------	---------------------------

7. Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:
- 50 metri, per le nuove realizzazioni
 - 25 metri se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o ampliamenti di strutture già esistenti.
8. Tenuto conto delle locali condizioni, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico sanitarie necessarie.
9. La realizzazione di una eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta, a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra.
10. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi famigliari.
11. La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 3 lettere c) e d) , è calcolata in relazione alla superficie lavorata nelle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

strutture interrato	Strutture emergenti	Superficie minima coltivata a colture specializzate
10 m ²	5 m ²	Da 150 a 500 m ²
15 m ²	10 m ²	Da 501 a 1000 m ²
20 m ²	15 m ²	Da 1001 a 2000 m ²
20 m ²	20 m ²	Oltre 2000 m ²

12. Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quale: vigneto, frutteto, orto ecc. Sono escluse le colture foraggere, mentre le superfici a frutta a guscio (castagni, noci ecc...) e a boschi è richiesta una superficie minima di 2000 m².
13. Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienico sanitari e, in ogni caso, sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
14. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra fabbricati, seguono le prescrizioni richiamate dalle presenti NTA del PRG, per i fabbricati delle zone di appartenenza, con l'indicazione di collocare le stesse in posizione marginale, rispetto alle principali direttrici di visuale.
15. Il proprietario o i proprietari, all'atto della presentazione della SCIA edilizia, devono dichiarare gli estremi catastali delle superfici di cui alle precedenti tabelle e dimostrare il possesso e l'uso agricolo in atto; quest'ultimo potrà essere esercitato in proprio o da terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
16. I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la costruzione e, in caso di cessione dei fondi di godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel comune di riferimento, comunque fino al raggiungimento della superficie di riferimento prevista dalla norma.
17. In ogni caso, i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e, le aree interessate, dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.
18. Fatte salve le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, possono essere realizzate serre per attività floreali e/o ortofrutticole con le seguenti prescrizioni.
- a) **Serre mobili di superficie coperta ≤ 50 m²**, normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:
- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA:

- ammissibilità: indipendentemente da quanto previsto nelle tabelle delle sottozone di cui alle presenti NTA, di tipo A, B, Ca e Eg, in prossimità dell'edificio esistente;
 - titolo abilitativo: nessun titolo abilitativo;
 - caratteristiche geometriche e materiche:
 - . Superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ e se in sottozone di tipo A $\leq 20 \text{ m}^2$;
 - . Hmax al punto di colmo $\leq 2,50 \text{ m}$;
 - . rapporto di copertura: nessuno;
 - . assenza di basamenti fissi;
 - . realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
 - altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni secondo quanto previsto da codice civile, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.
- b) **Serre fisse di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$** , normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:
- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b25 e e7;
 - ammissibilità: indipendentemente da quanto previsto nelle tabelle delle sottozone di cui alle presenti NTA, di tipo A, B, Ca e Eg, in prossimità dell'edificio esistente;
 - titolo abilitativo: SCIA;
 - caratteristiche geometriche e materiche:
 - . Superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ e se in sottozone di tipo A $\leq 20 \text{ m}^2$;
 - . Hmax utile $\leq 2,50 \text{ m}$;
 - . rapporto di copertura: nel rispetto di quanto prescritto dalla successiva lettera E;
 - . presenza di basamenti fissi;
 - . realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
 - altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.
- c) **Serre mobili di superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$** , per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:
- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b25 e e7;
 - ammissibilità: qualora previste nelle tabelle relative alle sottozone Bb02, Eg01, Eg09 e Eg10;
 - titolo abilitativo:
 - . se di superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$: SCIA;
 - caratteristiche geometriche e materiche:
 - . Superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$;
 - . Hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - . assenza di basamenti fissi;
 - . realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
 - altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

d) Serre fisse di superficie coperta > 50 m², per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b25 e e7;
- ammissibilità: qualora previste nelle tabelle relative alle sottozone Bb02, Eg01, Eg09 e Eg10;
- titolo abilitativo:
 - . se di superficie coperta > di 50 m² fino a 1.000 m²: permesso di costruire;
 - . se di superficie > 1.000 m²: PUD;
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . Superficie coperta > 50 m²;
 - . Hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - . presenza di basamenti fissi;
 - . realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di permeabilità originale.

Art. 60 (Sottozona di tipo "F")

1. Nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono delimitate le sottozone di tipo F; esse sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Le tabelle di cui al presente comma individuano gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 8 e gli usi e le attività ammessi ai sensi dell'art. 10 in ogni sottozona:

Sottozona Fa01 – La Gare (destinata prevalentemente a servizi di rilevanza regionale)

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMI A SVILUPPO integrato (art. 15, comma 1, NAPTP), E A SVILUPPO RESIDENZIALE (art. 16, comma 1, NAPTP)

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6 (nota 1)
art. 8, comma 1 lettere a)1,2,3,4, d)1,3;	art. 10, commi 2; 3; 4; 5;	Pdc SCIA	art. 8, comma 1 lettere a), b)1, c), d);	art. 10, commi 13 lettere a), b), con esclusione degli edifici religiosi; 14)	Pdc SCIA

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fascia C.

SOTTOZONA Fa02–Chavonne (destinata prevalentemente a servizi di rilevanza comunale)*

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, comma 1, NAPTP),

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6 (nota 1)
art. 8, comma 1 lettere a)1,2,3,4, d)1,3;	art. 10, commi 3; 5; 6; 7, 8 lettera a), c); 9 con esclusione della lettera e);	pdc scia	art. 8, comma 1 lettere a), b)1, d) 1;	art. 10, commi 7, 12; 13 lettere a), b) ad esclusione degli edifici religiosi; 14);	pdc scia
			art. 8;	art. 10, commi 7, 9 con esclusione della lettera e); 12 ad esclusione della lettera d); 13 lettere a), b) ad esclusione degli edifici religiosi; 14);	PUD pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni a rischio di inondazione, fasce B, C.

Nota 2: gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e di nuova edificazione sono ammessi previa approvazione di PUD e che, a tale fine, è possibile suddividere la sottozona in non più di 3 comparti.

SOTTOZONA Fb01 – Scuola Media (destinata prevalentemente a servizi di rilevanza regionale)
SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, comma 1, NAPTP),
TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F3)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6 (nota 1)
art. 8, comma 1 lettere a)1,2,3,4, d)1,3;	art. 10, commi 3, 5, 6, 7 lettere a), b);	pdc scia	art. 8, comma 1 lettere a), b)1,c),d);	art. 10, comma 13 lettere a), b) con esclusione degli edifici religiosi;	pdc scia
			art. 8, comma 1 lettere a), b)1,2,3, c), d);	art. 10, comma 13 lettera a), b) con esclusione degli edifici religiosi;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa pericolosità.

SOTTOZONA Fb02*–Area Sportiva (destinata prevalentemente a servizi di rilevanza comunale)
SISTEMA FLUVIALE (art. 14, comma 1, NAPTP) E **SISTEMA URBANO** (art. 18, comma 1, NAPTP),
TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce A, B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6 (nota 1)
art. 8, comma 1 lettere a)1,2,3,4, d)1,3;	art. 10, commi 3; 5; 6; 8 lettere a), 9 con esclusione delle lettere e), f), i), k); 13 con esclusione degli edifici religiosi;	pdc scia	art. 8, comma 1 lettere a), b)1, c), d);	art. 10, commi 12 con esclusione della lettera d); 13 lettere a), b), ad esclusione degli edifici religiosi; 14);	pdc scia
			art. 8, comma 1 lettere a), b)1,2,3, c), d);	art. 10, commi 12 con esclusione della lettera d); 13 lettere a), b), ad esclusione degli edifici religiosi; 14);	pdc scia PUD limitatamente agli interventi da eseguire nel sistema fluviale;

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B e C.

SOTTOZONA Fb03*–Scuole Elementari e dell’Infanzia (destinata prevalentemente a servizi di rilevanza comunale)

SISTEMA URBANO (art. 18, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F1, F2 e F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fascia C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
(nota 1) - (nota 2)	(nota 1) - (nota 2)		(nota 1) - (nota 2)	(nota 1) - (nota 2)	(nota 1) - (nota 2)
art. 8, comma 1 lettere a)1,2,3,4, d)1,3;	art. 10, commi ; 6; 7 lettere a), b); 8; 9 con esclusione delle lettere e), f), i), k); 13 lettere a), 14);;	pdc scia	art. 8, comma 1 lettere a), c), d);	art. 10, commi 5;	pdc scia
			art. 8, comma 1 lettere a), b)1,2,3, c), d);	art. 10, commi 5, 13 lettera a) con esclusione degli edifici religiosi;	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a alta media e bassa pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fascia C.

Nota 2: Nelle aree ad alta e media pericolosità per frana, ai sensi della cartografia degli ambiti inedificabili, gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili come prescritto dal comma 10 del presente articolo.

N.B.1: Relativamente alla sottozona Fb03*, l’area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 4.5, delimita l’areale di pertinenza dell’ex Fonderia Gervasone.

SOTTOZONA Fb04*–Parco Fluviale (destinata prevalentemente a servizi di rilevanza comunale)

SISTEMI FLUVIALE (art. 14, comma 1, NAPTP) E URBANO (art. 18, comma 1, NAPTP)

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F1, F2 e F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce A, B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1	2	3	4	5	6
(nota 1) - (nota 2)	(nota 1) - (nota 2)		(nota 1) - (nota 2)	(nota 1) - (nota 2)	(nota 1) - (nota 2)
art. 8, comma 1 lettere a), b)1), d) con esclusione di volumi interrati;	art. 10 commi 3; 5; 12 lettera e) 13 con esclusione degli edifici religiosi;	pdc scia	art. 8, comma 1 lettere a), b)1, c), d);	art. 10, commi 12 lettera e); 13 lettere a), b) ad esclusione degli edifici religiosi; 14);	pdc scia
			art. 8, comma 1 lettere a), b)1,2,3, c), d);	art. 10, commi 12 lettera e); 13 lettere a), b) ad esclusione degli edifici religiosi; 14);	pdc scia; PUD limitatamente agli interventi da eseguire nell’ambito del sistema ambientale;

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa media e alta pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce A, B e C.

Nota 2: Nelle aree ad alta e media pericolosità per frana, ai sensi della cartografia degli ambiti inedificabili, gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili come prescritto dal comma 10 del presente articolo.

SOTTOZONA Fb05*-Chavonne-Laghetto (destinata prevalentemente a servizi di rilevanza comunale)
SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO (art. 15, comma 1, NAPTP),

TERRENI SEDI DI FRANA (Gr 2939/2008, capo II, aree F2 e F3)

TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONE (Gr 2939/2008, capo III, fasce B, C)

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE			ULTERIORI INDIRIZZI ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE		
Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi	Interventi ammessi	Usi e attività ammessi	Modalità di attuazione degli interventi
1 (nota 1)	2 (nota 1)	3	4 (nota 1)	5 (nota 1)	6 (nota 1)
art. 8, comma 1 lettere a)1,2,3,4, d)1,3;	art. 10, commi 3; 5; 8 lettere a), c); 9 con esclusione delle lettere e), f), i);	pdc scia	art. 8, comma 1 lettere a), b)1, c), d);	art. 10, commi 12; 13 lettere a), b), ad esclusione degli edifici religiosi; 14);	pdc scia
			art. 8;	art. 10, commi 9 j); 12 ad esclusione della lettera d); 13 lettere a), b) ad esclusione degli edifici religiosi; 14);	pdc scia

Nota 1: gli interventi e le destinazioni di uso indicati nella tabella sono attuabili entro i limiti di cui alla normativa regionale concernente la disciplina di uso dei terreni sedi di frana a bassa e media pericolosità e dei terreni a rischio di inondazione, fasce B, C.

N.B.1: relativamente alla sottozona Fb05*-Chavonne laghetto, l'area campita con retino individuato nella tavola P4 come LM 9, delimita la zona in cui è consentito il camping sociale.

3. Le tabelle di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso e ai tipi di intervento ammessi ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, il limiti di densità fondiaria (I), la densità fondiaria massima ammissibile (Imax), nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini:

Sottozone	Fa01 – La Gare
SF - Superficie fondiaria	m ² 8.696
Sur - Superficie urbanistica	m ² 435

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fa01 – La Gare	8.703	435	0,05	-	-	9,50	2	10,00	5,00

Note: 1, cfr re art. 19 RE; 2, cfr re art. 17; 3, cfr.re art. 18; 4, cfr re art. 26

NB1: La superficie urbanistica minima riservata ai servizi di rilevanza regionale indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 100% della superficie urbanistica complessiva della sottozona.

Sottozone	Fa02*-Chavonne
SF - Superficie fondiaria	m ² 31.714
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Fa02*- Chavonne	31.714	-	-	-	1/3	9,50	2+1	In atto o m 10,00	In atto o m 5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17; 3, cfr art. 18; 4, cfr art. 26

NB1: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozone	Fb01-Scuole Medie
SF - Superficie fondiaria	m ² 16.908
Sur - Superficie urbanistica	m ² 13.695

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Fb01-Scuole Medie	16.908	13.695	0,81	-	-	12,50	3	10,00	5,00

Note: 1, cfr re art. 19 RE; 2, cfr re art. 17; 3, cfr.re art. 18; 4, cfr re art. 26

NB1: La superficie urbanistica minima riservata ai servizi di rilevanza regionale indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 100% della superficie urbanistica complessiva della sottozona.

Sottozone	Fb02*-Area sportiva
SF - Superficie fondiaria	m ² 15.526
Sur - Superficie urbanistica	m ² 621

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fb02*-Area sportiva	15.526	621	0,04	-	-	15,50	2	10,00	5,00

Nota1: 1, cfr re art. 19 RE; 2, cfr re art. 17; 3, cfr.re art. 18; 4, cfr re art. 26.

NB1: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

NB2: Il rapporto di copertura attiene a tutti gli edifici in atto e futuri nella sottozona, ivi compresa la struttura delle gradinate.

NB3: La superficie coperta riservata ai servizi sportivi indicati nella tabella di cui al comma 2 è pari al 95% %, il restante 5% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

NB1: La superficie urbanistica minima riservata agli usi pastorali indicati nella tabella di cui al comma 2 è par al 90%, il restante 10% può essere destinato alle ulteriori destinazioni di cui alla tabella medesima

Sottozone	Fb03*-Scuole elementari e dell'infanzia
SF - Superficie fondiaria	m ² 5.237
Sur - Superficie urbanistica	m ² 6.023

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fb03*-Scuole elementari e dell'infanzia	5.237	6.023	1,15	-	-	12,50	3	10,00	5,00

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17; 3, cfr art. 18; 4, cfr art. 26

NB1: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

Sottozone	Fb04*-Parco Fluviale
SF - Superficie fondiaria	m ² 4.827
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Fb04*-Parco Fluviale	4.827	-	-	-	In atto	In atto	In atto	In atto o m 10,00	In atto o m 5,00

Nota: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17; 3, cfr art. 18; 4, cfr art. 26.

Sottozone	Fb05*-Chavonne laghetto
SF - Superficie fondiaria	m ² 30.719
Sur - Superficie urbanistica	m ² -

Sottozone	SF m ² Superficie fondiaria	Sur m ² Superficie urbanistica complessiva relativa a ogni sottozona	I m ² /m ² Densità fondiaria	I max m ² /m ² Densità fondiaria max	RC m ² /m ² Rapporto di copertura	Hmax m Altezza massima	n Numero dei piani	DF m Distanza tra i fabbricati	DC m Distanza dai confini
					(nota 1)	(nota 2)	(nota 3)	(nota 4)	(nota 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Fb05*- Chavonne laghetto	30.719	-	-	-	1/20	7,50	1+1	In atto o 10,00 m	In atto o 5,00 m

Note: 1, cfr art. 19 RE; 2, cfr art. 17; 3, cfr art. 18; 4, cfr art. 26

NB1: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a)1,2,3,4, senza ampliamenti planoaltimetrici.

4. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici, con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
5. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) formazione di parcheggi in misura non inferiore: a servizio dell'area sportiva al 10% della relativa superficie; a servizio delle scuole (Infanzia, Primaria, Medie e Professionali), a 10 posti per autovetture; a servizio delle aree ricreative, non inferiore al 5% della superficie in atto. Tali aree sono ubicate in adiacenza agli edifici e impianti o, motivatamente, in posizione discosta.
6. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Formazione di parcheggi in misura non inferiore alle quantità minime di cui al comma 5, lettera b), in adiacenza agli edifici e impianti o, motivatamente, in posizione discosta.

7. Le sottozone Fb05*-Chavonne-Laghetto e Fb06*-Chavonne, ancorché relative a un sottosistema a sviluppo integrato, che limita gli interventi di servizio alla sola riqualificazione, riservando ogni ulteriore intervento a quelli di tipo A, U1, U2, vale dire per strutture agricole e abitative, si ritiene che la loro ubicazione nel contesto comunale, la disponibilità di strutture (già Cogne) ancora utilizzate, almeno in parte, a servizi vari, giustifichi, per dette sottozone, pure in difformità parziale dagli indirizzi del PTP, una prevalente destinazione a servizi pubblici e di interesse pubblico, cosiccome risulta nelle relative tabelle di raffronto di cui al comma 2.
8. La sottozona Fb05*-Chavonne-Laghetto è destinata in parte a campeggio sociale stagionale ai sensi della normativa regionale in materia di complessi ricettivi all'aperto²⁰⁸ il cui dimensionamento, ricettività, strutture di servizio e periodo di apertura sono stabiliti con la relativa autorizzazione.
9. Le aree della sottozona Fb05*-Chavonne-Laghetto che, ai sensi delle determinazioni in materia di ambiti inedificabili, sono sedi di frana o a rischio di inondazioni, di cui all'artt 35 e 36 della lr 11/1998 e smi, non possono essere utilizzate né per allestimenti fissi, né per piazzole con allestimenti mobili, né per piazzole libere, né per edifici di servizio, né per aree di parcheggio.
10. Relativamente alle sottozone Fb03*-Scuole Elementari e dell'Infanzia e Fb04*-Parco Fluviale, la compatibilità degli interventi ammessi con lo stato di dissesto esistente, di cui alla normativa regionale per i terreni sede di frana²⁰⁹, è data dalla Tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi", per quel che concerne gli interventi di cui alla disciplina d'uso vigente.

L'attuazione degli interventi e delle destinazioni indicati nella tabella, di cui al comma 2, nelle aree ad alta (F1) e media pericolosità (F2), ai sensi della disciplina dei terreni sedi di frana, di cui all'art. 35 della l.r. 11/98, quando previsto dalla normativa in vigore, sono **subordinati** alla redazione di uno specifico **studio di compatibilità**, sviluppato secondo i punti seguenti:²¹⁰

- . individuazione della classificazione urbanistica (sottozona di PRG, ecc.);
- . caratterizzazione dei vincoli presenti;
- . valutazione della vulnerabilità dell'opera;
- . verifica dell'efficienza delle opere di difesa attiva e passiva esistenti;²¹¹²¹²
- . definizione degli interventi di protezione adottati;
- . conclusioni della verifica.

La tipologia e la specificità degli interventi ammessi nelle fasce di cui sopra sono definite dalla disciplina contenuta nella DGR 2939/2008 e smi.

Per **destinazione d'uso** utile ai fini dell'applicazione del presente comma è definita dall'ultimo titolo abilitativo rilasciato o dal Catasto.

11. – Non reca disposizioni –
12. – Non reca disposizioni –

²⁰⁸ Art. 2, comma 1, lettera a), della lr 24 giugno 2002, n. 8; dGr 4513 del 2 dicembre 2002.

²⁰⁹ Capitolo II, paragrafo C1, comma 3, DGR 2939/2008 e smi

²¹⁰ L'individuazione e l'illustrazione delle dinamiche e della pericolosità dei fenomeni che caratterizzano il vincolo si trovano nella relazione tecnica allegata alla carta degli ambiti inedificabili, di cui all'art 35. I contenuti della relazione per la valutazione di compatibilità sono definiti nella relazione tecnica per lo studio di compatibilità allegata alla tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi".

²¹¹ Con Verifica delle opere esistenti si intende la verifica visiva per mezzo di sopralluogo su terreno eseguito da un professionista abilitato il cui scopo sarà quello di verificare lo stato di efficienza di tutte le opere la cui azione risulta determinante nella mitigazione delle condizioni di pericolo nei confronti del sito di interesse. La fase di verifica sarà seguita da una relazione tecnica, facente parte dello Studio di Compatibilità contenente la documentazione fotografica dello stato di efficienza delle opere.

²¹² Sulla base delle simulazioni traiettografiche di caduta blocchi eseguite, si ritiene che, se le opere di difesa presenti sul versante sono completamente efficienti, le aree denominate zona 1 e zona 2 rappresentate nella Tavola P7 "Carta per la valutazione della compatibilità degli interventi edilizi", sono soggette all'azione di crolli di materiale lapideo con valori di altezza di volo massima pari a 1,5-2,0 m e valori di energia cinetica di traslazione massima paria a 100-200 kJ.

13. I modelli architettonici e i materiali da costruzione degli edifici di servizio e degli allestimenti fissi sono definiti, ai sensi del comma 8, da uno studio di insieme, con il rispetto delle indicazioni seguenti: gli edifici di servizio sono realizzati preferibilmente in muratura di pietra strutturale a vista o con altro materiale finito con intonaco rustico di calce, con copertura a capanna finita con scandole di legno o altro materiale di colore bruno, salve diverse determinazioni comunali ai sensi della lr 13/2007. Gli allestimenti fissi sono realizzati preferibilmente in legno con copertura a capanna finita con scandole di legno.

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale non ricomprese in una sottozona di tipo F:

b) Servizi di rilevanza locale

SERVIZI				SUPERFICI FONDIARIE				
Settore previsto dalla legge	Individuazione servizio	Ambito di integrazione	n. posti o esercizi	Previsione totale m ²	di cui			
					Esistente m ²	Disponibile ma non utilizzata m ²	Da acquisire m ²	Da dismettere m ²
1	2	3	4	5	5	7	8	9
Sanità	1) consultorio USL	Intercomunale	-	528	528	-	-	-
	2) ambulatorio medico pediatra	Intercomunale	-	parte	parte	-	-	-
	3) ambulatorio medico di base: n. 3	Intercomunale	-	parte	parte	-	-	-
	4) farmacia	comunale	-	49	49	-	-	-
	5) microcomunità per anziani	(in Arvier, Introd, Cogne, Saint-Pierre e Sarre)	93	-	-	-	-	-
	6) assistenza all'infanzia: asili nido	(in Saint-Pierre e Sarre)	-	-	-	-	-	-
	7) Servizio veterinario	(in Aymavilles)	-	-	-	-	-	-
Sicurezza	1) aree per la gestione delle emergenze (uffici comunali e scuole)	comunale	-	16.896	16.896	-	-	-
	2) aree per elicotteri (impianto sportivo località Glair)	comunale	-	7.150	7.150	-	-	-
	3) aree per la protezione civile (impianto sportivo località Glair e area verde Chavonne)	comunale	-	+ 2.460	+ 2.460	-	-	-
Istruzione	1) scuola dell'infanzia	comunale	-	1.700	1.700	-	-	-
	2) scuola elementare	comunale	-	2.127	2.127	-	-	-
	3) scuola media	intercomunale	-	11.333	11.333	-	-	-
Cultura	1) spazio espositivo CVA	comunale	-	1.192	1.192	-	-	-
Ricreazione	1) verde attrezzato via loc. Capoluogo	infracomunale	-	4.695	4.695	-	-	-
	2) parchi avventura in località Chavonne	infracomunale	-	15.710	15.710	-	-	-
	3) rafting e canoa in località Chavonne	infracomunale	-	6.160	6.160	-	-	-
	5) percorso vita lungo riva dx del Savara	intercomunale	-	m 340	m 340	-	-	-
	6) palestra nell'edificio delle scuole medie	infracomunale	n. 1	-	-	-	-	-

SERVIZI				SUPERFICI FONDARIE				
Settore previsto dalla legge	Individuazione servizio	Ambito di integrazione	n. posti o esercizi	Previsione totale m ²	di cui			
					Esistente m ²	Disponibile ma non utilizzata m ²	Da acquisire m ²	Da dismettere m ²
1	2	3	4	5	5	7	8	9
	7) pesca sportiva	comunale	-	6.156	6.156	-	-	-
Sport	1) attrezzature sportivo-ricreative di livello comunale	comunale	-	25.512	25.512	-	-	-
Commercio	1) esercizi di vicinato	comunale	n. 29		n. 29	-	-	-
	3) mercato	comunale	-	400	400			
Amministrazione	1) uffici comunali	comunale	-	312	312			
	2) poste	comunale	n. 1	-	-			
	3) credito	comunale	n. 1	-	-			
	4) Stazione forestale in località Trepont	intercomunale	n. 1	-	-			
	5) cimitero in località Saint-Roch	comunale	-	2.110	2.110			
Trasporti	1) art. 20, comma 1, lettera e), NAPTP	-	-	-	-	-	-	-
	2) art. 20, comma 1, lettera f), NAPTP	comunale	-	-	-	-	-	-
Parcheeggi	1) di sottozona	comunale	-	11.089	9.354	-	1.735	-
	2) sosta per viabilità (art. 21, comma 1, lett. f) NAPTP)	comunale	-	2.577	312	-	2.265	
	3) servizi (art. 23, comma 11, NAPTP)	comunale	-	8.930	8.283	-	647	
	4) carenze pregresse (art. 24, comma 5, NAPTP)	comunale	-	2.102	148	-	1.954	
	5) turismo (art. 29, comma 9, lett. c) e d), NAPTP)	comunale	-	1.839	1.014	-	825	
	6) area di sosta per camper	comunale	-	1.475	-	-	1.475	

c) Servizi di rilevanza regionale

SERVIZI				SUPERFICI FONDIARIE				
Settore previsto dalla legge	Individuazione servizio	Ambito di integrazione	n. posti o esercizi m ²	Previsione totale m ²	di cui			
					Esistente m ²	Disponibile ma non utilizzata m ²	Da acquisire m ²	Da dismettere m ²
1	2	3	4	5	5	7	8	9
Sanità	1) Ospedale (Aosta)	regionale	-	-	-	-	-	-
Istruzione	1) scuole medie superiori (Aosta e Courmayeur)	regionale	-	-	-	-	-	-
	2) scuola professionale per impiantisti e servizi alla	regionale	-	1.400	1.400	-	-	-
Istruzione superiore	1) sedi di corsi universitari o post-universitari o di formazione specializzata (Aosta)	regionale	-	-	-	-	-	-
	2) centri di ricerca	regionale	-	-	-	-	-	-
Trasporti	1) stazioni ferroviarie con nodi di interscambio, in previsione	regionale	-	-	-	-	-	-
	2) stazioni aeroportuali (St-Christophe)	regionale	-	-	-	-	-	-
	3) interporto e servizi di Stato per il transito internazionale (St-Christophe)	regionale	-	-	-	-	-	-
Amministrazione e servizi finanziari	1) ufficio del Giudice di Pace (Aosta)	regionale	-	-	-	-	-	-
	2) uffici della Regione (Aosta e Saint-Christophe)	regionale	-	-	-	-	-	-
Commercio	1) grandi strutture di vendita (Aosta e Morgex)	regionale	-	-	-	-	-	-
Sport e tempo libero	1) stadi (Aosta)	regionale	-	-	-	-	-	-
	2) teatri(Aosta)	regionale	-	-	-	-	-	-
	3) palazzetti per lo sport (Aosta e Courmayeur)	regionale	-	-	-	-	-	-
	4) parchi per la ricreazione e gli sport tradizionali (Gressan)	regionale	-	-	-	-	-	-
	6) casa da gioco (Saint-Vincent)	regionale	-	-	-	-	-	-
Servizi	1) servizi prevalentemente rivolti alle imprese e alla produzione	regionale	-	-	-	-	-	-
	2) aree destinate al conferimento dei RSU	regionale	-	-	-	-	-	-

2. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità²¹³.
3. Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
4. Nella tabella sono indicati i servizi di livello locale nonché l'ambito di integrazione definito mediante opportuni accordi di programma, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione, al fine della realizzazione e della gestione del sistema dei servizi.
5. Ove consentito dalla natura del suolo e dalla estensione planimetrica delle aree di parcheggio è prevista la loro copertura con alberi di alto fusto.

²¹³ Lr 11/98, art. 91, vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità:

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. g). Qualora il Comune, nei tre anni successivi alla riconferma, non avvii le procedure di acquisizione o non adotti i relativi PUD, tali vincoli non possono essere ulteriormente riconfermati.

Legge regionale 05/12/2005, n. 31, art. 27, comma 4, dispone che i vincoli urbanistici "imposti non anteriormente alla data del 01/01/1996 conservano efficacia sino al termine di adeguamento dei PRG di cui all'art. 13, comma 2 della Lr 11/98.

Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)

1. Nella tavola P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG, sono indicate le aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione di fasce edificate lungo la tratta della strada statale n. 26 estesa tra il passaggio livello soppresso e il casello ferroviario in disuso; gli interventi di riqualificazione²¹⁴ di tali aree sono definiti avuto riguardo alle indicazioni operative seguenti:
 - a) unificazione delle recinzioni lungo il fronte strada e loro risvolto, sub-perpendicolare a esso, di sviluppo fino a metri 5,00, sulla base di tipologia definita mediante concorso pubblico di progettazione;
 - b) messa a dimora di alberi di essenza e interdistanza da definire in terreni esterni al sedime stradale;
 - c) recupero di aree e strutture edilizie abbandonate o sottoutilizzate per usi coerenti con la disciplina delle sottozone di riferimento.
2. La riqualificazione delle aree di cui al comma 1 avviene attraverso gli strumenti attuativi del PRG, di cui al Titolo IV della lr 11/1998 e smi. Tali strumenti precisano, altresì, le indicazioni di cui al comma 1.
3. In assenza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture in atto. Le aree libere sono inedificabili.

²¹⁴ NAPTP, art. 24, comma 9:

Il PTP indica nelle tavole in scala 1:20.000 le principali aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione di fasce edificate lungo tratte stradali e ne definisce le modalità di intervento nel rispetto degli indirizzi seguenti:

- a) dotazione di spazi pubblici tali da migliorare l'immagine del sito;*
- b) completamento delle dotazioni urbanizzative e miglioramento dell'accessibilità con modalità coerenti con i caratteri dell'area;*
- c) definizione degli usi e dell'aspetto delle cortine edilizie e degli spazi liberi pubblici e privati lungo strada al fine di migliorare la qualità residenziale e l'immagine complessiva.*

Titolo III - Ambiti inedificabili

Art. 63 (Aree boscate)

1. Negli elaborati relativi alle aree boscate e loro eventuali fasce circostanti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33^{III} l.r. 11/1998 e s.m.i.
2. Nelle aree boscate, gli interventi tengono conto, inoltre, delle norme cogenti delle NAPTP^{IV} e dei piani di settore.
3. Nelle aree boscate valgono inoltre i seguenti divieti²¹⁵:
 - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero con eventuale ampliamento in elevazione diretto all'adeguamento igienico-sanitario, comunque in misura non superiore al venti per cento della superficie utile abitabile (SU) in atto, degli edifici esistenti; a tali fini sono fatte salve le misure in atto riguardanti l'altezza massima incrementata della misura necessaria all'adeguamento igienico sanitario dei locali di abitazione ai sensi di legge, le distanze dai confini e tra le costruzioni;
 - b) di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate²¹⁶ o degli interventi pubblici o di interesse pubblico, di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione, che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
4. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale o al raggiungimento di fabbricati sparsi, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'art. 21 NAPTP richiamate all'art. 33-Viabilità, NTA, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale²¹⁷.

²¹⁵ NAPTP, art. 32, comma 6.

²¹⁶ NAPTP, art. 13, comma 3.

²¹⁷ NAPTP, art. 32, comma 7, (norma cogente).

Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Nel territorio comunale di Villeuve non sono presenti zone umide né laghi.

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Nelle tavole G13 – terreni sede di frane sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzione della loro pericolosità. In tali aree si applicano le discipline di uso definite in relazione all'art. 33 NAPTP e alle disposizioni di di legge²¹⁸.
2. – Non reca disposizioni –
3. Il tecnico incaricato di redigere la perizia geologica e/o geotecnica²¹⁹, dovrà dichiarare di aver preso visione degli elaborati relativi agli ambiti inedificabili, al fine di conoscere la situazione geomorfologica dell'area interessata e la tipologia di dissesto che la caratterizza.
4. – Non reca disposizioni –

²¹⁸ Lr 11/98, art. 35; dGr 1968 del 27 giugno 2008.

²¹⁹ D.M. 11/03/88.

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nelle tavole G9/G10/G14 – terreni a rischio di inondazione sono individuati i terreni a rischio di inondazione distinti in: fascia di deflusso della piena, fascia A; fascia di esondazione, fascia B; area di inondazione per piena catastrofica, fascia C; zone Ic di cautela.
2. Nella fascia A, nella fascia B e nella fascia C si applicano le discipline di uso²²⁰ definite in relazione all'art. 35, commi 1 e 2, NAPTP, e alle disposizioni di legge.²²¹ Ferma restando inderogabile l'applicazione delle discipline sopra richiamate, nell'ambito del "Sistema ambientale fluviale" e degli altri Sistemi ambientali soggetti a rischio di inondazione trovano applicazione, in quanto applicabili, gli indirizzi per "Parti di territorio" di cui alle NAPTP, cosiccome tradotti in disposizioni urbanistiche nelle presenti NTA.

²²⁰ DGr 1968 del 27 giugno 2008.

²²¹ Lr 11/1998, art. 36.

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

1. Nelle tavole G11/G12 – terreni a rischio di valanga, sono individuati²²² i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, che, in assenza di studi che consentano di delimitare le fasce a diversa pericolosità, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, sono soggetti alle norme di uso relative alle fasce a rischio elevato di codice V1. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della lr 11/1998 e sm e relative determinazioni di cui alla dGr n° 422 del 15 febbraio 1999, come modificata dalla dGr 1968 del 27 giugno 2008.
2. Sono di seguito indicate le sottozone soggette al rischio di valanghe o slavine ripartite, ai sensi della normativa richiamata al comma 1, tra quelle “Va – esposte a fenomeni valanghivi” e quelle “Vb – di probabile localizzazione dei fenomeni”:
 - a) sono esposte a fenomeni valanghivi - Va -, le sottozone Ec13* – Alto versante destro Dora Baltea, Ef01* – Parco Nazionale Gran Paradiso.
3. – Non reca disposizioni –

²²² Cartografati ai sensi della lr 11/98, art. 37, e della delibera G.r. n. 422 del 15/2/99.

Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla normativa regionale,²²³ le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66, 67, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della lr 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della lr 11/1998 e smi;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della lr 11/1998 e smi.
2. Possono, altresì, formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla lr 11/2002,²²⁴ in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della lr 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della lr 11/1998 e smi;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della lr 11/1998 e smi.

²²³ Lr 24 giugno 2002, n. 11 - Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.

²²⁴ Lr 11/2002, art. 4

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.
2. Nel caso di strutture zootecniche esistenti in contrasto con le destinazioni della sottozona in cui si trovano sono consentite esclusivamente interventi di manutenzione, e, qualora tali strutture siano state inutilizzate per un periodo continuativo di dieci anni, le stesse non potranno essere riutilizzate per il ricovero del bestiame, se poste a distanza inferiore a 10 metri da abitazioni per residenza principale o permanente, turistica e ricettiva, commerciale e servizi pubblici;
3. Per i fabbricati esistenti, con destinazione ad abitazione permanente o principale e temporanea, ricadenti nelle sottozone di tipo E, in cui tale destinazione non è ammessa è consentito il mantenimento della destinazione in atto. Su tali fabbricati sono consentiti esclusivamente interventi di recupero, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), e comma 2 e l'eventuale modificazione del numero delle unità immobiliari.

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della lr 11/1998 e smi.

Art. 71 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme ai sensi dell'art. 88 della Lr 11/1998 e smi e nel rispetto della disciplina relativa ai procedimenti che determinano deroghe, di cui alla dGr 4243 del 29 dicembre 2006, limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.²²⁵
2. Gli edifici e impianti di interesse pubblico sono riconosciuti tali, di volta in volta, motivatamente, con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi seguenti:
 - a) edifici e impianti ubicati nelle sottozone di tipo Ee, Ef;
 - b) edifici e impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona in cui sono ubicati o previsti;
 - c) edifici e impianti che presentano valore intrinseco o classificati monumento, documento.

²²⁵ Lr 11/98, art. 88- Poteri di deroga:

I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.

Art. 72 (Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica mediante l'uso di tecniche di edilizia sostenibile)

1. Gli spessori derivanti da interventi di isolamento termico ed acustico:
 - a) nel caso di interventi di recupero di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 8, qualora compatibili con il carattere storico, culturale, architettonico ed ambientale dell'immobile oggetto di intervento e della sottozona di appartenenza, non costituiranno aumento volumetrico e non saranno computabili ai fini del rispetto dell'indice fondiario, del rapporto di copertura, dell'altezza massima degli edifici;
 - b) nel caso di interventi di nuova edificazione di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 8 delle presenti NA, non saranno computabili ai fini del rispetto del rapporto di copertura e dell'altezza massima degli edifici.
2. Le serre solari, solo se oggetto di specifico progetto in cui sia dimostrata la relativa efficienza energetica:
 - a) nel caso di interventi di recupero di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 8, qualora compatibili con il carattere storico, culturale, architettonico ed ambientale dell'immobile oggetto di intervento e della sottozona di appartenenza, non costituiranno aumento volumetrico e non saranno computabili ai fini del rispetto dell'indice fondiario e del rapporto di copertura.
 - b) nel caso di interventi di nuova edificazione di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 8, non saranno computabili ai fini del rispetto dell'indice fondiario e del rapporto di copertura.
3. Le misure dei contributi afferenti alle concessioni edilizie relativamente ai costi di urbanizzazione e di costruzione, potranno, con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, essere ridotti in funzione delle classi di qualificazione energetica²²⁶ previste dall'intervento.

²²⁶ Nelle more di individuazione regionale delle "classi di qualificazione energetica" ai sensi del DLgs 311/2006, potrà essere adottata la classificazione energetica di cui alla lr 3/2006

I Ai sensi dell'art. 23, comma 7, NAPTP, sono servizi e attrezzature di rilevanza locale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti:

a) attrezzature a rete:

- 1) rete delle strade carrabili, ivi comprese quelle regionali, e pedonali; (*vedi punto 8 del b; edi*)
- 2) reti delle fognature bianche e nere, ivi compreso il collettore di adduzione delle acque nere all'impianto di depurazione
- 3) rete acquedottistica, ivi comprese le opere di captazione e le condotte adduttrici;
- 4) rete di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;
- 5) rete di illuminazione pubblica;
- 6) rete telefonica e similari;
- 7) aree per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi di provenienza domestica;
- 8) rete di gas e/o metano;
- 9) reti di teleriscaldamento ivi compresa la centrale di produzione.

b) servizi e attrezzature puntuali

- 1) per la sanità, ambulatorio medico di base, farmacia, assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc.), assistenza all'infanzia (asili nido,...); discariche controllate per rifiuti speciali, e similari;
- 2) per la sicurezza, aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e similari;
- 3) per l'istruzione, scuola materna, scuola elementare, scuola media;
- 4) per la cultura, biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..), e similari;
- 5) per la ricreazione; verde attrezzato aree per il gioco, aree pic-nic e similari;
- 6) per il commercio, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita di minori dimensioni, mercato, e similari;
- 7) per l'amministrazione, uffici comunali e comunitari, poste, credito, e similari, cimitero;
- 8) spazi per i trasporti, impianti speciali. (parcheggi attrezzati, punti di informazione, punti di ristoro, servizi igienici, raccolta rifiuti ecc.. ecc..), viabilità ordinaria, e similari;
- 9) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche), e similari.

II 1. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, NAPTP, sono servizi e attrezzature di rilevanza regionale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti nonché quelli assimilabili:

- a) per la sanità: presidi ospedalieri e poliambulatoriali, cliniche specializzate;
- b) per l'istruzione scolastica: scuole medie superiori;
- c) per l'istruzione superiore: sedi di corsi universitari o postuniversitari o di formazione specializzata, centri di ricerca;
- d) per i trasporti: stazioni ferroviarie con nodi di interscambio, stazioni aeroportuali, interporto e servizi di Stato per il transito internazionale;
- e) per l'amministrazione e i servizi finanziari, di gestione delle attrezzature di base e per la comunicazione: uffici dello Stato e della Regione, uffici centrali di enti statali o regionali;
- f) per il commercio: grande distribuzione ovvero centri commerciali integrati di cui alla vigente legislazione, supermercati e servizi per la distribuzione all'ingrosso;
- g) per lo sport e il tempo libero: grandi stadi, teatri, grandi palazzetti per lo sport, grandi parchi per la ricreazione e gli sport tradizionali, grandi attrezzature per lo sport estivo all'aperto, casa da gioco;
- h) i servizi prevalentemente rivolti alle imprese e alla produzione.

III ARTICOLO 33 (Aree boscate) l.r. 11/98

“1. E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatasi su suoli destinati ad altra coltura,

aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

- 3 Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso.
4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.
5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.
6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.
8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.
9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.
10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.
11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della l. 431/1985."

IV

ARTICOLO 32 (Boschi e foreste) NAPTP

-omissis-

"7. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'articolo 21, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale."